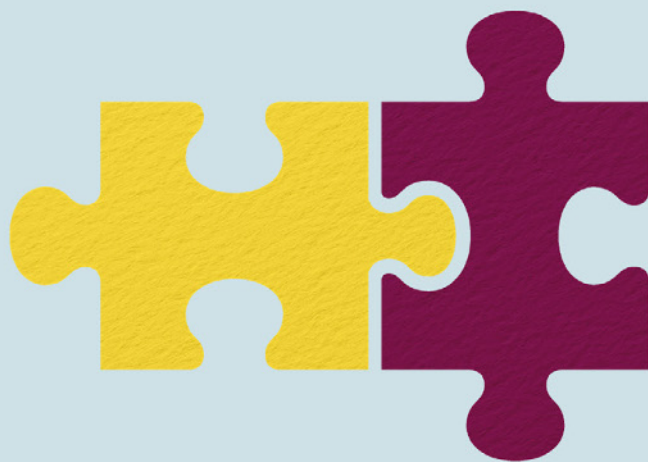


Candidati con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteristiche sessuali

Procedura di esame



Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali

Procedura di esame

Novembre 2024

Il 19 gennaio 2022 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è diventato l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all'EASO, ai prodotti e agli organi dell'EASO si intendono come riferimenti all'EUAA.



Manoscritto completato nell'ottobre 2024.

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026.

Print ISBN 978-92-9410-990-3 doi:10.2847/3044579 BZ-01-24-016-IT-C

PDF ISBN 978-92-9410-989-7 doi:10.2847/2120717 BZ-01-24-016-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), 2026.

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'EUAA, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti. L'EUAA non è titolare del diritto d'autore in relazione ai seguenti elementi:

– copertina, illustrazione, FotografiaBasica, © 476725956, 2015.

Informazioni sulla guida

A che scopo è stata creata questa guida? La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) è di favorire e sostenere le attività degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen [paesi UE+ ⁽¹⁾] nell'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). In linea con il suo obiettivo generale di promuovere una corretta ed effettiva attuazione del sistema europeo comune di asilo e di consentire la convergenza, l'EUAA elabora norme operative e indicatori comuni, orientamenti e strumenti pratici. Tra gli altri temi, l'EUAA è impegnata a sostenere i paesi UE+ nella gestione dei richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali (SOGIESC).

Come si utilizza questa guida? La presente guida è strutturata in tre parti autonome, ma complementari e interconnesse, che trattano diversi argomenti rilevanti per le caratteristiche SOGIESC in materia di asilo.

- La parte «**Elementi trasversali**» fornisce informazioni e orientamenti trasversali e pertinenti sia per la procedura di asilo sia per l'accoglienza, tra cui il quadro giuridico, gli spazi sicuri e la comunicazione inclusiva, l'interpretazione, la fornitura di informazioni, lo sviluppo di capacità, la cooperazione e il coordinamento.
- La parte «**Accoglienza**» fornisce orientamenti e raccomandazioni pratiche sulla progettazione e la gestione dei sistemi di accoglienza e sulla fornitura di condizioni di accoglienza in modo da tenere conto delle particolari esigenze di accoglienza dei richiedenti LGBTIQ sia a livello individuale che collettivo.
- La parte «**Procedura di esame**» fornisce orientamenti pratici specificamente incentrati sugli aspetti fondamentali relativi all'esame delle domande di protezione internazionale per motivi SOGIESC, tra cui la registrazione, il colloquio personale, la valutazione delle prove e del rischio nonché l'analisi giuridica.

La guida è stata elaborata durante il processo di riforma del sistema europeo comune di asilo. Gli strumenti del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo sono entrati in vigore nel giugno 2024 ed entreranno in applicazione nel giugno 2026. La guida contiene riferimenti a entrambi i quadri giuridici, a seconda della pertinenza.

La guida è integrata da una [nota informativa](#) che fornisce informazioni approfondite sui concetti e sui termini relativi alle tematiche SOGIESC.

Chi dovrebbe utilizzare la presente guida? La presente guida è destinata principalmente al personale che lavora direttamente con i richiedenti protezione internazionale nel settore dell'asilo: funzionari preposti alla registrazione, funzionari esaminatori e personale addetto all'accoglienza. Alcune sezioni specifiche sono rivolte anche ai dirigenti e ai responsabili delle politiche. Inoltre, questa guida è utile per qualsiasi altra persona o organizzazione che lavori o sia impegnata nell'ambito dell'asilo.

⁽¹⁾ I 27 Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Ciascuna parte si rivolge a un pubblico leggermente diverso, in base al contenuto e all'ambito di applicazione.

- La parte «[Elementi trasversali](#)» si rivolge principalmente all'insieme del personale delle autorità nazionali. Le sezioni specifiche contrassegnate con «Per i dirigenti» e/o «Per i responsabili delle politiche» sono rivolte esplicitamente a tali professionisti che operano nel settore dell'asilo. Può essere utile anche ad altre parti interessate coinvolte nel settore (ad esempio le organizzazioni della società civile).
- La parte «[Accoglienza](#)» si rivolge principalmente al personale addetto all'accoglienza e ad altre parti interessate che sono coinvolte o lavorano direttamente con i richiedenti asilo (ad esempio le organizzazioni della società civile). Le sezioni specifiche contrassegnate con «Per i dirigenti» e/o «Per i responsabili delle politiche» sono rivolte esplicitamente a tali professionisti nel contesto dell'accoglienza.
- La parte «**Procedura di esame**» è destinata principalmente ai funzionari preposti alla registrazione e ai funzionari esaminatori. Inoltre, è utile per i responsabili della qualità e i consulenti legali, nonché per i responsabili delle politiche delle autorità accertanti nazionali e per tutti i soggetti che operano o sono attivi nel settore della protezione internazionale nel contesto dell'Unione europea.

Com'è stata elaborata questa guida? Questa guida è stata creata attraverso un approccio coordinato fra tre reti dell'EUAA. La sua stesura è stata promossa e coordinata dall'EUAA.

- La parte «[Elementi trasversali](#)» e la [nota informativa](#) sono state redatte da esperti delle autorità competenti in materia di asilo e di accoglienza, delle organizzazioni internazionali, delle organizzazioni della società civile e del mondo accademico, con il prezioso contributo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e di ILGA-Europe. Prima del completamento, si è svolta una consultazione con i paesi UE+ attraverso la rete di esperti in vulnerabilità dell'EUAA.
- La parte «[Accoglienza](#)» è stata redatta da esperti delle autorità di accoglienza e delle organizzazioni della società civile, con il prezioso contributo dell'UNHCR e di ILGA-Europe. Prima del completamento, si è svolta una consultazione con i paesi UE+ attraverso la rete delle autorità di accoglienza dell'EUAA.
- La parte «**Procedura di esame**» è stata redatta da esperti dell'UE con il prezioso contributo della Commissione europea, dell'UNHCR, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli. Prima del completamento, si è svolta una consultazione con tutti i paesi UE+ attraverso la rete per i processi di asilo dell'EUAA. L'EUAA ringrazia i membri del gruppo di lavoro che hanno preparato il progetto di questa guida: Sylvie Decoodt, Baptiste Martel, Annick Oerlemans e Johanna Sassi.

Com'è collegata questa guida alla normativa e alla prassi nazionale? La guida è uno strumento di convergenza informale, giuridicamente non vincolante, che si attiene agli standard comuni adottati dal consiglio di amministrazione dell'EUAA il 31 ottobre 2024.

Com'è collegata questa guida ad altri strumenti dell'EUA? Ciascuna parte di questa guida deve essere letta insieme ad altre guide e strumenti pratici disponibili dell'EUA.

- La parte «[Elementi trasversali](#)» dovrebbe essere letta insieme alla pubblicazione *Guidance on Vulnerability in Asylum and Reception: Operational standards and indicators* (Guida sulla vulnerabilità nell'asilo e nell'accoglienza: norme operative e indicatori) ⁽²⁾ e al portale dell'EUA «Let's Speak Asylum» (Parliamo di asilo) ⁽³⁾.
- La parte «[Accoglienza](#)» dovrebbe essere letta insieme alla *Guida alle condizioni di accoglienza* ⁽⁴⁾, alla *Guida alle condizioni di accoglienza per minori non accompagnati* ⁽⁵⁾ e alla *Guida alla pianificazione di emergenza nell'ambito dell'accoglienza* ⁽⁶⁾. Tutte queste guide sono integrate dalle pubblicazioni *Guidance on Vulnerability in Asylum and Reception: Operational standards and indicators* (Guida sulla vulnerabilità nell'asilo e nell'accoglienza: norme operative e indicatori) ⁽⁷⁾ e *Guidance on Reception: Operational standards and indicators* (Guida all'accoglienza: norme operative e indicatori) ⁽⁸⁾.
- La parte «**Procedura di esame**» dovrebbe essere letta insieme alle pubblicazioni *La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale* ⁽⁹⁾, *Practical Guide on Evidence and Risk Assessment* (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio) ⁽¹⁰⁾, *Guida pratica sui requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale* ⁽¹¹⁾ e *Guida pratica sulle domande reiterate* ⁽¹²⁾.

Clausola di esclusione della responsabilità

La presente guida è stata elaborata fermo restando il principio che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare interpretazioni autorevoli del diritto dell'Unione.

⁽²⁾ EUA, [Guidance on Vulnerability in Asylum and Reception: Operational standards and indicators](#) (Guida sulla vulnerabilità nell'asilo e nell'accoglienza: norme operative e indicatori), maggio 2024.

⁽³⁾ Portale dell'EUA [Let's Speak Asylum](#) (Parliamo di asilo).

⁽⁴⁾ EASO, [Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza: norme operative e indicatori](#), settembre 2016.

⁽⁵⁾ EASO, [Guida alle condizioni di accoglienza per minori non accompagnati: norme operative e indicatori](#), dicembre 2018.

⁽⁶⁾ EASO, [Guida dell'EASO alla pianificazione di emergenza nell'ambito dell'accoglienza](#), marzo 2018.

⁽⁷⁾ EUA, [Guidance on Vulnerability in Asylum and Reception: Operational standards and indicators](#) (Guida sulla vulnerabilità nell'asilo e nell'accoglienza: norme operative e indicatori), maggio 2024.

⁽⁸⁾ EUA, [Guidance on Reception: Operational standards and indicators](#) (Guida all'accoglienza: norme operative e indicatori), maggio 2024.

⁽⁹⁾ EASO, [La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), dicembre 2014.

⁽¹⁰⁾ EUA, [Practical Guide on Evidence and Risk Assessment](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio), gennaio 2024.

⁽¹¹⁾ EASO, [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018.

⁽¹²⁾ EASO, [Guida pratica dell'EASO sulle domande reiterate](#), dicembre 2021.



Indice

Elenco delle abbreviazioni	9
Introduzione	11
1. Aspetti distintivi delle domande per motivi SOGIESC	13
1.1. L'importanza della fiducia.....	13
1.2. L'impatto del contesto culturale, sociale e linguistico	18
1.3. L'impatto di stigmatizzazione, vergogna, sfiducia e timore.....	19
1.4. L'impatto di stereotipi, supposizioni e pregiudizi.....	20
2. Garanzie procedurali particolari.....	24
2.1. Condizione SOGIESC ed esigenze particolari	24
2.2. Individuazione delle esigenze particolari	25
2.3. Fornitura di garanzie procedurali particolari.....	27
3. Registrazione	34
3.1. Individuazione tempestiva delle domande presentate per motivi SOGIESC.....	34
3.2. Registrazione dei motivi della domanda.....	35
3.3. Registrazione dei dati personali dei richiedenti transgender, non binari o intersessuali	35
4. Colloquio personale	37
4.1. Preparazione del colloquio.....	37
4.1.1. Dimestichezza con il fascicolo del caso	37
4.1.2. Consultazione delle informazioni sul paese di origine (COI)	39
4.2. Avvio del colloquio.....	40
4.2.1. Fornire informazioni	41
4.3. Svolgimento del colloquio	41
4.3.1. Approccio flessibile	42
4.3.2. Dimensioni che è potenzialmente pertinente analizzare.....	45
4.4. Conclusione del colloquio	57
5. Valutazione delle prove	60
5.1. Raccolta di informazioni	61
5.1.1. Raccolta di elementi di prova	61
5.1.2. Individuazione e formulazione dei fatti materiali.....	64
5.2. Valutazione della credibilità	66
5.2.1. Valutazione delle dichiarazioni del richiedente.....	67
5.2.2. Valutazione delle prove documentali.....	71



5.2.3. Valutazione delle informazioni sul paese d'origine	75
5.2.4. Fattori di distorsione	75
6. Valutazione del rischio.....	79
6.1. Elementi da prendere in considerazione.....	79
6.2. Domande motivate da attività sessuali tra persone dello stesso sesso.....	81
6.3. Domande <i>sur place</i>	81
6.4. La questione della discrezione.....	82
6.5. Leggi che criminalizzano le caratteristiche SOGIESC	83
6.6. Responsabili della persecuzione	84
7. Analisi giuridica	86
7.1. Trattamenti che equivalgono a persecuzione	86
7.2. Nesso con un motivo di persecuzione	89
7.2.1. Appartenenza a un determinato gruppo sociale	89
7.2.2. Altri motivi di persecuzione nelle domande per motivi SOGIESC	91
7.3. Protezione nel paese di origine	92
7.3.1. Soggetti che offrono protezione.....	92
7.3.2. Alternativa di protezione interna	93
8. Domande reiterate	96
8.1. Nuovo elemento presentato nella domanda reiterata per motivi SOGIESC.....	96
8.2. Motivi SOGIESC come base di una precedente domanda ripresentata con nuovi elementi.....	97





Legenda

La legenda indica il gruppo destinatario specifico di ciascuno dei capitoli di questa parte: funzionari preposti alla registrazione e funzionari esaminatori nel contesto dell’asilo. Ogni gruppo destinatario è rappresentato da un’icona distintiva per facilitare il riferimento al rispettivo capitolo o ai rispettivi capitoli.

Icona	Gruppo destinatario	Capitoli
	Funzionari preposti alla registrazione	1. Aspetti distintivi delle domande per motivi SOGIESC 2. Garanzie procedurali particolari 3. Registrazione
	Funzionari esaminatori	1. Aspetti distintivi delle domande per motivi SOGIESC 2. Garanzie procedurali particolari 4. Colloquio personale 5. Valutazione delle prove 6. Valutazione del rischio 7. Analisi giuridica 8. Domande reiterate

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
APR	regolamento sulle procedure di asilo – regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE
Carta	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
COI	informazioni sul paese di origine
Convenzione sui rifugiati	Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e relativo protocollo del 1967 (denominata «convenzione di Ginevra» nella legislazione UE sull'asilo così come dalla Corte di giustizia dell'Unione europea)
DPA (rifusione)	direttiva sulle procedure di asilo – direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
DQ (rifusione)	direttiva qualifiche – direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
IPA	alternativa di protezione interna
LGBTIQ	persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer
paesi UE+	Stati membri dell'UE e paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)
RQ	regolamento qualifiche – regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio



Abbreviazione	Definizione
SOGIESC	orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali
Stati membri	Stati membri dell'UE
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Introduzione

I richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali (SOGIESC) non sono un gruppo omogeneo. Sebbene possano condividere rischi simili, le loro richieste di protezione internazionale si basano su esperienze, narrazioni e profili diversi. I richiedenti possono anche necessitare di protezione internazionale a causa dei rischi derivanti dalle loro presunte caratteristiche SOGIESC. Ogni caso presenta delle specificità e richiede una valutazione personalizzata.

Le domande di asilo per motivi SOGIESC presentano generalmente varie problematiche per le persone incaricate di esaminarle. La parte centrale della domanda spesso riguarda ambiti della vita del richiedente considerati molto sensibili e intimi. I richiedenti con domande per motivi SOGIESC possono trovarsi in una situazione di vulnerabilità che richiede particolari garanzie procedurali per consentire un esame equo delle loro domande. Aspetti quali supposizioni, stereotipi, traumi, sfiducia e timore possono influenzare il modo in cui i fatti vengono presentati dal richiedente o accolti dal funzionario addetto alla registrazione o dal funzionario esaminatore. In questi casi sono particolarmente necessari sforzi significativi per creare un clima di fiducia durante l'intera procedura di asilo.

La presente guida fornisce orientamenti pratici specificamente incentrati sugli aspetti fondamentali relativi alla registrazione e all'esame delle domande di protezione internazionale per motivi SOGIESC. Sebbene includa anche punti essenziali di orientamento generale applicabili a tutti i casi di asilo, questa guida non li approfondisce. Se necessario, nella guida sono inclusi riferimenti ad altre pubblicazioni dell'EUAA in cui è possibile trovare indicazioni più dettagliate.

La presente guida pratica si articola in otto capitoli principali:

Il capitolo [1. «Aspetti distintivi delle domande per motivi SOGIESC»](#) spiega l'importanza di instaurare un clima di fiducia durante le fasi di registrazione e di colloquio della procedura di asilo e fornisce indicazioni su come farlo. Si concentra inoltre su aspetti specifici pertinenti per le domande per motivi SOGIESC che possono influire sulla procedura d'esame.

Il capitolo [2. «Garanzie procedurali particolari»](#) si concentra sull'individuazione delle esigenze particolari nel caso di richiedenti che presentano domande per motivi SOGIESC. Fornisce inoltre orientamenti sulla fornitura delle garanzie procedurali particolari necessarie durante l'intera procedura d'esame al fine di creare le condizioni necessarie per il loro accesso e la loro partecipazione effettivi alla procedura di asilo.

Il capitolo [3. «Registrazione»](#) fornisce orientamenti sui punti chiave pertinenti per la registrazione delle domande per motivi SOGIESC. In particolare, si concentra su come i funzionari addetti alla registrazione possono individuare le domande per motivi SOGIESC, su come registrare la motivazione di tali domande e su come registrare i dati personali dei richiedenti transgender, non binari o intersessuali.

Il capitolo [4. «Colloquio personale»](#) fornisce una guida pratica per il funzionario esaminatore su come affrontare il colloquio personale in caso di domande per motivi SOGIESC, tra cui



come preparare, avviare e condurre il colloquio personale, compresi gli aspetti o le dimensioni che potrebbe essere pertinente esaminare, e come concluderlo.

Il capitolo [5. «Valutazione delle prove»](#) fornisce orientamenti sugli aspetti da prendere in considerazione durante la raccolta e la valutazione delle prove pertinenti nelle domande per motivi SOGIESC, anche nell'individuare e formulare i fatti materiali e nel valutare la credibilità sulla base delle dichiarazioni del richiedente, delle prove documentali e delle informazioni sul paese di origine (COI), tenendo conto dei possibili fattori di distorsione.

Il capitolo [6. «Valutazione del rischio»](#) si concentra sugli elementi chiave da prendere in considerazione quando si valuta il rischio al momento del rimpatrio nei casi di domande per motivi SOGIESC, tra cui la questione della discrezione, i responsabili della persecuzione e le leggi che criminalizzano le caratteristiche SOGIESC.

Il capitolo [7. «Analisi giuridica»](#) delinea gli elementi dell'analisi giuridica, concentrandosi sugli aspetti specificatamente pertinenti in caso di domande per motivi SOGIESC. Il capitolo contiene elementi da considerare riguardo ai trattamenti che si configurano come persecuzione, il nesso con uno (o più) motivi di persecuzione, i possibili soggetti che offrono protezione e l'applicazione dell'alternativa di protezione interna.

Il capitolo [8. «Domande reiterate»](#) si concentra sugli elementi che possono essere pertinenti per la valutazione dell'ammissibilità delle domande per motivi SOGIESC.

1. Aspetti distintivi delle domande per motivi SOGIESC



Il presente capitolo fornisce indicazioni su:

- modi per stabilire un clima di fiducia durante la fase di registrazione e la fase del colloquio personale della procedura di asilo per quanto riguarda i richiedenti che presentano domande per motivi SOGIESC; e
- aspetti che possono influenzare l'esame delle domande per motivi SOGIESC durante la fase di registrazione, nel corso del colloquio personale e durante la valutazione delle prove delle domande per motivi SOGIESC.

1.1. L'importanza della fiducia

Stabilire un **clima di fiducia** è importante in tutti i casi di asilo per raccogliere tutte le informazioni pertinenti sui motivi che spingono il richiedente a presentare domanda di protezione internazionale. In questo modo si garantisce un **esame equo** del caso attraverso la corretta applicazione di tutte le norme pertinenti basate sulla legislazione. Instaurare questo clima di fiducia, sia nella fase di registrazione sia nel colloquio personale, è fondamentale per i richiedenti che presentano domande per motivi SOGIESC: facilita la **divulgazione volontaria**, che è essenziale per un equo esame di una domanda per motivi SOGIESC. La divulgazione volontaria dei motivi SOGIESC è l'atto di comunicazione spontanea delle proprie caratteristiche SOGIESC ai funzionari addetti all'asilo e all'accoglienza.

Uno dei primi punti di contatto con la procedura di asilo è, di norma, il **funzionario preposto alla registrazione**, al quale il richiedente espone i motivi della sua domanda. Per questa ragione è necessario creare un ambiente sicuro e aperto in cui i richiedenti LGBTIQ (lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersessuali o queer) possano presentare la loro domanda. Ciò significa rendere ogni aspetto dell'ambiente fisico o sociale più inclusivo e rispettoso e garantire la riservatezza ai richiedenti.

Analogamente, dato che si prevede che durante il **colloquio personale** il richiedente condivide informazioni sulla sua condizione SOGIESC, un argomento che può essere sensibile per chiunque, indipendentemente dal contesto o dal paese di origine, è necessario creare un clima di fiducia durante il colloquio personale per garantire che il richiedente si senta abbastanza sicuro per condividere informazioni su questi temi.

Ecco alcune raccomandazioni che possono aiutare a facilitare la divulgazione volontaria e a creare un ambiente aperto e inclusivo sia nella fase di registrazione sia in quella del colloquio personale.



Figura 1. Raccomandazioni per creare un ambiente aperto e inclusivo



- **Prestare attenzione alla propria comunicazione verbale e non verbale**

Come punto di partenza, prestare attenzione alla propria comunicazione verbale e non verbale, in particolare al tono di voce e al linguaggio del corpo. I richiedenti LGBTIQ possono osservare il comportamento e controllare attentamente il linguaggio perché potrebbero aver avuto necessità di farlo in passato per proteggersi.

Assicurarsi che la propria comunicazione verbale e non verbale sia attenta ed esprima apertura, calma, neutralità ed empatia nei confronti del richiedente. Questo risultato può essere ottenuto, ad esempio, rallentando il ritmo delle domande del colloquio, attenuando il tono di voce, prendendosi il tempo di ascoltare attentamente il richiedente e rivolgendovisi direttamente. Prestare attenzione ai propri atteggiamenti e pregiudizi e ricordare di mostrare un atteggiamento professionale senza preconcetti (cfr. anche la sezione [1.4. «L'impatto di stereotipi, supposizioni e pregiudizi»](#)). A questo proposito è importante anche la comunicazione verbale e non verbale dell'interprete. Occorre garantire che l'interprete agisca in modo neutrale e professionale (cfr. anche la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Elementi trasversali](#), capitolo 4 «Interpretazione»).



Pubblicazioni dell'EUAA-ICG sul tema

Per maggiori informazioni, cfr. la pubblicazione dell'EUAA-ICG [Practical Guide on Interpretation in the Asylum Procedure](#) (Guida pratica sull'interpretazione nella procedura di asilo), febbraio 2024.

- **Utilizzare il nome e il pronome che il richiedente usa per sé stesso**

Se il linguaggio usato durante il colloquio distingue tra forma maschile, femminile e/o neutra, assicurarsi di tenerne conto quando ci si rivolge a richiedenti transgender, intersessuali o non binari. All'inizio del colloquio, chiedere gentilmente al richiedente come desidera essere chiamato e utilizzare il pronome e il nome indicati per tutta la procedura di asilo. Sebbene la registrazione dei dati personali del richiedente dipenda dal quadro giuridico e dalle politiche nazionali, si raccomanda di rivolgersi al richiedente nel modo che preferisce, indipendentemente dal fatto che il nome e il genere della sua autoidentificazione possano essere registrati nella banca dati come tali (cfr. anche la sezione [3.3. «Registrazione dei dati personali dei richiedenti transgender, non binari o intersessuali»](#)).

- **Garantire e sottolineare la neutralità e l'imparzialità**

Informare il richiedente in merito alla neutralità e imparzialità del funzionario e dell'interprete. Se del caso, comunicargli che, al pari dell'interprete, si ha già dimestichezza con le domande per motivi SOGIESC. Se applicabile nel contesto nazionale, è una buona prassi informare preventivamente l'interprete sugli argomenti che si prevede di discutere durante il colloquio (consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Elementi trasversali](#), capitolo 4 «Interpretazione»).

- **Garantire e sottolineare la riservatezza**

Spiegare chiaramente al richiedente che tutte le informazioni e le prove condivise sono riservate e non saranno rivelate ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave ⁽¹³⁾. Il richiedente dovrebbe essere informato dell'eventuale necessità di condividere informazioni con altre autorità o altri soggetti e delle relative motivazioni.

Spiegare lo scopo della raccolta di informazioni nelle diverse fasi della procedura aiuta il richiedente a capire che tipo di informazioni sono necessarie e contribuisce a creare un clima di fiducia.

Quando ci sono più adulti nello stesso fascicolo, ad esempio nei casi di coniugi o famiglie, registrare, sottoporre a colloquio e informare ogni adulto individualmente, in un luogo che garantisca la privacy e agendo nel rispetto del principio di riservatezza. Assicurarsi che ogni adulto sia consapevole della possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto ⁽¹⁴⁾.

Se la prassi nazionale consente di condividere le informazioni relative a un richiedente con altri richiedenti inclusi nello stesso fascicolo, chiedere al richiedente se ha obiezioni, assicurando al contempo la riservatezza. Questo aspetto è particolarmente importante in caso di domande per motivi SOGIESC, poiché possono essere molto delicate e i richiedenti potrebbero voler mantenere i dettagli del loro caso privati per motivi personali, di riservatezza e di sicurezza.

⁽¹³⁾ Articolo 30 della [direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013) [DPA (rifusione)]; articolo 7 del [regolamento \(UE\) 2024/1348](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L 22.5.24) (APR).

⁽¹⁴⁾ Articolo 7, paragrafo 1, DPA (rifusione); considerando 21 APR. Si noti che l'APR include disposizioni specifiche sugli adulti che necessitano di assistenza per esercitare la capacità di agire (cfr. l'articolo 31 APR).



- **Fornire informazioni sulla libertà di espressione dei motivi SOGIESC nella procedura di asilo**

È buona prassi informare il richiedente che può parlare apertamente e con libertà della sua condizione SOGIESC durante la procedura di asilo. Queste informazioni possono essere fornite in diverse fasi della procedura di asilo (ad esempio durante la registrazione, all'inizio o in qualsiasi momento nel corso del colloquio personale) a seconda del caso e del momento in cui il richiedente fa riferimento alla sua condizione SOGIESC.

- **Assicurarsi che il luogo della registrazione o del colloquio sia sensibile alle tematiche SOGIESC**

Se possibile nel proprio contesto nazionale, prendere in considerazione la possibilità di rendere lo spazio fisico in cui avviene la registrazione/il colloquio e altri spazi, come le sale di attesa, favorevoli alla creazione di un ambiente rispettoso e sensibile nei confronti delle persone LGBTIQ. A questo proposito si potrebbero esporre materiali informativi (ad esempio opuscoli o manifesti) relativi ai diritti e ai servizi per le persone con esigenze particolari, compresi i diritti delle persone LGBTIQ e i servizi di sostegno, se tali materiali sono disponibili presso l'amministrazione nazionale. Si rammenta, tuttavia, che tale materiale dovrebbe sempre essere messo a disposizione con discrezione e consapevolezza delle specificità culturali. L'esposizione di questo tipo di materiale può contribuire a rendere la sede di registrazione/colloquio uno spazio sicuro in cui il richiedente possa sentirsi più a suo agio nel rivelare le proprie caratteristiche SOGIESC. Come in tutti i casi di asilo, l'ambiente della registrazione e della sala colloqui deve consentire al richiedente di rivelare le informazioni nel pieno rispetto del principio di riservatezza.

Occorre essere consapevoli che la sede stessa e il codice di abbigliamento dei funzionari esaminatori o preposti alla registrazione possono avere un impatto sul richiedente e sulla sua divulgazione volontaria. Ad esempio, se la sede è un commissariato di polizia e il funzionario preposto alla registrazione indossa un'uniforme, ciò può influire sui richiedenti che hanno avuto esperienze negative con le autorità.

- **Assicurarsi che i minori siano debitamente ascoltati**

I minori (persone di età inferiore ai 18 anni) hanno il diritto di essere ascoltati e il loro interesse superiore costituisce una considerazione preminente ⁽¹⁵⁾. I minori che fanno domanda di protezione internazionale con i loro genitori o altri adulti responsabili per loro possono avere una propria richiesta di asilo per motivi legati alla loro condizione SOGIESC, ma possono non farne menzione durante il processo di registrazione. Pertanto, è buona prassi ascoltare individualmente i minori accompagnati già durante la fase di registrazione.

La questione se i minori accompagnati abbiano la possibilità di presentare una domanda per proprio conto è definita nella legislazione nazionale ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁵⁾ Articoli 12 e 3 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, [Convention on the Rights of the Child](#), 20 novembre 1989, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 1577, pag. 3 e [Protocol Relating to the Status of Refugees](#), 31 gennaio 1967, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 606, pag. 267 (convenzione sui rifugiati) e considerando 33 DPA (rifusione); considerando 23 e articolo 22 APR.

⁽¹⁶⁾ Articolo 7 DPA (rifusione); considerando 34 e articolo 32 APR.

Nel caso di minori non accompagnati, e a seconda della legislazione e della prassi nazionale, potrebbe essere necessario intraprendere azioni specifiche dopo la presentazione della domanda di asilo per garantire la presenza di un rappresentante/tutore durante il colloquio personale.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per maggiori informazioni sulla registrazione delle domande da parte di minori non accompagnati, cfr. la pubblicazione dell'EASO [Guida pratica sulla registrazione – Presentazione di domande di protezione internazionale](#), novembre 2021.

Per maggiori informazioni sull'interesse superiore del minore durante la procedura di asilo, cfr. la pubblicazione dell'EASO [Guida pratica dell'EASO sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo](#), febbraio 2019.

- **Fornire informazioni sulla procedura di asilo**

La fornitura di informazioni svolge un ruolo fondamentale nel facilitare la divulgazione volontaria. I richiedenti potrebbero non essere consapevoli del fatto che le caratteristiche SOGIESC possono essere pertinenti per la valutazione di una domanda di protezione internazionale o potrebbero non sentirsi autorizzati o sicuri a rivelarle. I richiedenti hanno spesso scarsa conoscenza della procedura di asilo prima di registrare la loro domanda. Possono avere preconcetti secondo i quali dovrebbero presentare le loro caratteristiche SOGIESC in modo stereotipato (cfr. anche la sezione [1.4. «L'impatto di stereotipi, supposizioni e pregiudizi»](#)). Possono aver ricevuto da terzi informazioni false o contraddittorie sulla procedura di asilo. Ad esempio, i richiedenti possono aver ricevuto informazioni fuorvianti dai trafficanti o da altri sul fatto che rivelare la propria condizione SOGIESC potrebbe avere un'influenza negativa sulla procedura di asilo.

Fornire informazioni sui seguenti argomenti può incoraggiare il richiedente a rivelare le proprie caratteristiche SOGIESC: riservatezza nella procedura di asilo da parte di tutti i soggetti coinvolti; neutralità dell'interprete; possibilità di presentare una domanda separata dai propri familiari; diritto di ricevere assistenza durante la procedura a causa di esigenze procedurali particolari; sostegno adeguato per esigenze di accoglienza particolari; assistenza e rappresentanza legali; altri tipi di sostegno da parte di servizi specializzati (cfr. anche la sezione [4.2.1. «Fornire informazioni»](#)). Quando si è ancora nella fase di accesso alla procedura di asilo, è buona norma informare il richiedente sul tipo di informazioni richieste, sul tipo di moduli e documenti utilizzati e sulle eventuali restrizioni, ad esempio sulle modalità di registrazione dei dati personali nella banca dati nazionale per i richiedenti transgender (cfr. anche la sezione [3.3. «Registrazione dei dati personali dei richiedenti transgender, non binari o intersessuali»](#)).

Oltre a fornire informazioni, è necessario prevedere uno spazio sufficiente per consentire ai richiedenti di porre domande e rispondere a eventuali dubbi. Per maggiori informazioni sulla fornitura di informazioni ai richiedenti LGBTIQ, consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Elementi trasversali](#), capitolo 5. «Fornitura di informazioni, sviluppo di capacità e sensibilizzazione».



Risorse EUAA correlate

Per maggiori informazioni sulla fornitura di informazioni ai richiedenti LGBTIQ, consultare il portale [Let's Speak Asylum](#) (Parliamo di asilo) dell'EUAA.

Per ulteriori orientamenti sulla fornitura di informazioni, consultare la pubblicazione dell'EUAA [Practical Guide on Information Provision in the Asylum Procedure](#) (Guida pratica sulla fornitura di informazioni nella procedura di asilo).

Per ulteriori orientamenti su come utilizzare le tecniche di comunicazione per creare un ambiente inclusivo, consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Elementi trasversali](#), capitolo 3. «Comunicazione inclusiva e creazione di spazi sicuri».

1.2. L'impatto del contesto culturale, sociale e linguistico

Il **contesto** sociale, culturale e **linguistico** del richiedente può influenzare l'esame dei casi di domande per motivi SOGIESC in vari modi.

Il richiedente potrebbe **non conoscere le parole** per parlare della propria condizione SOGIESC. I richiedenti spesso provengono da contesti linguistici che possono essere privi di termini neutri o specifici per descrivere questioni legate alle caratteristiche SOGIESC, oppure per descriverle possono aver interiorizzato i termini dispregiativi usati da altri nella propria cultura o società e usarli a loro volta. Questa problematica può inoltre comportare una mancanza di specificità nelle loro dichiarazioni. I richiedenti possono anche utilizzare in modo improprio alcuni termini o usarli con significati diversi all'interno della stessa narrazione, il che potrebbe influire sulla percezione della coerenza delle loro dichiarazioni. Le indicazioni su come comportarsi in questo scenario sono riportate nel paragrafo «[Adattare il proprio stile di comunicazione](#)» (sezione 2.3.).

Inoltre, il **contesto sociale e culturale** può influenzare il modo in cui il richiedente si autoidentifica. Ad esempio, qualcuno potrebbe parlare di attrazione per persone del suo stesso sesso o di attività sessuali con persone dello stesso sesso ma non considerarsi bisessuale, omosessuale o gay. Ciò può essere dovuto alla stigmatizzazione e alla vergogna associate a tali etichette, ma anche a vari altri motivi, ad esempio può essere legato a chi è considerato gay nel paese di origine del richiedente. Cfr. anche la pubblicazione [Practical guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics – Information note](#) (Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Nota informativa), capitolo 1. «SOGIESC terms and concepts» (Termini e concetti relativi alle caratteristiche SOGIESC).

L'emarginazione, la discriminazione o persino la criminalizzazione delle persone LGBTIQ nel paese di origine spesso comporta **una sottosegnalazione e una scarsa documentazione** degli abusi nei loro confronti. Pertanto, le informazioni sul paese di origine (COI) specifiche sono spesso limitate o addirittura assenti. Inoltre, le persone LGBTIQ possono essere riluttanti a denunciare gli incidenti alle autorità anche se non sono legati alle caratteristiche SOGIESC,

per timore o per altri motivi. Anche le autorità potrebbero non essere disposte a segnalare incidenti riguardanti ciò che ritengono essere questioni private e/o tabù sociali.

Per quanto riguarda la **registrazione e il colloquio personale**, è essenziale che si consenta ai richiedenti di utilizzare parole proprie per individuare o descrivere le caratteristiche SOGIESC e che si utilizzino queste stesse parole. Chiedere al richiedente il significato dei termini che utilizza e le ragioni per cui li utilizza, soprattutto se i termini sorprendono o sembrano poco chiari. Assicurarsi che l'interprete utilizzi le stesse parole usate dal richiedente. Se necessario, annotare le parole utilizzate nella lingua del richiedente (e non la loro traduzione). Per ulteriori informazioni sull'interpretazione per le persone LGBTIQ, cfr. la pubblicazione dell'EUAA, [Practical Guide on Interpretation in the Asylum Procedure](#) (Guida pratica sull'interpretazione nella procedura di asilo), febbraio 2024, sezione 4.3.4. «Interpreting for LGBTIQ persons» (Interpretazione per persone LGBTIQ).

Nel corso della preparazione e dello svolgimento del colloquio personale e durante la **valutazione della credibilità**, è necessario acquisire competenza sugli aspetti del contesto linguistico, sociale e culturale del richiedente che sono pertinenti per i motivi SOGIESC ⁽¹⁷⁾ in base alle informazioni disponibili in quella fase. Ad esempio, esaminare le informazioni sui termini utilizzati nella lingua del richiedente per riferirsi alle persone LGBTIQ. Raccogliere ulteriori informazioni, se necessario, nella fattispecie tramite COI, esperti linguistici, esperti nazionali o le informazioni disponibili nel fascicolo del richiedente. Cfr. anche la sezione [4.1.2. «Consultazione delle informazioni sul paese di origine \(COI\)»](#).

Tenere presente che la comprensione del contesto di provenienza del richiedente può essere limitata e che le prassi locali o personali possono differire. Prima di giungere a una conclusione, verificare quanto più possibile che durante il colloquio personale siano stati trattati potenziali problemi di credibilità e che il richiedente abbia avuto l'opportunità di spiegare o chiarire. Accertarsi che tali problemi di credibilità non siano semplicemente il risultato di differenze culturali, linguistiche o sociali.

1.3. L'impatto di stigmatizzazione, vergogna, sfiducia e timore

Il richiedente potrebbe provenire da una società in cui si parla generalmente, o addirittura esclusivamente, di persone con diverse caratteristiche SOGIESC in modo negativo e dispregiativo, e/o da società in cui le relazioni omosessuali o le identità di genere non conformi sono discriminate o addirittura criminalizzate. Oltre al clima ostile della società, il richiedente potrebbe anche avere avuto esperienze personali di disapprovazione o discriminazione all'interno della famiglia, degli amici o della comunità, oppure addirittura esperienze di violenza fisica o di abuso. Ciò potrebbe valere anche per il paese di transito e/o di accoglienza. La stigmatizzazione e le diverse esperienze di danno possono aver portato a sentimenti di **vergogna, colpa**, o anche **omo/bi/trans/intersexofobia interiorizzata**.

Inoltre, a causa di esperienze passate o presenti di emarginazione, discriminazione, violenza o criminalizzazione da parte della società o delle autorità, i richiedenti LGBTIQ potrebbero anche provare **diffidenza** nei confronti delle autorità, degli interpreti e/o di altre persone nel paese

⁽¹⁷⁾ Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione); articolo 13, paragrafo 7, lettera a), APR.



d'asilo. La stigmatizzazione, la vergogna, il timore e la mancanza di fiducia potrebbero indurre il richiedente a (cercare di) evitare di rivelare la propria condizione SOGIESC. Anche qualora l'avesse rivelata, potrebbe comunque avere difficoltà a rivelare informazioni e dettagli relativi alle sue caratteristiche SOGIESC, alle sue esperienze o ad altri aspetti della sua domanda.

È possibile ridurre al minimo il rischio che questi aspetti influenzino negativamente il **colloquio** informando e rassicurando il richiedente, anche più di una volta, sulla riservatezza della procedura di asilo (cfr. la sezione [1.1. «L'importanza della fiducia»](#)). Si potrebbe anche ricordare al richiedente che può parlare liberamente senza timore di essere giudicato. Agire con empatia nei confronti del richiedente e spiegargli che si è consapevoli della natura delicata dell'argomento e che è comprensibile che possa sentirsi insicuro o a disagio nel parlarne. In ogni caso, prestare attenzione al proprio atteggiamento e rimanere neutrali, assicurandosi che lo stesso valga anche per l'interprete (cfr. la sezione [1.1. «L'importanza della fiducia»](#)). Anche i termini utilizzati e il modo in cui vengono formulate e strutturate le domande durante il colloquio personale possono contribuire a ridurre questo rischio (cfr. la sezione [4.3. «Svolgimento del colloquio»](#)). Occorre essere consapevoli, pertanto, del fatto che l'accuratezza nell'interpretazione è molto importante. Se necessario, assicurarsi che anche l'interprete sia consapevole dell'importanza dell'accuratezza. Per ulteriori orientamenti sull'interpretazione nelle domande per motivi SOGIESC, consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Elementi trasversali](#), capitolo 4. «Interpretazione».



Pubblicazioni EUAA-IGC sul tema

Per orientamenti sull'interpretazione nei colloqui per l'asilo, consultare la pubblicazione dell'EUAA-IGC [Practical Guide on Interpretation in the Asylum Procedure](#) (Guida pratica sull'interpretazione nella procedura di asilo), febbraio 2024.

Per quanto riguarda la **valutazione della credibilità**, è importante notare che la stigmatizzazione e la vergogna possono influenzare l'esperienza del richiedente in merito alle proprie caratteristiche SOGIESC e il livello di dettaglio, specificità e coerenza che ci si può ragionevolmente aspettare dalle sue dichiarazioni. Nel valutare il livello di dettaglio e specificità che ci si potrebbe aspettare per accettare i fatti pertinenti in questione come credibili, si potrebbero prendere in considerazione diversi elementi. Questi potrebbero includere, ad esempio, se il richiedente ha avuto difficoltà ad accettare la propria condizione SOGIESC e se, e quanto frequentemente e apertamente, ne ha parlato con altri. Devono essere presi in considerazione anche altri aspetti che possono influire sull'esame e su circostanze personali, quali il loro livello di istruzione e la loro capacità espressiva complessiva.

1.4. L'impatto di stereotipi, supposizioni e pregiudizi

Stereotipi, supposizioni e pregiudizi possono svolgere un ruolo durante la registrazione, il colloquio personale e le fasi di valutazione delle prove. Possono interessare il funzionario preposto alla registrazione e/o il funzionario esaminatore. **Gli stereotipi sulle persone con diverse caratteristiche SOGIESC** sono molto diffusi e possono essere legati a vari aspetti.

Esistono stereotipi relativi agli attributi o alle caratteristiche riguardanti il comportamento, l'atteggiamento o l'aspetto. Un esempio è lo stereotipo secondo cui gli uomini gay dovrebbero mostrare caratteristiche o comportamenti generalmente considerati femminili o che le donne lesbiche dovrebbero mostrare caratteristiche o comportamenti generalmente considerati maschili.

Le supposizioni e gli stereotipi possono anche essere legati ai desideri, ai sentimenti, alle emozioni, ai processi interiori o alle esperienze di una persona. Di seguito sono riportati alcuni esempi.

- La supposizione che le persone transgender vogliano sottoporsi a trattamenti e interventi per la riattribuzione chirurgica del sesso. In realtà, non tutte le persone transgender lo desiderano. Inoltre, qualcuno potrebbe desiderare alcuni trattamenti ma non altri.
- La supposizione che le persone LGBTIQ abbiano attraversato un processo di lotta interiore riguardo al proprio orientamento sessuale. In realtà, questo può succedere oppure no.
- La supposizione che le persone LGBTIQ abbiano attraversato un processo di autoriflessione. La misura in cui il richiedente è in grado di esprimere l'autoriflessione dipende fortemente dalle circostanze individuali.
- La supposizione che una persona LGBTIQ sia coinvolta in attività/eventi/organizzazioni LGBTIQ. Questo può essere o non essere vero.

Le supposizioni possono riguardare anche le relazioni sessuali, sentimentali e/o matrimoniali delle persone LGBTIQ. Alcune persone LGBTIQ potrebbero già aver vissuto relazioni sentimentali o sessuali, mentre altre no. Alcuni potrebbero cercare attivamente relazioni romantiche o sessuali, mentre altri potrebbero non farlo ⁽¹⁸⁾. Alcune persone LGBTIQ potrebbero anche essere, o essere state in qualche momento della loro vita in una relazione o sposate con persone del sesso opposto (cfr. la sezione [4.3.2. «Dimensioni che è potenzialmente pertinente analizzare»](#)).

Le supposizioni possono anche riguardare l'orientamento sessuale delle persone transgender. L'identità e l'espressione di genere sono diverse e separate dall'orientamento sessuale. Le persone transgender possono avere orientamenti sessuali diversi, come le persone cisgender (ossia persone la cui identità di genere corrisponde al sesso assegnato loro alla nascita). Ad esempio, una donna transgender può essere attratta da donne o uomini cisgender o da un'altra persona transgender.

Durante **la registrazione e il colloquio personale**, è importante evitare di esprimere verbalmente o non verbalmente qualsiasi giudizio sull'aspetto fisico, il contegno e l'atteggiamento del richiedente, compresi l'abbigliamento, l'acconciatura, il trucco o i modi di fare, che potrebbero essere basati su supposizioni o stereotipi. Si deve cercare di evitare qualunque atteggiamento negativo nei confronti di qualsiasi persona o gruppo e mantenere

⁽¹⁸⁾ Cfr. la sezione [4.3.2.c\) Relazioni, attrazioni, interazioni o altro](#).



un comportamento rispettoso, aperto e professionale ⁽¹⁹⁾. Occorre essere consapevoli dei propri possibili pregiudizi e tenere presente che il richiedente stesso potrebbe avere i propri pregiudizi o le proprie ipotesi sul ruolo delle autorità competenti in materia di asilo. Può anche sentirsi in qualche modo obbligato a mostrare determinati comportamenti o caratteristiche stereotipati durante il colloquio per convincere il funzionario della veridicità della propria condizione SOGIESC.

Durante la **valutazione della credibilità**, non si dovrebbero trarre conclusioni dalla propria percezione dell'aspetto fisico, del contegno o dell'atteggiamento del richiedente. Nell'esaminare la credibilità delle dichiarazioni del richiedente, astenersi dal presumere che i richiedenti LGBTIQ evitino sempre determinati rischi. Ad esempio, se un richiedente che dichiara di essere gay afferma di avere avuto un incontro con un altro uomo in un hotel nel centro della sua città, affrontando il rischio di essere visto, non si dovrebbe presumere che ciò non sia credibile solo perché era potenzialmente rischioso. Anche le persone LGBTIQ corrono dei rischi, come tutte le persone.

La valutazione della credibilità non deve basarsi sulla soddisfazione e sulla conferma (o meno) di pregiudizi, stereotipi o supposizioni riguardanti le persone con diverse caratteristiche SOGIESC. Per evitare questo problema, occorre essere consapevoli delle proprie ipotesi e dei propri stereotipi e basare la valutazione sugli indicatori di credibilità anziché sulla questione se il richiedente rientri o meno in nozioni stereotipate. Cfr. la sezione [5.2. «Valutazione della credibilità»](#) e la pubblicazione [Practical guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics – Information note](#) (Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Nota informativa), sezione 2.1. «Norms and biases» (Norme e pregiudizi).

⁽¹⁹⁾ La CGUE ha statuito che le nozioni stereotipate associate alle persone omosessuali non consentono alle autorità di tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente interessato. Cfr. CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B, C/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie](#), cause riunite da C-148/13 a C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, punti da 61 a 63. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUA](#).



Aspetti fondamentali da ricordare

- Creare un clima di fiducia è fondamentale per i richiedenti che presentano domande per motivi SOGIESC, in quanto facilita la divulgazione volontaria.
- Di seguito sono riportate alcune raccomandazioni che possono essere d'aiuto per agevolare la divulgazione volontaria e creare un ambiente aperto e inclusivo.
 - Prestare attenzione alla propria comunicazione verbale e non verbale.
 - Utilizzare il nome e il pronome che il richiedente usa per sé stesso.
 - Garantire e sottolineare la neutralità e l'imparzialità.
 - Assicurare ed enfatizzare la riservatezza.
 - Fornire informazioni sulla libertà di espressione delle caratteristiche SOGIESC nella procedura di asilo.
 - Rendere la sede della registrazione o del colloquio sensibile alle tematiche SOGIESC.
 - Assicurarsi che i minori siano debitamente ascoltati.
 - Fornire informazioni sulla procedura di asilo.
- Gli aspetti che possono influire sull'esame delle domande per motivi SOGIESC includono:
 - contesto culturale, sociale e linguistico;
 - stigmatizzazione, vergogna, sfiducia e timore;
 - stereotipi, supposizioni e pregiudizi del funzionario esaminatore.
- È importante essere consapevoli delle conseguenze di questi aspetti sulla procedura di esame, in modo da ridurre al minimo il loro impatto sul colloquio, sulla valutazione degli elementi di prova e sull'esito complessivo della procedura.



2. Garanzie procedurali particolari



Le circostanze individuali specifiche di alcuni richiedenti protezione internazionale, compresi i richiedenti LGBTIQ, potrebbero metterli in una posizione di particolare vulnerabilità. Potrebbero aver bisogno di sostegno, assistenza e servizi adeguati per partecipare in modo significativo alla procedura di asilo e godere dei diritti che spettano loro ⁽²⁰⁾.

Questo capitolo riguarda:

- l'individuazione delle esigenze particolari nei casi di richiedenti che presentano domande per motivi SOGIESC;
- la fornitura delle necessarie garanzie procedurali particolari durante l'intera procedura d'esame, dalla registrazione al colloquio personale e alla valutazione della domanda, al fine di creare le condizioni necessarie per il loro effettivo accesso e partecipazione alla procedura di asilo.

2.1. Condizione SOGIESC ed esigenze particolari

Alcuni richiedenti protezione internazionale possono avere circostanze personali che li pongono in una particolare **situazione di vulnerabilità** quando si tratta di accedere efficacemente alla procedura di asilo e di motivare la loro domanda.

Le persone LGBTIQ si trovano generalmente ad affrontare una serie di problematiche sociali, economiche e giuridiche che possono renderle più vulnerabili rispetto alla popolazione generale. Molti richiedenti (percepiti come) LGBTIQ hanno subito discriminazioni, stigmatizzazione e abusi verbali o fisici nei loro paesi di origine o durante il viaggio, dalle autorità statali, dalle loro famiglie e/o dalla società in generale. Inoltre, possono essere stati esposti a crimini e violenza generati dall'odio o sottoposti a punizioni (extragiudiziali) quali l'incarcerazione o severe punizioni corporali. Possono inoltre aver subito discriminazioni o minacce anche dopo il loro arrivo nel paese ospitante. Queste esperienze possono aver provocato traumi, vergogna, omo/bi/trans/intersexofobia interiorizzata, sfiducia nelle autorità statali, sentimenti di isolamento, nonché difficoltà a sentirsi sicuri e accettati, ad accettare sé stessi, ad avere consapevolezza di sé e a rivelare la propria condizione SOGIESC.

Le persone con circostanze personali pertinenti o che hanno subito tali trattamenti o eventi possono necessitare di **garanzie procedurali particolari**. Ciò consentirà loro di accedere effettivamente alle procedure di asilo e di presentare gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale ⁽²¹⁾.

I richiedenti LGBTIQ potrebbero avere anche altre **esigenze particolari intersezionali**, oltre a quelle legate alla loro condizione SOGIESC. Tali esigenze intersezionali dovrebbero essere

⁽²⁰⁾ Articolo 2, lettera d), articolo 24, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 3, DPA (rifusione); considerando 17, articolo 3, paragrafo 14, e articolo 21 APR.

⁽²¹⁾ Considerando 29 DPA (rifusione); considerando 20 APR.

affrontate al fine di fornire al richiedente assistenza adeguata e garanzie procedurali particolari, qualora necessario.

Figura 2. Situazioni che determinano possibili esigenze particolari intersezionali



Alcune caratteristiche che determinano la possibile esistenza di diverse esigenze particolari intersezionali e che potrebbero dover essere prese in considerazione sono illustrate nella figura precedente. Ad esempio, i richiedenti LGBTIQ possono anche essere minori non accompagnati o essere stati vittime di episodi di violenza o di tratta di esseri umani. Questo contesto può averli resi particolarmente vulnerabili; pertanto, potrebbero necessitare di garanzie procedurali particolari per presentare la loro domanda.

I profili illustrati nella figura non sono esaustivi e ogni caso deve essere valutato singolarmente per individuare tutte le possibili esigenze specifiche. Tenere presente che il fatto di essere un richiedente LGBTIQ non implica automaticamente di per sé che il richiedente si trovi in una posizione di particolare vulnerabilità. Pertanto, non tutti i richiedenti LGBTIQ hanno necessariamente bisogno di garanzie procedurali particolari.

L'intersezionalità, le identità intersezionali e le sfide che pongono per le persone LGBTIQ sono esaminate più dettagliatamente nella [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Elementi trasversali](#), capitolo 2. «Intersezionalità nel contesto dell'asilo».

2.2. Individuazione delle esigenze particolari

I richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari dovrebbero **essere individuati il prima possibile**, al fine di garantire la pronta fornitura di un sostegno adeguato ⁽²²⁾.

A seconda del profilo e delle circostanze personali del richiedente, la necessità di garanzie procedurali particolari può derivare dalla sua condizione SOGIESC (cfr. la sezione [2.1. «Condizione SOGIESC ed esigenze particolari»](#)). La discriminazione sociale, la stigmatizzazione, i traumi e l'omo/bi/trans/intersexofobia interiorizzata, le difficoltà nella consapevolezza di sé o nell'autoaccettazione della propria condizione SOGIESC e nel rivelarla possono influire in modo significativo sulla capacità del richiedente di presentare la propria domanda. Possono inoltre incidere sulla sua capacità di cooperare con l'autorità di registrazione o con l'autorità accertante per quanto riguarda la loro domanda di protezione

⁽²²⁾ Articolo 24, paragrafi 1 e 3, DPA (rifusione); considerando 17, 18, 20 e articolo 20 APR.



internazionale se non vengono messe in atto le necessarie garanzie procedurali particolari (cfr. [2.3. «Fornitura di garanzie procedurali particolari»](#)).

È importante tenere presente che i richiedenti LGBTIQ possono anche avere altre esigenze particolari intersezionali, che dovrebbero essere affrontate per fornire al richiedente assistenza adeguata e garanzie procedurali particolari, qualora necessario (cfr. per maggiori informazioni la sezione [2.1. «Condizione SOGIESC ed esigenze particolari»](#)). Le esigenze particolari intersezionali possono emergere in qualsiasi fase della procedura. Per questo motivo si dovrebbero osservare ed esaminare in modo proattivo le dichiarazioni, i documenti, i comportamenti e le emozioni manifestate o espresse dal richiedente durante tutte le fasi della procedura di asilo di cui si è responsabili (registrazione, colloquio personale ecc.) e prestare attenzione a qualsiasi segnale di potenziali esigenze particolari intersezionali.

Se si individuano esigenze particolari durante la registrazione, è importante **registrarle** nel modulo di registrazione o nelle banche dati o piattaforme pertinenti, a seconda del contesto nazionale, e tenerle immediatamente in considerazione. È fondamentale che queste informazioni siano condivise con l'autorità accertante responsabile dell'esame della domanda con il consenso informato del richiedente, in modo che tali esigenze possano essere prese in considerazione mentre si esamina la domanda.

Nell'ambito del processo di individuazione, è inoltre essenziale che durante il **colloquio personale** si prendano attivamente in considerazione le dichiarazioni del richiedente e altri elementi di prova che potrebbe fornire. Osservare il suo comportamento durante tutto il colloquio personale per rilevare possibili indicatori di esigenze particolari. Il fatto di prendere in considerazione eventuali esigenze particolari del richiedente in quanto persona LGBTIQ e di individuare altre possibili esigenze particolari intersezionali contribuisce alla preparazione, allo svolgimento e alla conclusione del colloquio in modo atto a consentire al richiedente di rivelare i motivi della sua domanda di protezione.

L'individuazione di esigenze particolari e l'offerta di garanzie procedurali particolari costituiscono un **processo costante** che accompagna tutta la durata del colloquio personale, dalla preparazione alla conclusione e oltre, ad esempio tramite il rinvio a soggetti esterni, come i responsabili dell'accoglienza del richiedente o gli assistenti sociali. Nel caso in cui le informazioni debbano essere condivise con le parti interessate esterne, è necessario il consenso informato del richiedente nel rispetto del principio di riservatezza.

Occorre rammentare che essere un richiedente LGBTIQ non significa necessariamente avere esigenze particolari. Il fatto che il richiedente con diverse caratteristiche SOGIESC abbia altre esigenze particolari intersezionali dipende dalla sua situazione individuale.



Strumento EUAA correlato

Per maggiori informazioni sull'individuazione delle esigenze particolari e su come affrontarle in qualsiasi fase della procedura di asilo, consultare lo [Strumento per l'individuazione di persone con esigenze particolari](#) dell'EUAA.

**Pubblicazioni dell'EUAA sul tema**

Per maggiori informazioni sull'obbligo del funzionario esaminatore di indagare, cfr. EUAA, [Practical Guide on Evidence and Risk Assessment](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio), gennaio 2024, sezione 1.1.1b), «Fulfil the case officer's duty to investigate» (Adempiere all'obbligo di indagine del funzionario esaminatore).

2.3. Fornitura di garanzie procedurali particolari

Dopo aver individuato eventuali esigenze particolari, assicurarsi di fornire al richiedente un sostegno adeguato in ogni fase della procedura e di indirizzarlo verso un'ulteriore valutazione o sostegno ⁽²³⁾. In ogni fase dovrebbero essere prese in considerazione diverse azioni.

Figura 3. Fornitura di garanzie procedurali particolari

Considerare il sesso delle persone coinvolte nella procedura

Assegnare un funzionario esaminatore con una formazione adeguata

Adattare il proprio stile di comunicazione

Comunicare con le parti interessate pertinenti e informare il richiedente in merito a ulteriore sostegno/assistenza

Valutare di predisporre e/o consentire la presenza di una persona di sostegno (aggiuntiva)

Garantire che la fornitura di informazioni sia adattata alle circostanze personali del richiedente

Prolungare il colloquio, se necessario

Prevedere adeguamenti procedurali

Evitare, per quanto possibile, di svolgere colloqui a distanza

Considerare il sesso delle persone coinvolte nella procedura

Informare il richiedente che ha il **diritto di chiedere un interprete, un funzionario preposto alla registrazione o un funzionario esaminatore di un determinato sesso** nel colloquio di registrazione, nonché per il successivo colloquio personale. Tali richieste dovrebbero essere considerate favorevolmente se si basano su eventuali difficoltà che il richiedente può avere nell'esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda ⁽²⁴⁾.

⁽²³⁾ Articolo 24, paragrafo 3, DPA (rifusione); considerando 20, articoli 20 e 21 APR.

⁽²⁴⁾ Articolo 15, paragrafo 3, lettere b) e c), DPA (rifusione); articolo 13, paragrafo 9, APR.



Informare il richiedente che la sua richiesta potrebbe non essere soddisfatta in alcuni casi a causa di vincoli pratici (ad esempio disponibilità limitata di funzionari esaminatori o interpreti del sesso richiesto).

Se necessario e fattibile dal punto di vista pratico (ad esempio in base alla disponibilità), dovrebbe essere possibile cambiare il funzionario esaminatore incaricato del colloquio o l'interprete. Se si osserva che questo non è stato fatto prima del colloquio, segnalarlo ai colleghi o alle unità competenti della propria amministrazione nazionale.

Assegnare un funzionario esaminatore con una formazione adeguata

Tutti i funzionari esaminatori incaricati di condurre il colloquio devono avere la competenza per tenere conto dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere del richiedente in relazione alla sua domanda di asilo ⁽²⁵⁾. È buona prassi che il colloquio personale sia condotto da un funzionario esaminatore che ha ricevuto una **formazione** o che possiede una **formazione professionale specifica o esperienza sulle questioni SOGIESC** e sulla loro pertinenza nella procedura di asilo. Nel sistema nazionale possono essere presenti funzionari esaminatori specializzati nei casi di domande per motivi SOGIESC. Riflettere sulla propria competenza e capacità di condurre il colloquio e, se necessario, provvedere affinché il colloquio sia trasferito a un altro funzionario esaminatore. La lettura di questa guida è già un buon inizio per ampliare le proprie competenze in futuro. È inoltre buona prassi lavorare con interpreti formati su questioni relative alle caratteristiche SOGIESC o che hanno acquisito un'esperienza professionale significativa nel trattamento delle domande per motivi SOGIESC. Per ulteriori orientamenti sull'interpretazione nelle domande per motivi SOGIESC consultare la [*Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Elementi trasversali*](#), capitolo 4. «Interpretazione».

Adattare il proprio stile di comunicazione

Adattare il proprio linguaggio e stile di comunicazione per esprimere empatia al richiedente e creare un clima di fiducia. Per ulteriori informazioni, cfr. la sezione [**1.1. «L'importanza della fiducia»**](#).

Ove possibile, **riprodurre la terminologia utilizzata dal richiedente**, chiedendogli di **spiegare il significato** che attribuisce ai termini. Tuttavia, se il richiedente utilizza **termini dispregiativi** per descrivere sé stesso, non correggerlo, ma fare in modo di evitare di ripetere tali termini. Spiegare al richiedente che si è evitato di usare il termine che ha citato perché nella lingua in cui sta traducendo ha una connotazione negativa. Chiedergli di spiegare cosa intende con questo termine e se ne esiste un altro che potrebbe utilizzare. Se il richiedente non conosce altri termini non dispregiativi, o se non ne conosce altri che utilizzerebbe attribuendoli a sé stesso, non imporgli alcun termine. È sempre meglio consentire al richiedente di autoidentificarsi. In nessun caso si dovrebbero introdurre termini che comportino l'etichettatura dell'identità o dell'esperienza del richiedente con parole diverse da quelle che ha utilizzato. Si potrebbe invece fare riferimento alla spiegazione del termine che ha dato il richiedente. Ad esempio, se usa un termine dispregiativo per «gay» e lo spiega come: «Ho usato questo termine perché sono un uomo e mi piacciono gli uomini», si possono formulare le domande dicendo: «Mi ha detto che lei è un uomo a cui piacciono gli uomini». In ultima

⁽²⁵⁾ Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione); articolo 13, paragrafo 7, lettera a), APR.

istanza, se il richiedente non è in grado di spiegare il termine o se non si ha modo di usare tale spiegazione, è possibile usare il termine dispregiativo chiarendo che lo si sta usando perché lo ha fatto il richiedente stesso. Si può anche scrivere una nota esplicativa in cui si registrano queste informazioni.

Durante il colloquio, rivolgersi al richiedente utilizzando il **pronome** che usa per sé stesso. Rivolgersi al richiedente utilizzando **il nome o lo pseudonimo** di sua scelta, anche se non corrisponde ai documenti d'identità o al nome registrato ufficialmente (cfr. anche la sezione [1.1. «L'importanza della fiducia»](#)).

La comunicazione e il linguaggio inclusivi sono trattati in modo più approfondito nella [Guida pratica per i richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali — Elementi trasversali](#), capitolo 3. «Comunicazione inclusiva e creazione di spazi sicuri».

Comunicare con le parti interessate pertinenti e informare il richiedente in merito a ulteriore sostegno/assistenza

Prestare attenzione a tutte le esigenze particolari che può avere il richiedente. È importante che tali esigenze e le altre osservazioni pertinenti formulate nella fase di registrazione o durante il colloquio personale siano **registrate e comunicate alle parti interessate pertinenti**, che potrebbero essere in grado di fornire assistenza e servizi specifici. Nel farlo, occorre tenere in considerazione il principio di riservatezza. A seconda delle prassi nazionali e delle proprie responsabilità in seno all'autorità, fornire le informazioni necessarie alle parti interessate esterne; tra queste potrebbero esserci i responsabili dell'accoglienza del richiedente e gli assistenti sociali. La condivisione delle informazioni con le parti interessate esterne deve avvenire solo con il consenso informato del richiedente.

Informare il richiedente in merito al suo diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura ⁽²⁶⁾. Cfr. anche [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali — Elementi trasversali](#), sezione 5.1.2. «Informazioni procedurali e assistenza legale».

A seconda delle prassi nazionali e delle proprie responsabilità in seno all'autorità, fornire al richiedente informazioni su una sistemazione adeguata, ad esempio un centro di accoglienza che offra una sistemazione specifica o locali separati per i richiedenti LGBTIQ (consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali — Accoglienza](#), capitolo 1. «Fornitura di condizioni di accoglienza» e la tabella «Alloggio – Considerazioni specifiche per la condizione SOGIESC»). È possibile anche fornire informazioni su eventuali organizzazioni nazionali o locali per i diritti LGBTIQ o gruppi di sostegno che lavorano con persone LGBTIQ, in particolare nel contesto dell'immigrazione/asilo. Fornire queste informazioni tramite opuscoli o biglietti da visita è una buona pratica, a patto che sia fatto in modo discreto e che non riveli la condizione SOGIESC del richiedente ad altri, cosa che potrebbe esporlo a violenza o discriminazione. Se disponibile e necessario nel caso del richiedente, ad esempio in una situazione di trauma, fornire informazioni su psicologi o psicoterapeuti specializzati che lavorano con i richiedenti o specificamente con i richiedenti LGBTIQ.

⁽²⁶⁾ Articolo 22 DPA (rifusione); considerando 16 e articolo 15 APR.



Valutare di predisporre e/o consentire la presenza di una persona di sostegno (aggiuntiva)

Occorre essere consapevoli che i richiedenti LGBTIQ possono incontrare ulteriori difficoltà nel rivelare, durante il colloquio personale, i motivi delle loro domande di asilo e possono avere altre esigenze intersezionali (cfr. la sezione [2.1. «Condizione SOGIESC ed esigenze particolari»](#)). Possono pertanto beneficiare della presenza di una persona di sostegno, come un assistente sociale.

Se il proprio contesto nazionale consente la presenza di **persone di sostegno** durante il colloquio, organizzare un incontro privato con il richiedente prima del colloquio per confermare il suo consenso alla presenza della persona di sostegno nel colloquio. Informare il richiedente che il principio di riservatezza vincola tutte le persone presenti. Per consentirgli di fornire il proprio consenso informato, assicurarsi che sia consapevole del ruolo della persona di sostegno durante il colloquio personale e che quest'ultima possa entrare nei dettagli e toccare argomenti delicati relativi al caso, che il richiedente potrebbe non aver condiviso e/o non voler condividere con la persona di sostegno.

Garantire che la fornitura di informazioni sia adattata alle circostanze personali del richiedente

Nel fornire le informazioni, **considerare le circostanze personali del richiedente**. Ciò include il loro grado di istruzione e alfabetizzazione ed eventuali **esigenze particolari** che potrebbero influire sulla loro comprensione, ad esempio l'età, le esperienze traumatiche e i problemi di salute fisica e/o mentale.

Per orientamenti più approfonditi su come stabilire un rapporto di fiducia e sulla fornitura di informazioni, cfr. la sezione [1.1. «L'importanza della fiducia»](#) e la sezione [4.2. «Avvio del colloquio»](#).

Prolungare il colloquio, se necessario

I colloqui relativi ai casi SOGIESC possono richiedere **più tempo** rispetto ad altri tipi di domande. In tal caso, prevedere una durata più lunga del colloquio o un ulteriore colloquio, a seconda di ciò che è fattibile nel contesto dell'autorità nazionale. Disporre dello stesso interprete, se possibile, consentirebbe al colloquio di continuare senza richiedere tempo o sforzi supplementari per stabilire un rapporto con il richiedente e un clima di fiducia.

Prevedere adeguamenti procedurali

A seconda delle circostanze individuali del richiedente e delle esigenze di garanzie procedurali particolari derivanti da eventuali situazioni di vulnerabilità, possono essere necessari adeguamenti procedurali. L'esame della sua domanda può essere considerato prioritario ⁽²⁷⁾ o, al contrario, gli può essere concesso più tempo. Se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari, dovrebbe essere esentato dalle procedure accelerate e/o di frontiera nel caso in cui non possa essere fornito un sostegno adeguato ⁽²⁸⁾.

⁽²⁷⁾ Articolo 31, paragrafo 7, lettera b), DPA (rifusione); articolo 34, paragrafo 5, lettera b), APR.

⁽²⁸⁾ Considerando 30 e articolo 24, paragrafo 3, DPA (rifusione); considerando 20 e articolo 21 APR.

Ad esempio, una domanda presentata da un minore non accompagnato LGBTIQ può essere considerata prioritaria, se è nel suo interesse superiore. Al contrario, nelle domande per motivi SOGIESC in cui il richiedente presenta anche (altre) esigenze intersezionali, ad esempio un richiedente LGBTIQ con esperienze passate come vittima di tratta di esseri umani, potrebbero essere necessari più tempo o sostegno per consentirgli di partecipare efficacemente alla procedura di asilo. Se non è possibile fornire il sostegno necessario in termini di garanzie procedurali particolari, il richiedente dovrebbe essere esonerato dalle procedure accelerate e/o di frontiera.

A seconda delle prassi nazionali, sarà necessario adottare i provvedimenti necessari per garantire la **priorità della domanda** già durante il processo di registrazione. Assicurarsi in questa fase che le domande per motivi SOGIESC siano correttamente indirizzate verso la giusta procedura. Si tenga presente, tuttavia, che dare priorità a una domanda non è sempre l'opzione migliore. Il richiedente può avere bisogno di tempo per prepararsi al colloquio personale e per ricevere sostegno, ad esempio assistenza medica o psicologica ⁽²⁹⁾.

Evitare, per quanto possibile, di svolgere colloqui a distanza

I colloqui a distanza possono **presentare delle difficoltà**. Nei casi SOGIESC, ad esempio, potrebbe essere necessario un lungo colloquio o potrebbe risultare difficile instaurare un rapporto con il richiedente. Pertanto, un contesto di videoconferenza potrebbe non essere appropriato ⁽³⁰⁾. In altri casi, un colloquio personale a distanza può essere vantaggioso per i richiedenti con esigenze particolari, in quanto potrebbe essere più facile per loro presentare informazioni sensibili o potrebbero avere difficoltà a viaggiare. In tali circostanze si raccomanda una valutazione caso per caso. Chiedere il consenso del richiedente allo svolgimento del colloquio personale a distanza è considerata una buona prassi, se possibile nel contesto nazionale.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per maggiori informazioni sullo svolgimento dei colloqui personali a distanza cfr. EASO, [*Practical Recommendations on Conducting the Personal Interview Remotely*](#) (Raccomandazioni pratiche sullo svolgimento del colloquio personale a distanza), maggio 2020.

⁽²⁹⁾ Considerando 29 DPA (rifusione); considerando 20 APR.

⁽³⁰⁾ Considerando 15 APR.



Aspetti fondamentali da ricordare

- Alcuni richiedenti LGBTIQ possono aver subito violenza, discriminazioni, minacce, crimini generati dall'odio e punizioni, che possono aver causato traumi e/o sentimenti di vergogna, sfiducia e isolamento. Questo, a sua volta, può significare che i richiedenti LGBTIQ necessitano di garanzie procedurali particolari per poter partecipare efficacemente alla procedura di asilo e presentare gli elementi necessari a comprovare la loro domanda.
- Alcuni richiedenti LGBTIQ possono avere anche altre esigenze particolari intersezionali, come ad esempio:
 - essere un minore o una persona anziana;
 - essere vittima di tortura o di altre forme gravi di violenza;
 - essere vittima della tratta di esseri umani;
 - avere disabilità fisiche o mentali o problemi di salute mentale;
 - essere un genitore singolo con figli minori.
- Non tutti i richiedenti LGBTIQ richiedono necessariamente garanzie procedurali particolari; dipende dalle circostanze individuali del caso in questione.
- È importante che i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari e/o con esigenze di accoglienza particolari siano individuati il prima possibile. Il processo di registrazione è particolarmente importante per garantire l'individuazione precoce di tali esigenze.
- Occorre acquisire informazioni sulle potenziali esigenze particolari del richiedente il prima possibile nel corso della procedura; tali esigenze devono essere immediatamente prese in considerazione durante il processo di registrazione e nel corso dell'intera procedura di esame.
- L'individuazione delle esigenze particolari e l'offerta di garanzie procedurali particolari costituiscono un processo continuo per tutta la durata del colloquio personale, dalla preparazione alla conclusione e anche oltre, ad esempio attraverso il rinvio.
- La fornitura di garanzie procedurali particolari per i richiedenti che presentano domande per motivi SOGIESC, sulla base delle loro circostanze individuali, può includere quanto segue.
 - Considerare il sesso delle persone coinvolte nella procedura.
 - Assegnare un funzionario esaminatore con una formazione adeguata.
 - Adattare il proprio stile di comunicazione.
 - Comunicare con le parti interessate pertinenti e informare il richiedente in merito a ulteriore sostegno/assistenza.



Aspetti fondamentali da ricordare

- Prendere in considerazione la possibilità di organizzare e/o consentire la presenza di una persona di sostegno.
- Garantire che la fornitura di informazioni sia adattata alle circostanze personali del richiedente.
- Se necessario, prolungare il colloquio.
- Prevedere adeguamenti procedurali.
- Evitare, per quanto possibile, di svolgere colloqui a distanza.



3. Registrazione



Il presente capitolo si concentra sulla registrazione delle domande di protezione internazionale per motivi SOGIESC e comprende informazioni su come il funzionario preposto alla registrazione può:

- individuare le domande per motivi SOGIESC sulla base degli elementi di prova o del materiale forniti dal richiedente o da altre parti;
- registrare i motivi della domanda, laddove ciò sia in linea con la prassi nazionale;
- procedere in modo appropriato alla registrazione dei richiedenti transgender, non binari o intersessuali.

In questo capitolo, i termini «registrazione» e «processo di registrazione» si riferiscono sia alla registrazione della predisposizione sia alla presentazione della domanda. A seconda della prassi nazionale, queste fasi possono verificarsi contemporaneamente ed essere integrate in un'unica fase.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per orientamenti esaurienti sul processo di registrazione nelle procedure di asilo, cfr. la pubblicazione dell'EASO [Guida pratica sulla registrazione – Presentazione di domande di protezione internazionale](#), novembre 2021.

3.1. Individuazione tempestiva delle domande presentate per motivi SOGIESC

In linea di principio, i richiedenti sono tenuti a sottoporre tutti i motivi per cui presentano domanda di protezione internazionale. Tuttavia, occorre rammentare che i richiedenti potrebbero non essere consapevoli del fatto che le caratteristiche SOGIESC, reali o percepite, sono un motivo di protezione internazionale, potrebbero non essere in grado di rivelarle o non sentirsi sicuri a farlo oppure potrebbero necessitare di più tempo o maggiore riservatezza. I richiedenti con domande di asilo per motivi SOGIESC spesso hanno subito esperienze di discriminazione, odio e violenza nei loro paesi d'origine, di transito o anche nel paese di asilo. In alcuni casi, le autorità del paese di origine sono i responsabili che perpetrano tale violenza o discriminazione. La **capacità del richiedente di presentare la propria domanda** e la consapevolezza delle proprie caratteristiche SOGIESC possono essere significativamente influenzate da queste esperienze negative, da eventuali traumi subiti, dalla vergogna o dall'omo/bi/trans/intersexofobia interiorizzata.

Le **indicazioni dei possibili motivi SOGIESC del richiedente** nella fase di registrazione potrebbero provenire anche da altri elementi di prova forniti dal richiedente stesso o da altre autorità o servizi. Potrebbero includere relazioni mediche o psicologiche/psicosociali o informazioni fornite dalle autorità di accoglienza, dai consulenti legali o dalle organizzazioni della società civile che sono già stati in contatto con il richiedente. In tali relazioni potrebbero essere incluse informazioni quali gli aspetti biologici/medici della transizione di una persona

transgender, lo status intersessuale del richiedente o la violenza subita, che potrebbe essere correlata alle sue caratteristiche SOGIESC (ad esempio, nel caso di una vittima di violenza omo/bi/trans/intersexofobica o di uno stupro «correttivo»).

Esistono alcuni tipi di prove che non dovrebbero essere raccolte o accettate e che pertanto non possono essere richieste al richiedente. Per ulteriori informazioni sulla pertinenza dei diversi tipi di prove documentali e sulle prove vietate, cfr. il capitolo [5. «Valutazione delle prove»](#) e in particolare la sezione [5.1.1.b\) «Raccolta di prove documentali e di altro tipo»](#).

3.2. Registrazione dei motivi della domanda

Sebbene tutti gli Stati membri dell'UE e i paesi associati Schengen (paesi UE+) prendano nota dei dati personali dei richiedenti durante la registrazione, i **motivi della domanda del richiedente** spesso non vengono registrati in questa fase.

La registrazione dei motivi SOGIESC in una fase iniziale consente all'autorità competente per l'asilo di prepararsi adeguatamente al colloquio personale. Ciò include prendere in considerazione le potenziali esigenze particolari del richiedente, assicurando le necessarie garanzie procedurali, compreso l'uso di tecniche di colloquio che aiutano il richiedente a esporre i motivi della sua domanda o l'assegnazione del caso a un funzionario esaminatore appositamente formato o specializzato ⁽³¹⁾. Si raccomanda di seguire questa linea d'azione se è coerente con la legislazione e le linee guida nazionali.

Registrare **accuratamente** il/i motivo/i di protezione e il/i timore/i del richiedente compresi gli elementi legati agli aspetti SOGIESC, rispecchiando esattamente le parole del richiedente. Ad esempio, il fatto che una richiedente donna affermi di avere dormito con una donna non dovrebbe essere registrato come se la richiedente fosse lesbica. Ai richiedenti dovrebbe inoltre essere concessa l'opportunità di commentare e chiarire eventuali traduzioni errate, malintesi o errori che potrebbero individuare nel registro di registrazione. Questo punto è particolarmente importante per evitare malintesi e/o incongruenze tra le dichiarazioni del richiedente nella sua registrazione e nel colloquio personale, che potrebbero influire negativamente sulla valutazione della sua credibilità. Tenere presente che le domande per motivi SOGIESC possono derivare non solo dalle caratteristiche SOGIESC proprie del richiedente, ma anche, ad esempio, da quelle che gli vengono attribuite implicitamente dalla società o dalla famiglia.

3.3. Registrazione dei dati personali dei richiedenti transgender, non binari o intersessuali

I quadri giuridici, le linee guida e le prassi nazionali possono variare in merito alle **modalità di registrazione** dei dati personali dei **richiedenti transgender, non binari o intersessuali**, in particolare quando l'identità di genere del richiedente non è coerente con i dati personali (nome, sesso/genere) registrati nei suoi documenti d'identità ufficiali.

⁽³¹⁾ Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione); articolo 13, paragrafo 7, lettera a), e articolo 13, paragrafo 8, lettera a), APR.



Al momento della registrazione dei dati personali di questi richiedenti, occorre in primo luogo acquisire dimestichezza con le prassi e le linee guida nazionali.

Se in linea con le normative e le prassi nazionali, registrare i dati personali del richiedente (nome, sesso/genere) così come sono stati presentati dal richiedente.

Nel caso in cui il quadro giuridico nazionale non consenta di registrare i dati personali del richiedente così come sono stati presentati, si raccomanda di:

- registrare nella banca dati le informazioni personali (nome, sesso/genere) presentate dal richiedente come alias, ad esempio inserendole nella sezione commenti della rispettiva voce, se possibile presso la propria autorità nazionale;
- spiegare al richiedente perché i dati personali attualmente non possono essere registrati come primari e ufficiali nel modo in cui li ha presentati;
- fornire al richiedente ulteriori informazioni sul riconoscimento legale del genere nel paese di asilo.

Assicurarsi di rivolgersi al richiedente utilizzando un approccio rispettoso e sensibile. Durante il colloquio di registrazione, ricordarsi di **rispettare l'identità di genere del richiedente** utilizzando i pronomi e il nome che usa per riferirsi a sé stesso, indipendentemente dal fatto che il nome e il genere siano registrati come tali nella banca dati. Porsi l'obiettivo di creare un clima di fiducia e apertura, instaurare un rapporto positivo ed esprimere empatia nei confronti del richiedente. Spiegare le varie fasi del processo di registrazione e assicurarsi che il richiedente comprenda su quali basi vengono registrati i dati personali. Per orientamenti più dettagliati su come instaurare un rapporto di fiducia e fornire informazioni nei casi SOGIESC, cfr. la sezione [1.1. «L'importanza della fiducia»](#).



Aspetti fondamentali da ricordare

- Può accadere che i richiedenti non si sentano sufficientemente a proprio agio per rivelare da subito la loro condizione SOGIESC. Durante la registrazione è possibile individuare indicatori del fatto che la domanda sia stata presentata per motivi SOGIESC, anche sulla base di alcuni degli elementi di prova a disposizione o presentati dal richiedente.
- Se, nel proprio contesto nazionale, si registrano i motivi della domanda nella fase di registrazione, registrare la domanda del richiedente in modo accurato.
- Durante il colloquio di registrazione, rivolgersi al richiedente con il pronome che usa per sé stesso.
- Acquisire dimestichezza con gli orientamenti nazionali su come registrare il nome, il sesso o il genere del richiedente quando la sua identità di genere non è coerente con i dati personali registrati nei documenti d'identità ufficiali. Se in linea con la prassi nazionale, registrare i dati personali del richiedente (nome, sesso/genere) così come sono stati presentati. In ogni caso, spiegare al richiedente come verranno registrati i suoi dati personali.

4. Colloquio personale



Il presente capitolo è incentrato sul colloquio personale con i richiedenti con domande per motivi SOGIESC. Include informazioni su:

- come prepararsi in modo efficiente al colloquio personale con un richiedente che presenta una domanda per motivi SOGIESC;
- la fornitura di informazioni durante la fase di avvio del colloquio personale;
- le considerazioni fondamentali su come affrontare e condurre il colloquio personale;
- i diversi temi e le dimensioni che può essere pertinente esaminare per le domande per motivi SOGIESC;
- come concludere il colloquio personale.

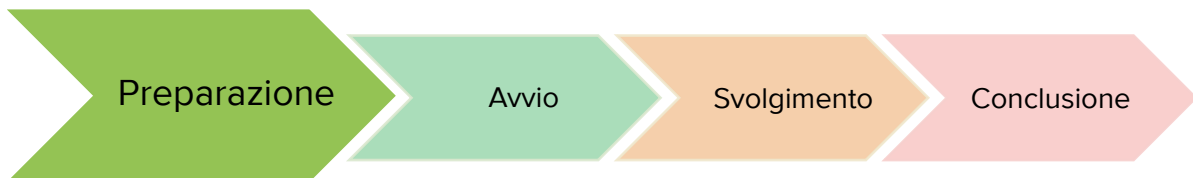


Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per informazioni più generali sul colloquio personale e sulle sue diverse fasi, cfr. la [Guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), dicembre 2014.

4.1. Preparazione del colloquio

Figura 4. Fasi del colloquio personale: preparazione del colloquio



Una preparazione adeguata consente ai funzionari esaminatori di acquisire familiarità con il caso, individuare alcuni fatti materiali ed elementi chiave del profilo del richiedente, pianificare il colloquio di conseguenza e condurre in anticipo la ricerca delle COI pertinenti. Un'accurata preparazione è essenziale anche per garantire l'individuazione di esigenze particolari e la fornitura di eventuali garanzie procedurali particolari.

4.1.1. Dimestichezza con il fascicolo del caso

Prima del colloquio personale, è importante acquisire dimestichezza con tutti i materiali e le informazioni pertinenti già disponibili nel fascicolo del richiedente ⁽³²⁾.

⁽³²⁾ Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione); articolo 13, paragrafo 7, lettera a), APR.



Modulo di iscrizione e trascrizioni o registrazioni di eventuali colloqui precedenti

Prestare attenzione alle dichiarazioni precedenti del richiedente, in particolare per quanto riguarda la sua situazione familiare, i rapporti di parentela e il motivo iniziale per cui ha lasciato il paese di origine o di dimora abituale.

Cercare attivamente eventuali indicazioni delle caratteristiche SOGIESC del richiedente. I motivi SOGIESC potrebbero apparire come «argomenti nascosti», nel senso che possono emergere come temi sottostanti alla narrazione del richiedente. Possono manifestarsi come lacune nella narrazione o il richiedente potrebbe aver tentato di rivellarli indirettamente.

Relazioni scritte da terzi

Le relazioni di terzi che potrebbero essere presentate nei casi di domande per motivi SOGIESC possono includere, ad esempio, referti medici e altri referti/relazioni di assistenti sociali, psicologi, organizzazioni della società civile o altri gruppi di sostegno, consulenti legali o persone di sostegno.

I referti medici potrebbero includere, ad esempio, informazioni su precedenti episodi di violenza subiti dal richiedente per motivi SOGIESC, sullo stato intersessuale del richiedente, sulle procedure mediche o sui trattamenti cui è stato sottoposto un richiedente intersessuale o sugli aspetti biologici/medici della transizione nel caso di una persona transgender. Tali referti/relazioni possono essere accettati se presentati dal richiedente, ma non sono obbligatori. Ricordare, tuttavia, che un referto medico non dovrebbe essere richiesto e non può mai servire come prova di per sé dell'orientamento sessuale del richiedente ⁽³³⁾. Le relazioni psicologiche che affermano di determinare l'orientamento sessuale del richiedente non possono essere richieste o utilizzate per valutare la credibilità della domanda ⁽³⁴⁾. Per ulteriori dettagli sulle prove documentali ammissibili nei casi SOGIESC, cfr. la sezione [5.1.1.b\) «Raccolta di prove documentali e di altro tipo»](#).

Altre prove documentali (se disponibili)

Ulteriori prove documentali possono includere, ad esempio, materiale audio(visivo) relativo alla vita familiare, alle relazioni, all'impegno in gruppi di sostegno LGBTIQ o all'attivismo LGBTIQ del richiedente. Va ricordato, tuttavia, che alcuni tipi di prove possono violare i diritti fondamentali del richiedente e non possono essere accettate come prove per stabilire l'orientamento sessuale del richiedente [ad esempio fotografie o video che mostrano attività sessuali o atti intimi ⁽³⁵⁾]. Per maggiori informazioni su questo punto, cfr. la sezione [5.1.1.b\) «Raccolta di prove documentali e di altro tipo»](#).

⁽³³⁾ La CGUE, 2014, [A, B, C](#), op. cit., nota [19](#), ha stabilito che l'accettazione da parte delle autorità accertanti di eventuali «test» presentati dai richiedenti per dimostrare la loro omosessualità costituirebbe una violazione dell'articolo 7 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), del 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02 (la Carta) e dovrebbe pertanto essere preclusa; l'UNHCR afferma che le prove mediche relative all'orientamento sessuale di un richiedente non dovrebbero essere utilizzate in quanto si tratta di una violazione dei diritti umani fondamentali, cfr. UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A\(2\) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati](#), 23 ottobre 2012, HCR/GIP/12/09.

⁽³⁴⁾ CGUE, [F/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal \(ex Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal\)](#), C-473/16, EU:C:2018:36, punti 71-72. La CGUE ha escluso l'uso di una relazione psicologica per valutare la credibilità dell'orientamento sessuale dichiarato da un richiedente.

⁽³⁵⁾ CGUE, 2014, [A, B, C](#), op. cit., nota [19](#). Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUA](#).

Informazioni provenienti da altre fonti pertinenti

A seconda delle prassi nazionali, consultare le banche dati o i sistemi nazionali pertinenti e le informazioni open source, compresi i social media, se pertinenti per la valutazione della domanda. Per ulteriori informazioni sull'uso di questi elementi di prova nella valutazione della credibilità, cfr. la sezione [5.2.2.b\) «Contenuti dei social media»](#).

Una volta acquisita dimestichezza con il fascicolo del caso, e sulla base delle informazioni disponibili a questo punto, **cercare di individuare i fatti materiali pertinenti** della domanda e i relativi argomenti o dimensioni che potrebbero essere pertinenti e da esaminare durante il colloquio. Per ulteriori orientamenti sull'individuazione e la formulazione dei fatti pertinenti, cfr. la sezione [5.1.2. «Individuazione e formulazione dei fatti materiali»](#).

4.1.2. Consultazione delle informazioni sul paese di origine (COI)

Prima del colloquio personale, **consultare le COI** sul trattamento delle persone (percepite come) LGBTIQ nel paese di riferimento e, se possibile e se disponibili, su argomenti più specifici potenzialmente pertinenti per il caso in questione (ad esempio il trattamento delle persone transgender nel paese di origine).

Può accadere che, anche dopo una ricerca approfondita, si trovino poche COI pertinenti o nessuna. Ricordare che **la mancanza o la scarsità di COI** non indica che i richiedenti per motivi SOGIESC non siano a rischio nel paese di origine in questione. Ciò potrebbe essere spiegato dagli atteggiamenti sociali nei confronti delle persone (percepite come) LGBTIQ nel paese in questione, dalla scarsa segnalazione delle violazioni dei diritti umani legate a motivi SOGIESC o dalle limitate capacità dei soggetti attivi nel settore dei diritti umani di monitorare e documentare tali violazioni ⁽³⁶⁾.

Inoltre, occorre essere consapevoli del fatto che le COI disponibili possono avere un **ambito di applicazione limitato**. Talvolta presentano la situazione delle persone LGBTIQ in generale in un determinato paese, senza fornire esempi particolari o informazioni su parti specifiche del paese al di fuori della capitale. Sebbene le fonti delle COI possano utilizzare un'ampia definizione delle persone LGBTIQ, le informazioni riportate potrebbero non riferirsi a tutte le persone a cui fa riferimento il termine generico, ma riguardare piuttosto solo alcuni gruppi, più comunemente gli uomini gay ⁽³⁷⁾. Le COI disponibili spesso non sono sufficientemente dettagliate per prendere in considerazione le diverse circostanze individuali e le esigenze particolari intersezionali (ad esempio sesso, genere, disabilità, situazione socioeconomica, religione, geografia, rete sociale o atteggiamenti familiari) e il loro impatto sulla situazione delle persone LGBTIQ. Nell'analizzare le COI in preparazione al colloquio, è quindi essenziale tenere conto delle circostanze individuali e delle esigenze intersezionali del richiedente che possono aver avuto un impatto sulla sua vita in quanto persona (percepita come) LGBTIQ nel suo paese di origine ed eventualmente sul rischio al momento del rimpatrio.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di fonti delle COI che potrebbero essere utili da consultare, oltre alle relazioni sulle COI pertinenti disponibili a livello nazionale.

⁽³⁶⁾ EUAA, [Country of Origin Information: Research Guide on LGBTIQ](#) (Guida alla ricerca di COI sulle persone LGBTIQ), febbraio 2023, pag. 18.

⁽³⁷⁾ EUAA, [Country of Origin Information: Research Guide on LGBTIQ](#) (Guida alla ricerca di COI sulle persone LGBTIQ), febbraio 2023, pag. 18.



Fonti delle COI utili

- Le relazioni sulle COI dell'EUAА includono anche informazioni sui diritti delle persone LGBTIQ ⁽³⁸⁾.
- La relazione annuale sull'omofobia dell'Associazione internazionale lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali (ILGA), sponsorizzata dagli Stati ⁽³⁹⁾ fornisce una panoramica globale della legislazione in materia di SOGIESC ed è un utile punto di partenza. Si raccomanda inoltre di ricercare direttamente il codice penale del paese in questione. Cfr. anche la [mappa mondiale dell'ILGA sulle leggi in materia di orientamento sessuale](#).
- Diverse organizzazioni per i diritti umani e dipartimenti governativi, quali Freedom House, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Human Rights Watch e Amnesty International pubblicano relazioni annuali e articoli, che di norma includono informazioni sui diritti delle persone LGBTIQ.
- Anche le organizzazioni nazionali della società civile (se esistono) possono aver pubblicato di recente articoli o relazioni. Si noti che in alcuni paesi queste organizzazioni potrebbero essere dissimulate come organizzazioni sanitarie o di assistenza sociale più generali.
- È anche possibile cercare informazioni sulla situazione dei diritti delle persone LGBTIQ e sulle relative violazioni dei diritti umani nel paese di origine attraverso i motori di ricerca utilizzando parole chiave semplici come «omosessualità in [paese]» o «diritti delle persone gay/lesbiche/trans/LGBT(I)(Q) in [paese]».



Pubblicazioni dell'EUAА sul tema

Per maggiori informazioni e suggerimenti pratici sulla ricerca di COI sulle diverse caratteristiche SOGIESC, consultare la pubblicazione dell'EUAА [Country of Origin Information: Research Guide on LGBTIQ](#) (Guida alla ricerca di COI sulle persone LGBTIQ), 2023.

4.2. Avvio del colloquio

Figura 5. Fasi del colloquio personale: avvio del colloquio



Un buon avvio del colloquio personale è particolarmente importante e può influenzare positivamente sia la quantità sia la qualità delle informazioni ottenute. Per orientamenti specifici su come instaurare un clima di fiducia, cfr. la sezione [1.1. «L'importanza della fiducia»](#).

⁽³⁸⁾ Tutte le relazioni sulle COI dell'EUAА sono disponibili nel [portale COI dell'EUAА](#).

⁽³⁹⁾ ILGA world, [State-Supported Homophobia – Global legislation overview update](#), edizione aggiornata, 2020.

4.2.1. Fornire informazioni

Durante l'avvio del colloquio, è importante fornire **informazioni** sul significato della **protezione internazionale**, comprese le ragioni che possono costituire motivi di asilo, a meno che tali informazioni non siano state fornite al richiedente in fasi precedenti ⁽⁴⁰⁾. In quest'ultimo caso, verificare la comprensione del richiedente durante le fasi iniziali del colloquio. Spiegare qual è lo scopo del colloquio personale. Chiarire al richiedente che occorre raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sui **motivi** per cui sta facendo domanda di protezione internazionale. Se vi sono indicazioni che le ragioni della domanda sono legate ai suoi (presunti) motivi SOGIESC, informarlo del fatto che un fondato timore di persecuzione basato sulle caratteristiche SOGIESC può costituire un motivo di asilo.

Informare il richiedente **dei suoi diritti e dei suoi obblighi** e spiegare la **struttura del colloquio** e cosa può aspettarsi ⁽⁴¹⁾. Informare il richiedente anche della **riservatezza** delle informazioni condivise e dei mezzi e dei fini di **segnalazione e registrazione** del colloquio, a seconda dei casi.

Fornire istruzioni che siano **chiare, concise e facili da capire**. Assicurarsi che il richiedente comprenda le informazioni fornite.

Il richiedente può non avere esperienze precedenti di colloquio personale. I richiedenti con domande per motivi SOGIESC possono avvertire un grado di stress particolare, data la sensibilità e il carattere intimo di alcuni aspetti che dovranno rivelare ed elaborare durante il colloquio. La condivisione delle informazioni di cui sopra può contribuire ad alleviare lo stress che possono provare e a prepararli meglio a partecipare al colloquio.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per ulteriori informazioni generali sull'avvio del colloquio personale, consultare la pubblicazione dell'EASO [La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), dicembre 2014.

4.3. Svolgimento del colloquio

Figura 6. Fasi del colloquio personale: svolgimento del colloquio



Come per altre domande, è appropriato il ricorso a un **colloquio strutturato** e all'**approccio a imbuto** ⁽⁴²⁾. Consente una **descrizione libera** da parte del richiedente nelle fasi iniziali del colloquio, seguita da un'analisi del funzionario esaminatore di ciascun fatto materiale

⁽⁴⁰⁾ EUAA, [Practical Guide on Information Provision in the Asylum Procedure](#), dicembre 2024, pagg. 57-58.

⁽⁴¹⁾ Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA (rifusione); articolo 8, paragrafo 2, APR.

⁽⁴²⁾ EASO, [La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), dicembre 2014.



individuato (o potenziale) nella **fase di verifica**. I quesiti posti sotto forma di **domande aperte** sono generalmente da preferire a quelli posti come domande chiuse, dato che l'uso di domande aperte con un ambito di applicazione progressivamente più ristretto può aiutare a ottenere maggiori dettagli se non sono forniti spontaneamente dal richiedente. È possibile utilizzare domande chiuse per verificare la propria comprensione del resoconto del richiedente o per ricevere informazioni specifiche.



Pubblicazioni dell'EUA sul tema

Per maggiori informazioni sulle tecniche di colloquio, consultare la pubblicazione dell'EASO [La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), dicembre 2014.

4.3.1. Approccio flessibile

Una caratteristica delle domande per motivi SOGIESC che pone delle sfide è la **dimensione intrinsecamente intima** alla base della domanda. Di conseguenza, il richiedente potrebbe avere difficoltà o essere reticente a rivelare e condividere pienamente le proprie esperienze. Alcuni aspetti del vissuto del richiedente possono essere di natura delicata o il richiedente potrebbe non aver mai parlato prima della sua condizione SOGIESC con qualcuno oppure potrebbe avere subito conseguenze negative dopo averla rivelata. I funzionari, a loro volta, potrebbero trovare difficile porre domande su questi aspetti, che potrebbero percepire come appartenenti a una sfera particolarmente intima della vita del richiedente o che possono apparire impalpabili.

Occorre ricordare sempre di **essere flessibili**. I richiedenti con domande per motivi SOGIESC possono trovarsi in situazioni diverse e avere narrazioni molto differenti. Prestare attenzione alle specificità di ogni richiedente e di ciascun caso e adattare il colloquio di conseguenza. Occorre considerare la situazione personale del richiedente, compresi l'età, lo status socioeconomico, il livello di istruzione e gli effetti di eventuali traumi.

Tenere presente che alcuni richiedenti possono incontrare **difficoltà nell'elaborare** spiegazioni sulle proprie caratteristiche SOGIESC e nello sviluppare e verbalizzare una riflessione su chi sono e cosa gli è successo. Per alcuni richiedenti potrebbe anche essere difficile fornire resoconti cronologici di ciò che è accaduto.

Occorre **adattare le domande alle narrazioni e alle esperienze che presenta il richiedente**. Alcuni richiedenti potrebbero aver avuto partner, mentre altri potrebbero non avere mai avuto una relazione. Taluni possono essere single, altri in un matrimonio eterosessuale, altri ancora in una convivenza gay. Alcuni possono aver iniziato solo di recente a mettere in discussione la propria identità di genere o il proprio orientamento sessuale, mentre altri possono esserne consapevoli da molto tempo. Taluni potrebbero aver rivelato ad altri la propria condizione SOGIESC in passato, mentre altri potrebbero non averlo (ancora) fatto. Alcuni richiedenti potrebbero non rivelare immediatamente che la loro condizione SOGIESC è al centro della domanda di asilo e potrebbero aver bisogno di tempo – e di impegno da parte dei funzionari per instaurare un clima favorevole – per raggiungere un livello di fiducia nei funzionari e nel sistema sufficiente per dichiararsi.

Taluni richiedenti temono persecuzioni per motivi SOGIESC, mentre altri possono essere a rischio a causa degli aspetti SOGIESC a loro attribuiti da altre persone. Alcuni richiedenti possono aver subito gravi conseguenze negative a causa delle loro caratteristiche SOGIESC effettive o percepite, mentre altri possono aver affrontato conseguenze più lievi o nulle. Queste e molte altre differenze possono influenzare la domanda del richiedente e il modo in cui ne parla.

Considerare che, quando il colloquio tocca i **sentimenti e le emozioni**, non tutte le persone, a prescindere dal loro contesto di provenienza, sono in grado di riflettere su sé stesse e di parlarne in uguale misura. Evitare anche i pregiudizi sulle emozioni che un richiedente dovrebbe provare in una determinata situazione.

Sebbene alcuni richiedenti possano affermare di aver sentito orgoglio o sollievo riguardo ad alcune delle loro esperienze, occorre essere consapevoli del fatto che potrebbero anche utilizzare parole legate alle sfere della vergogna, della stigmatizzazione, della differenza o altre espressioni per spiegare ciò che hanno provato o vissuto (cfr. anche la sezione [1.4. «L'impatto di stereotipi, supposizioni e pregiudizi»](#)).

Nei casi SOGIESC, l'**età del richiedente** può influire sul suo grado di autoconsapevolezza e sulla sua capacità di esprimere pensieri e sentimenti riguardo alla propria condizione SOGIESC. Il modo in cui il genere e la sessualità sono (o non sono) oggetto di discussione e come vengono concettualizzati in una specifica cultura può influenzare la modalità con cui una persona, durante l'infanzia, percepisce la propria sessualità o identità di genere. Inoltre, non fare ipotesi sull'età in cui una persona dovrebbe o non dovrebbe aver avuto relazioni sentimentali o sessuali, aver preso coscienza della propria condizione SOGIESC o averla rivelata. Sebbene l'adolescenza sia il periodo della vita che di solito è considerato associato (in molte culture) alla scoperta e al risveglio della sessualità e dell'identità, i processi e gli sviluppi relativi a questi aspetti possono avvenire sia prima sia molto più tardi nel corso della vita. Tenere conto di quanto sopra nel definire le linee del **colloquio** e, se e quando necessario, usare un linguaggio adatto ai bambini/ragazzi, a seconda dell'età e del livello di maturità dei richiedenti. Occorre inoltre adeguare di conseguenza la ponderazione degli indicatori di **credibilità** nella propria analisi della credibilità.

Attenersi ai termini utilizzati dal richiedente anziché introdurre nuovi termini nel colloquio per evitare il rischio di etichettare la sua esperienza. Per gli orientamenti su come comportarsi quando il richiedente utilizza termini offensivi o dispregiativi per riferirsi a sé stesso, cfr. [«Adattare il proprio stile di comunicazione»](#) nella sezione 2.3.



Pubblicazioni EUAA-IGC sul tema

Per orientamenti sull'interpretazione nei colloqui per l'asilo, consultare la pubblicazione dell'EUAA-IGC [Practical Guide on Interpretation in the Asylum Procedure](#) (Guida pratica sull'interpretazione nella procedura di asilo), febbraio 2024.

Lo stile di comunicazione deve esprimere **neutralità, empatia e contribuire a creare un clima di fiducia** con il richiedente.



Consentire al richiedente, nelle fasi iniziali del colloquio, di condividere i propri motivi per chiedere protezione internazionale attraverso una **narrazione libera** ⁽⁴³⁾ permetterà una prima comprensione del suo profilo e delle sue esperienze. Inoltre, è utile per farsi un'idea della sua capacità di verbalizzare, descrivere, raccontare e organizzare i propri pensieri. Questo aspetto è essenziale per organizzare il resto del colloquio tenendo conto di quanto già menzionato dal richiedente.

Si possono attuare diversi approcci per strutturare la **fase esplorativa** del colloquio e per sceglierne le linee di sviluppo.

I **temi** o le **dimensioni** da esaminare dipenderanno dalle specificità di ogni singolo caso. Anche la capacità del richiedente di approfondire l'una o l'altra dimensione può variare a seconda della persona. Il modo più efficace per esaminarli durante il colloquio dipenderà anche dal suo profilo e dalle circostanze del caso. Per questo motivo è necessario essere flessibili quando si affronta un colloquio per un caso con una domanda per motivi SOGIESC (cfr. la sezione [4.3.2. «Dimensioni che è potenzialmente pertinente analizzare»](#)).

Un approccio che segua il **percorso di vita del richiedente** così come questo lo presenta nella narrazione libera può essere una buona opzione nei casi in cui il richiedente riesce a organizzare la sua narrazione presentando un flusso cronologico di eventi. È possibile analizzare le esperienze dichiarate dal richiedente seguendo l'ordine degli eventi presentati in relazione al suo percorso di vita.

In questo caso l'attenzione non si concentra necessariamente sulla cronologia degli eventi e sulle loro date esatte. Il vantaggio di questo metodo è che può consentire di comprendere l'interrelazione di diversi elementi e fasi della vita del richiedente, compreso il modo in cui gli eventi e le esperienze possono avere avuto un impatto gli uni sugli altri, sulla percezione di sé del richiedente, sull'espressione della sua condizione SOGIESC o sulla percezione che ne hanno avuto gli altri nel corso del tempo.

Occorre essere consapevoli del fatto che il richiedente non può necessariamente fornire una sequenza lineare nella narrazione della sua vita. Gli aspetti SOGIESC possono essere fluidi ed evolversi. Anche le relazioni tra il richiedente e la sua famiglia o comunità e altri aspetti pertinenti per le caratteristiche SOGIESC possono svilupparsi in modo non lineare.

In altri casi, alcuni richiedenti potrebbero avere difficoltà a fornire informazioni in modo ordinato. In questa eventualità, potrebbe essere preferibile strutturare il colloquio e organizzare le domande **per argomento**.

Rammentare che i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), quali il diritto alla dignità umana, alla riservatezza e alla famiglia, devono essere rispettati. I richiedenti non dovrebbero essere sottoposti a interrogatorio dettagliato riguardo alle loro pratiche sessuali ⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴³⁾ EASO, [La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), dicembre 2014, pagg. 11-12.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. anche il considerando 42 RQ.

**Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), 2014, A, B, C ⁽⁴⁵⁾**

La Corte ha statuito che le domande relative ai dettagli delle pratiche sessuali del richiedente sono contrarie al rispetto della vita privata e familiare sancito dalla Carta. La Corte ha inoltre osservato che la presentazione di test o elementi di prova per dimostrare l'omosessualità non ha valore probatorio e violerebbe l'articolo 1 della Carta (dignità umana).

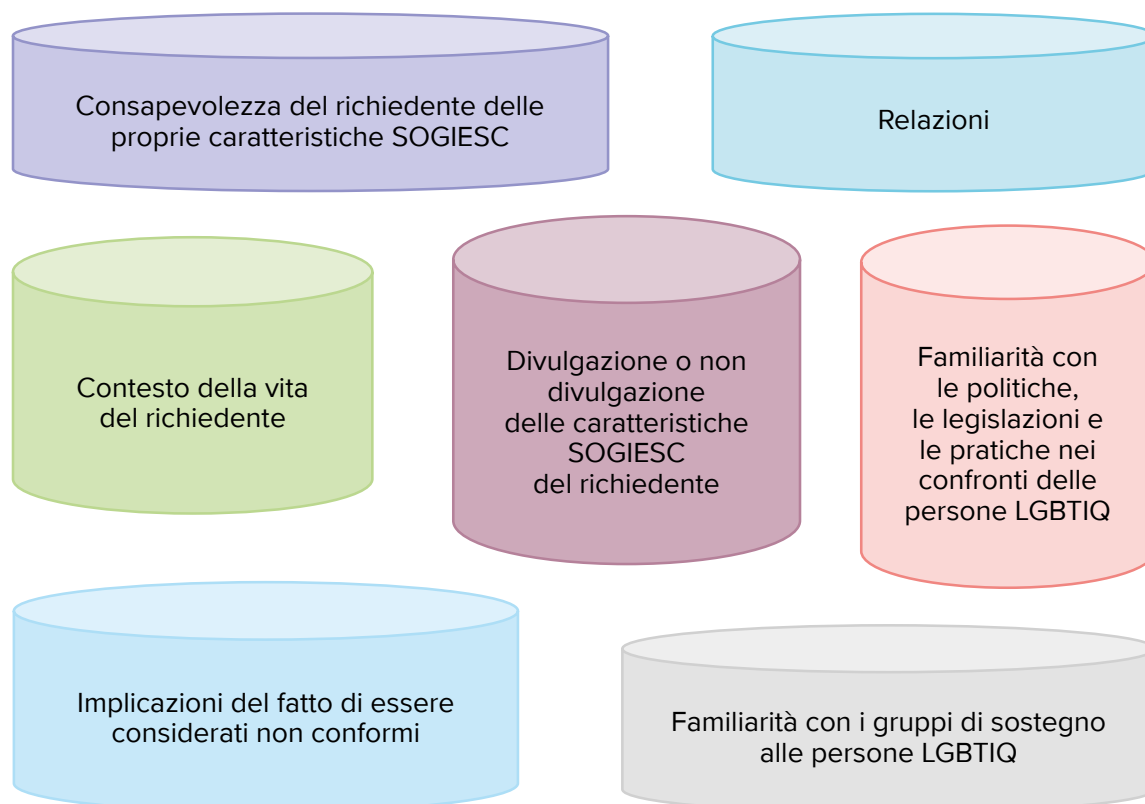
4.3.2. Dimensioni che è potenzialmente pertinente analizzare

Ci sono temi nelle domande per motivi SOGIESC che di solito è pertinente analizzare. Tuttavia, come già accennato, è necessario individuare quali dimensioni sono significative e adatte a essere esaminate a seconda della narrazione del richiedente e delle circostanze del singolo caso.

L'elenco delle dimensioni presentato in questa sezione non è esaustivo e non tutte le dimensioni sono pertinenti per tutti i casi. Nell'esaminare queste aree, raccogliere il maggior numero possibile di informazioni concrete, compresi i luoghi, gli orari e le persone coinvolte. Potrebbe essere pertinente analizzare questi temi in relazione al paese di origine, di transito o di asilo.

Esaminare, se pertinenti al caso in questione, anche altri aspetti che non sono specifici SOGIESC e che possono essere rilevanti per qualsiasi domanda, tra cui la nazionalità, il contesto di provenienza, l'istruzione, le circostanze della partenza e il viaggio verso il paese d'asilo.

Figura 7. Dimensioni che è potenzialmente pertinente analizzare



⁽⁴⁵⁾ CGUE, 2014, [A, B, C](#), *op. cit.*, nota [19](#), punto 72. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).



a) Contesto della vita del richiedente

Fattori chiave da prendere in considerazione

È importante esaminare il contesto in cui il richiedente ha vissuto nel suo paese di origine per comprendere appieno il corso della sua vita e le sue esperienze come persona LGBTIQ, in quanto persona percepita come LGBTIQ o persona che ha avuto relazioni omosessuali.

Chiarire il contesto della vita e delle esperienze del richiedente consentirà di comprendere il quadro in cui si è svolta la sua vita e i vari fatti pertinenti per la sua domanda.

Aspetti da esaminare

A seconda della domanda, può essere pertinente esaminare l'ambiente in cui il richiedente è cresciuto e ha vissuto, tra cui la sua famiglia e la relativa composizione, le case e i luoghi in cui ha vissuto, la sua scolarizzazione, il suo o i suoi (vari) ambienti di lavoro, la vita sociale ecc.

Porre domande su elementi di fatto, contesti concreti e dimensioni pertinenti per la vita del richiedente. Ad esempio, a seconda delle specificità del caso, può essere importante chiedere al richiedente la composizione del suo nucleo familiare nel corso del tempo, i rapporti che ha avuto con i vari membri della famiglia o con altre persone significative della sua vita. Può anche essere importante chiedere informazioni sul quartiere o sui quartieri e sul contesto sociale o comunitario in cui il richiedente ha vissuto nel corso della sua esistenza.

Comprendere il percorso educativo del richiedente e gli ambienti in cui ha lavorato potrebbe essere utile se alcune delle esperienze che dichiara si riferiscono a tali contesti. Anche lo status socioeconomico del richiedente, le sue abitudini e la sua vita all'interno della società in generale o delle sue cerchie ristrette nel corso degli anni possono essere pertinenti. Le relazioni del richiedente con la sua rete più stretta (che si tratti di familiari, amici, colleghi o altri) possono essere particolarmente importanti da analizzare, ad esempio per capire come il richiedente si sia sentito quando queste persone si sono comportate in un certo modo nei suoi confronti o quando ha pensato di rivelare loro la propria condizione SOGIESC.

Sarà quindi importante esaminare le esperienze pertinenti per la domanda del richiedente.

Pertinenza

Questa dimensione può essere potenzialmente pertinente per qualsiasi tipo di domanda per motivi SOGIESC, indipendentemente dal fatto che la domanda si riferisca all'orientamento sessuale, all'identità di genere o all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali.

b) Consapevolezza del richiedente delle proprie caratteristiche SOGIESC**Fattori chiave da prendere in considerazione**

L'autoconsapevolezza è il riconoscimento della propria condizione SOGIESC.

La consapevolezza di sé può avere due dimensioni: una interna, che equivale al riconoscimento interiore di sé stessi, e una esterna, che comprende il modo in cui la consapevolezza della propria condizione SOGIESC entra in relazione con l'ambiente circostante.

Occorre essere a conoscenza del fatto che la consapevolezza della propria condizione SOGIESC è qualcosa di molto personale e può essere vissuta in modo molto diverso a seconda della persona. Ad esempio, il richiedente potrebbe affermare di essere consapevole della propria condizione SOGIESC da sempre, oppure può aver vissuto gran parte della vita in modo del tutto inconsapevole e aver iniziato a rendersi conto della propria condizione SOGIESC solo più tardi. Le difficoltà nella comprensione o nell'accettazione della propria condizione SOGIESC, o i dubbi su di essa che il richiedente ha avuto nel corso del tempo, potrebbero aver reso la sua autoconsapevolezza difficile e sconvolgente. Altri richiedenti potrebbero aver associato la realizzazione dei loro aspetti SOGIESC principalmente a sentimenti positivi (ad esempio amore, desiderio, espressione di sé, autenticità ecc.) e quindi non vederla o descriverla come una lotta. Alcuni richiedenti ritengono di essere sempre stati a conoscenza della loro condizione SOGIESC e pertanto non hanno realizzato un processo cosciente di autoconsapevolezza, mentre per altri potrebbe esserci stato un processo che ha richiesto una quantità variabile di tempo. Potrebbe esserci stato un momento cruciale in cui il richiedente ha realizzato e compreso il proprio orientamento sessuale, la propria identità di genere o i propri caratteri sessuali. In altri casi, tale realizzazione e comprensione potrebbero essere state un processo graduale con virate, battute d'arresto e progressi. L'autoconsapevolezza può emergere nel paese di origine, ma anche durante il transito o nel paese di asilo. Inoltre, la condizione SOGIESC di una persona può essere fluida.

Tenere presente che ogni esperienza interiore è unica. La consapevolezza di sé può svilupparsi in modi molto diversi e attraverso fasi differenti che variano da una persona all'altra.

Nel trattare le esperienze e le percezioni personali relative alla condizione SOGIESC del richiedente occorre ricordare che le persone potrebbero non utilizzare una terminologia specifica per descrivere la loro condizione SOGIESC o potrebbero non riconoscersi in questi termini. Al contrario, potrebbero semplicemente descrivere la sensazione di rendersi conto di essere «diversi».



Aspetti da esaminare

Occorre evitare pregiudizi legati all'età in cui il richiedente ha preso coscienza di sé o relativi ai suoi sentimenti durante il processo di presa di coscienza di sé; tuttavia è possibile esaminare diversi aspetti della consapevolezza di sé del richiedente.

Gli aspetti potenzialmente pertinenti possono includere situazioni in cui il richiedente ha messo in discussione o scoperto la propria condizione SOGIESC e altri aspetti correlati, quali le circostanze o i fattori scatenanti di tali situazioni, le reazioni che ha avuto ecc.

Tenere presente che alcuni richiedenti non sono in grado di individuare momenti o situazioni specifiche in cui hanno messo in discussione la loro condizione SOGIESC o ne sono diventati coscienti (ad esempio, perché sono sempre stati consapevoli di sé). In questi casi, possono essere o non essere in grado di elaborare nei dettagli i momenti o le situazioni in cui hanno riflettuto sulla propria condizione SOGIESC e ne hanno realizzato gli aspetti.

Pertinenza

Questa dimensione può essere potenzialmente pertinente per le domande per qualsiasi motivo SOGIESC, con alcune specificità a seconda della condizione SOGIESC rivendicata. In particolare, è bene tenere presente che per le persone intersessuali può essere importante analizzare il modo in cui hanno scoperto di avere caratteri sessuali non conformi, tenendo a mente che i tratti intersessuali possono essere già evidenti alla nascita, diventare visibili solo durante la pubertà o non essere affatto evidenti.

Tenere presente che alcune domande per motivi SOGIESC non si riferiscono alla condizione SOGIESC del richiedente, ma piuttosto alle caratteristiche SOGIESC percepite da altri. In quest'ultimo caso, esaminare l'autoconsapevolezza della condizione SOGIESC effettiva del richiedente potrebbe non essere pertinente.

c) Relazioni, attrazioni, interazioni o altro

Fattori chiave da prendere in considerazione

Nella maggior parte dei casi, sarebbe opportuno esaminare le relazioni pertinenti che il richiedente potrebbe avere o avere avuto in precedenza, comprese le relazioni a lungo o a breve termine, le attrazioni, le interazioni o altro.

Il termine «relazione» è qui utilizzato con un significato globale che può assumere forme differenti e coinvolgere sfere diverse: può includere una componente sentimentale o emotiva, una componente più fisica o sessuale, o entrambe.

Occorre essere sempre consapevoli dei presupposti e delle nozioni stereotipate che si potrebbero avere sulle relazioni: ci si potrebbe aspettare una narrazione che il richiedente non fornirà semplicemente perché non ha vissuto la sua o le sue relazioni nel modo in cui si suppone (o altri suppongono) che abbia fatto o che si ritiene (o altri ritengono) che avrebbe dovuto fare. I presupposti includono, ad esempio, nozioni relative all'esistenza di una componente sia sentimentale sia sessuale in una relazione o legate all'importanza che ciascuna di queste componenti ha o dovrebbe «normalmente» avere.

Non solo è possibile che alcune persone possano attribuire maggiore importanza all'una o all'altra componente delle loro relazioni, ma anche che la stessa persona possa vivere relazioni diverse con un livello variabile di attrazione romantica, emotiva o sessuale. Questo può essere particolarmente importante da ricordare quando si ha a che fare con le domande di persone asessuali, ossia di persone che possono provare attrazione romantica o emotiva, ma che generalmente non provano attrazione sessuale (cfr. la sezione [1.4. «L'impatto di stereotipi, supposizioni e pregiudizi»](#)).

Occorre essere consapevoli che i richiedenti che dichiarano di essere gay o lesbiche oppure di provare attrazione per persone dello stesso sesso possono aver avuto nel corso della loro vita (o avere tuttora) relazioni con persone di sesso opposto con cui potrebbero essere (o essere stati) sposati e avere avuto dei figli. Potrebbero aver già chiuso la relazione, desiderare concluderla o volerla continuare.

Le persone gay e lesbiche possono avere, e a volte desiderano mantenere nel tempo, rapporti con persone di sesso opposto per vari motivi e a causa di diverse situazioni. Sarebbe importante esaminare questi motivi e situazioni durante il colloquio. Ad esempio, l'orientamento sessuale di un richiedente può essersi evoluto e sviluppato nel tempo; oppure la pressione della società a sposare una persona di sesso opposto può essere stata così forte nella vita del richiedente che, nonostante il fatto di essere gay o lesbica, ha continuato ad avere rapporti con persone di sesso opposto. Può anche accadere che una persona abbia intrattenuto rapporti eterosessuali come meccanismo di protezione e di autoconservazione o come mezzo per nascondere il proprio orientamento sessuale.

Alcuni richiedenti possono avere un passato come lavoratori del sesso o possono avere praticato sesso di sopravvivenza (scambio di sesso per soddisfare bisogni immediati come un riparo o il cibo). Ciò potrebbe aver incluso interazioni sessuali tra persone dello stesso sesso. Il richiedente potrebbe anche avere praticato attività sessuali situazionali con persone dello stesso sesso, a causa, ad esempio, di alcune circostanze sociali (scuole monosessuali, esercito, prigionia ecc.) in cui le persone possono scegliere di avere interazioni sessuali tra persone dello stesso sesso [per una definizione di attività sessuali situazionali consultare la pubblicazione [Practical guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics – Information note](#) (Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Nota informativa), capitolo 1. «SOGIESC terms and concepts» (Termini e concetti relativi alle caratteristiche SOGIESC)].



Il fatto che una persona abbia avuto interazioni sessuali o relazioni con persone dello stesso sesso non significa di per sé che sia gay o lesbica, ma può significare che potrebbe essere percepita come tale. Queste attività o relazioni, di per sé e indipendentemente dai motivi che ne stanno alla base, potrebbero anche comportare un rischio di persecuzione al rimpatrio.

Quando si esaminano eventi e situazioni di questo tipo, occorre tenere presente che il richiedente potrebbe soffrire di un trauma a causa delle sue esperienze. Il trauma può compromettere seriamente il funzionamento della memoria, limitando la capacità del richiedente di ricordare e raccontare gli eventi in modo coerente, conseguente e/o dettagliato. Introdurre gli argomenti nel corso del colloquio prima di porre domande su di essi è una tecnica che può aiutare la memoria del richiedente a concentrarsi e a ricordare le informazioni necessarie. Considerare anche che il richiedente potrebbe diffidare delle autorità (per maggiori informazioni cfr. la sezione [1.3. «L'impatto di stigmatizzazione, vergogna, sfiducia e timore»](#)).

Aspetti da esaminare

Se il richiedente ha avuto relazioni, è importante prenderle in esame e porre domande sulle circostanze e sullo sviluppo di (alcune di) queste esperienze. Tenere presente che è necessario essere sempre flessibili e adattarsi a ogni caso. Se il richiedente ha avuto molte relazioni, ci si potrebbe concentrare su quelle più pertinenti per il caso, a seconda degli elementi trattati dal richiedente nella sua narrazione dei fatti. Le relazioni a breve termine possono essere pertinenti per la domanda tanto quanto le relazioni (o le interazioni) a lungo termine. Prestare attenzione a non svalutare le relazioni a breve termine nel modo in cui si formulano le domande.

Può essere importante esaminare le relazioni che si sono sviluppate non solo nel paese di origine, ma anche nel contesto del transito e nel paese di asilo.

Tenere sempre presente che il richiedente potrebbe non avere avuto alcuna relazione nella sua vita. In questi casi, è possibile concentrarsi sulle attrazioni o sulle brevi interazioni, se sono state menzionate.

Anche se le domande sui dettagli delle pratiche sessuali devono essere evitate, ci sono potenzialmente diversi aspetti delle relazioni del richiedente che possono essere esaminati. Si potrebbe essere in grado di raccogliere informazioni sufficienti ponendo al richiedente domande aperte sulle sue relazioni e incoraggiando una narrazione libera. Gli aspetti potenzialmente pertinenti includono informazioni sull'altra persona o sulle altre persone coinvolte nella relazione, su come il richiedente le ha conosciute, su come il loro rapporto ha avuto inizio o si è sviluppato, su come la relazione si è svolta nell'ambito della famiglia o della società e sulle eventuali implicazioni che ha avuto per il richiedente in termini di sicurezza o di divulgazione della propria condizione SOGIESC.

Nell'esaminare le relazioni che i richiedenti che dichiarano di essere gay o lesbiche hanno/hanno avuto con persone del sesso opposto, occorre dare prova di apertura mentale, evitando supposizioni o stereotipi e adottando una modalità non giudicante (cfr. anche la sezione [1.4. «L'impatto di stereotipi, supposizioni e pregiudizi»](#)). Ad esempio, se pertinente, si potrebbe analizzare come è nato il rapporto, perché il richiedente ha iniziato una relazione che non corrispondeva al suo orientamento sessuale (se ne era già consapevole), l'evoluzione della relazione: com'è stato o com'è (dal punto di vista pratico ed emotivo) essere in questa relazione; se il partner era a conoscenza del suo orientamento sessuale e come ha gestito questo aspetto e la relazione stessa; in che modo il richiedente gestisce la relazione senza che il partner sia a conoscenza del suo orientamento sessuale nonché come il richiedente è stato percepito dalla propria famiglia, comunità o società.

Nessuna domanda sulle pratiche sessuali!

Per rispetto della dignità del richiedente e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, come stabilito dalla CGUE, non devono essere poste domande relative a dettagli sulle pratiche sessuali ⁽⁴⁶⁾.

Quando il richiedente presenta spontaneamente dei dettagli sulle pratiche sessuali, è necessario rimanere neutrali nel proprio atteggiamento non verbale e spiegare al richiedente che tali dettagli non sono necessari. Si può quindi reindirizzare il colloquio su altri temi o, se pertinente, esaminare le circostanze degli incontri narrati dal richiedente invece dei dettagli sulle pratiche sessuali in sé.

Pertinenza

Questa dimensione può essere potenzialmente pertinente per le domande relative a qualsiasi persona con caratteristiche SOGIESC e non solo per i richiedenti che dichiarano di essere attratti o di aver avuto rapporti con persone dello stesso sesso. Ad esempio, le dichiarazioni sui rapporti che hanno avuto i richiedenti trans o intersessuali possono costituire informazioni rilevanti per stabilire la credibilità dell'identità o delle caratteristiche sessuali dichiarate, nonché potenzialmente per valutare il rischio al momento del rimpatrio.

⁽⁴⁶⁾ CGUE, 2014, [A, B, C](#), *op. cit.*, nota [19](#), punto 64. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#); cfr. anche il considerando 42 RQ.



d) Divulgazione o non divulgazione della condizione SOGIESC del richiedente

Fattori chiave da prendere in considerazione

Può essere pertinente esaminare la divulgazione o la non divulgazione della condizione SOGIESC del richiedente ad altri.

Tenere presente che la condizione SOGIESC del richiedente può essere nota ad altri non solo attraverso una divulgazione volontaria e diretta da parte del richiedente. Potrebbe anche essere giunta a conoscenza attraverso voci o sospetti, oppure involontariamente se il richiedente si trova in situazioni o assume comportamenti che vengono interpretati come rivelatori o indicativi della sua condizione SOGIESC. Può anche essere perché qualcun altro rivela le caratteristiche SOGIESC del richiedente contro la sua volontà. A seconda del modo in cui avviene la divulgazione, occorre adattare la serie di domande del colloquio per trattare gli aspetti più pertinenti.

Va considerato che la divulgazione ha una dimensione interiore (come il richiedente ha vissuto interiormente il processo di divulgazione, includendo potenzialmente il processo di decisione di divulgare queste informazioni e le sue ragioni per farlo, o la sua reazione alla rivelazione se non è stata opera sua). Ha anche una dimensione esterna (come il richiedente ha vissuto e gestito la situazione rispetto all'ambiente circostante, compresi – a seconda dei casi – la famiglia, gli amici, i colleghi, la comunità, le autorità ecc.).

Rammentare che la divulgazione può essere avvenuta nel paese di origine del richiedente, così come nei paesi di transito o nel paese di asilo, a seconda del caso.

In alcuni casi, la divulgazione potrebbe non essere ancora avvenuta e il richiedente può fare riferimento alla sua condizione SOGIESC per la prima volta durante il colloquio. I motivi possono essere molteplici e non esiste una ragione giusta o sbagliata in sé. Considerare che in queste situazioni potrebbe essere particolarmente difficile per il richiedente aprirsi e rispondere alle domande. Questi colloqui devono essere gestiti con notevole sensibilità. Lasciare al richiedente tempo e spazio sufficienti per sentirsi a proprio agio nel parlare della propria condizione SOGIESC.

Aspetti da esaminare

Se il richiedente dichiara che altri sono venuti a conoscenza della sua condizione SOGIESC, potrebbe essere importante esplorare la modalità e il contesto di come ne sono venuti a conoscenza e le conseguenze per il richiedente.

Si potrebbe essere in grado di raccogliere informazioni sufficienti ponendo al richiedente domande aperte in merito alla divulgazione delle sue caratteristiche SOGIESC ad altri. Gli aspetti potenzialmente pertinenti possono includere il processo decisionale alla base della divulgazione delle caratteristiche SOGIESC, i motivi alla base della tempistica della divulgazione, o le circostanze in cui la loro condizione SOGIESC è stata altrimenti rivelata o è diventata nota, o quando sono emerse voci su una presunta condizione SOGIESC. Anche le implicazioni e le conseguenze che la divulgazione ha avuto, nonché la reazione del richiedente a questo aspetto, possono essere pertinenti da analizzare.

Se il richiedente non ha ancora rivelato la propria condizione SOGIESC, è possibile esaminare le ragioni di questa scelta. Mantenere una mente e un atteggiamento aperti.

Pertinenza

Questa dimensione potrebbe essere potenzialmente pertinente per qualsiasi domanda per motivi SOGIESC di una persona. Tuttavia, per le domande per presunti motivi SOGIESC attribuiti al richiedente, la questione della rivelazione della propria condizione SOGIESC non sarebbe di norma pertinente. Potrebbe invece essere importante analizzare gli aspetti che appaiono evidenti delle presunte caratteristiche SOGIESC del richiedente, ad esempio come è accaduto che il richiedente abbia iniziato a essere percepito come persona con determinate caratteristiche SOGIESC, da chi e se questa percezione è stata diffusa o condivisa con altri.

e) Implicazioni del fatto di essere considerati non conformi

Fattori chiave da prendere in considerazione

In tutte le società, esistono norme prevalenti ossia quelle che sono più ampiamente condivise dai loro membri. Queste norme spesso non accettano o tollerano le diverse caratteristiche SOGIESC o non sono inclusive nei loro confronti. Di conseguenza, i richiedenti LGBTIQ sono frequentemente considerati non conformi alle norme che regolano i contesti sociali, religiosi o politici da cui provengono o in cui vivono. Le persone con diverse caratteristiche SOGIESC e le persone non LGBTIQ che hanno rapporti omosessuali possono spesso essere considerate non conformi. Ciò significa che spesso la famiglia, la comunità o la società non tollera le diverse caratteristiche SOGIESC che non corrispondono alla norma prevalente o accettata.

Di conseguenza, i richiedenti possono presentare difficoltà derivanti dalla mancanza di accettazione, dalla discriminazione da parte della famiglia, della comunità e della società o dalla criminalizzazione da parte delle autorità del paese di origine.



Essere considerati non conformi può portare le persone a diventare vittime di atti perpetrati a loro danno, che possono assumere varie forme tra cui violenza fisica o psicologica, derisione, molestie, umiliazione, stigmatizzazione, ostracismo, discriminazione, interventi o trattamenti medici forzati, trattenimento ecc. Possono verificarsi in molti contesti, tra cui il circolo familiare, il quartiere, sul lavoro, nei servizi pubblici, nelle comunità religiose o nelle istituzioni mediche oppure essere commessi dalle autorità statali. Anche le conseguenze di tali comportamenti sono diverse e possono includere danni fisici, traumi psicologici, esclusione sociale, difficoltà economiche e problemi di salute. Possono avere un impatto concreto sulla vita dei richiedenti, ad esempio costringendoli a porre fine alla loro attività lavorativa, a lasciare la propria casa o essere esclusi dalla famiglia o dalla comunità religiosa.

Durante il colloquio, occorre prestare attenzione nella formulazione di domande sul modo in cui la condizione SOGIESC del richiedente si rapporta ai codici morali, religiosi o sociali ai quali aderisce. Assicurarsi di formulare le domande in modo che non possano essere percepite come in contrasto con la posizione morale, etica o religiosa delle caratteristiche SOGIESC del richiedente. Ciò è particolarmente importante quando si affronta il credo religioso del richiedente; a seconda della formulazione della domanda, le domande che chiedono informazioni sulla disapprovazione delle caratteristiche SOGIESC del richiedente da parte della sua comunità religiosa possono dare l'impressione che il funzionario esaminatore concordi con tale disapprovazione religiosa.

Prestare particolare attenzione nel formulare le domande relative alla disapprovazione. Prendere in considerazione la possibilità di farle precedere da un'avvertenza che il fatto di rivolgere domande non implica la formulazione di alcun giudizio. Si tenga presente inoltre che, sebbene possa essere interessante comprendere come il richiedente percepisce personalmente l'interazione tra la sua condizione SOGIESC e la religione che professa, sapere come vive/ha vissuto e come affronta/ha affrontato tale interazione può essere un aspetto pertinente in alcuni casi, ma non in altri.

Aspetti da esaminare

Il trattamento da parte degli altri, o la semplice conoscenza e comprensione del fatto che la propria condizione SOGIESC non è o non sarebbe accettata dagli altri, può avere un impatto sulle emozioni e sui comportamenti della persona. Può essere importante esaminare cosa significava o cosa significhi ora per il richiedente essere considerato non conforme e l'impatto che ciò ha avuto o ha su di lui e sui suoi comportamenti, azioni o decisioni.

Potrebbe anche essere utile esaminare le considerazioni e i pensieri del richiedente su cosa significherebbe nel suo caso vivere o tornare in questo ambiente, sulle sue relazioni (se ce ne sono) e sulla possibilità di vivere la sua vita in modo autentico.

Sarebbe pertinente analizzare le difficoltà o le sofferenze subite dal richiedente, non solo per stabilire la credibilità della sua domanda, ma anche per raccogliere informazioni utili per la valutazione del rischio da condurre. Gli aspetti potenzialmente pertinenti includono le circostanze e i dettagli dell'evento o degli incidenti, i soggetti coinvolti, le conseguenze per il richiedente e le sue reazioni, altre possibili implicazioni che si sono verificate, l'eventuale sostegno ottenuto ecc. Se il richiedente ha acquisito consapevolezza della sua condizione SOGIESC prima di lasciare il paese d'origine, si potrebbe esaminare come si è adattato per evitare la divulgazione e/o prevenire i problemi, se questo è pertinente nel suo caso.

Se l'aspetto religioso è pertinente per il caso, ad esempio perché il richiedente o un suo parente è una figura religiosa, o perché sostiene che la sua condizione SOGIESC ha avuto implicazioni nel modo in cui la sua comunità religiosa si è comportata nei suoi confronti, non bisognerebbe affrontarlo mettendo in discussione la possibilità di praticare o credere in una religione ed essere LGBTIQ allo stesso tempo. Si potrebbe invece esaminare, quale aspetto pertinente per il caso specifico, l'aspetto sociale dell'appartenenza religiosa in termini di partecipazione del richiedente a pratiche o obblighi religiosi all'interno della comunità, i possibili vincoli connessi alla condizione SOGIESC del richiedente nell'ambito del suo impegno e i relativi effetti sul richiedente. Si potrebbero inoltre esaminare le relazioni del richiedente con i propri correligionari, la visibilità personale e la posizione del richiedente all'interno della comunità e i suoi potenziali sforzi per mantenere una posizione positiva indipendentemente dalla sua condizione SOGIESC.

Pertinenza

Questa dimensione può essere potenzialmente pertinente per le domande per qualsiasi motivo SOGIESC. Se il richiedente non ha rivelato la propria condizione SOGIESC o non è stato percepito come LGBTIQ, si può comunque cercare di capire se ha elaborato timori su come la società, la comunità, la famiglia o altri reagirebbero se ne venissero a conoscenza.

f) Familiarità con la comunità, le associazioni o i gruppi LGBTIQ locali

Fattori chiave da prendere in considerazione

Molti richiedenti non hanno familiarità con le reti LGBTIQ. Ciò può avvenire per diverse ragioni, tra cui il fatto che non ne esistano a livello locale, che operino in clandestinità o che il richiedente non ne sia a conoscenza o non possa accedervi. Può anche darsi che abbia deciso di non accedervi, ad esempio perché non era interessato ad avvicinarsi o a conoscerli, per timore o per altri motivi.

Come per molte altre dimensioni, potrebbe essere pertinente esaminare questo aspetto in relazione al paese di origine e al paese (o ai paesi) di transito o di asilo, a seconda del caso specifico.



Aspetti da esaminare

Qualora il richiedente non avesse familiarità con le reti LGBTIQ, potrebbe essere importante esaminare le ragioni di tale situazione.

Se il richiedente ha un certo livello di familiarità con le comunità, le associazioni o i gruppi di sostegno LGBTIQ esistenti nel suo contesto locale, può essere importante analizzare perché e come ne è venuto a conoscenza, qualsiasi coinvolgimento abbia avuto e come questo abbia influito sulla sua persona e sulla sua vita.

Pertinenza

Questa dimensione può essere potenzialmente pertinente per le domande per qualsiasi motivo SOGIESC.

g) Familiarità con le politiche, la legislazione e le pratiche nei confronti delle persone e dei gruppi LGBTIQ

Fattori chiave da prendere in considerazione

Non tutti i richiedenti hanno necessariamente familiarità con le politiche, le legislazioni o le prassi relative agli aspetti SOGIESC. Anche se lo sono, il livello di conoscenza e comprensione può variare notevolmente o le informazioni di cui dispongono possono non essere del tutto corrette. Questo potrebbe essere vero per vari motivi, tra cui il livello di istruzione del richiedente, il grado di esposizione a gruppi di sostegno LGBTIQ, l'età e l'autoconsapevolezza della propria condizione SOGIESC.

Aspetti da esaminare

Se il richiedente ha almeno una certa conoscenza delle politiche, delle normative o delle pratiche relative alla condizione SOGIESC, è possibile esaminarle durante il colloquio. Sarebbero pertinenti informazioni quali il modo in cui è venuto a conoscenza di una determinata politica, legislazione o prassi.

In questo caso, potrebbe essere pertinente esaminare questa dimensione in relazione al paese di origine e al paese (o ai paesi) di transito o di asilo, a seconda delle specificità del caso.

Pertinenza

Questa dimensione può essere potenzialmente pertinente per le domande per qualsiasi motivo SOGIESC.

4.4. Conclusione del colloquio

Figura 8. Fasi del colloquio personale: conclusione del colloquio



Alla conclusione del colloquio di un caso basato su motivi SOGIESC, occorre seguire le stesse norme e le stesse fasi che si applicano a qualsiasi colloquio personale.



Pubblicazioni dell'EUA sul tema

Per una guida dettagliata sulla conclusione del colloquio, consultare la pubblicazione dell'EASO [La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), dicembre 2014.

Occorre assicurarsi che **tutti gli aspetti pertinenti** della domanda siano stati trattati e chiedere al richiedente se desidera aggiungere altre informazioni.

Nel caso di domande per motivi SOGIESC, potrebbe essere necessario assicurare il richiedente sulla **riservatezza** del colloquio anche nelle sue fasi conclusive. Inoltre, i richiedenti che presentano una domanda per motivi SOGIESC possono esitare a rivelarlo durante il colloquio. Se nel corso del colloquio o nelle fasi precedenti della procedura sono state ricevute indicazioni sul fatto che il richiedente potrebbe avere presentato una domanda per motivi SOGIESC che non ha rivelato, ribadire la riservatezza del colloquio può aiutare a facilitare la divulgazione di tali motivi. È fondamentale che queste informazioni siano fornite in modo non meccanico, spiegando chiaramente e apertamente al richiedente che cosa significa riservatezza.

A seconda del caso in questione, è importante che il richiedente riceva informazioni sui **servizi di sostegno**, medico, psicologico o di altro tipo, comprese le associazioni LGBTIQ. A seconda della prassi nazionale, si potrebbero fornire direttamente queste informazioni al richiedente nell'ambito della fornitura di informazioni standard e/o su richiesta. Un'altra opzione è comunicare con le autorità o le organizzazioni di accoglienza o con altre autorità o organizzazioni competenti in modo che forniscano le informazioni pertinenti al richiedente o lo rinviino ai servizi competenti per l'assistenza. Comunicare eventuali esigenze specifiche individuate alle parti interessate pertinenti, se necessario e solo con il consenso informato del richiedente, conformemente alla prassi nazionale. Le parti interessate potrebbero includere gli attori responsabili dell'accoglienza e della sistemazione del richiedente, nonché altri attori responsabili della valutazione e dell'intervento relativi alle sue necessità, ad esempio il personale sanitario e gli assistenti sociali responsabili.

Registrare sempre **le esigenze particolari del richiedente** nelle banche dati pertinenti o comunicarle in altro modo all'autorità accertante, affinché possano essere prese in considerazione nell'esame della domanda, in particolare nella valutazione delle prove e nelle fasi decisionali della procedura di asilo.



Nel caso di richiedenti non binari, trans e intersessuali, fornire **informazioni sul genere che sarà utilizzato nella decisione** sulla loro domanda di protezione internazionale, in conformità con le leggi o i regolamenti in vigore nel paese di asilo.



Aspetti fondamentali da ricordare

- Preparare il colloquio acquisendo dimestichezza con le informazioni disponibili nel fascicolo del caso e con le COI.
- Durante la fase di avvio, cercare di stabilire un clima di fiducia. Fornire tutte le informazioni necessarie in modo chiaro per quanto riguarda la protezione internazionale, i diritti e le responsabilità del richiedente e lo scopo e la struttura del colloquio.
- Utilizzare l'approccio a imbuto: lasciare spazio al richiedente per esprimere la sua domanda attraverso una narrazione libera prima di iniziare la fase di verifica.
- Individuare e utilizzare uno stile di colloquio adatto al singolo caso durante la fase di verifica, seguendo il corso della vita del richiedente o una tecnica tematica per argomento.
- Utilizzare un approccio flessibile come indicato di seguito.
 - Ricordare che alcuni richiedenti possono avere difficoltà a elaborare la propria condizione SOGIESC o a verbalizzare sentimenti ed emozioni.
 - Accertarsi che la propria comunicazione verbale e non verbale esprima neutralità, empatia e contribuisca a creare fiducia.
 - Attenersi ai termini utilizzati dai richiedenti per evitare di etichettare sia loro stessi sia le loro esperienze.
 - Adattare le domande alle narrazioni e alle esperienze descritte dal richiedente.
- Di seguito sono riportate le dimensioni o i temi che, a seconda delle specificità di ciascun caso, potrebbe essere pertinente analizzare.
 - Contesto della vita del richiedente, ad esempio famiglia, residenza, scolarizzazione, ambiente di lavoro, vita sociale ecc.
 - Consapevolezza da parte del richiedente della propria condizione SOGIESC. Il momento e il modo in cui una persona acquisisce consapevolezza della propria condizione SOGIESC può non essere un processo lineare e varia molto da persona a persona. La condizione SOGIESC può essere fluida.
 - Rapporti che ha (o che potrebbe aver avuto) il richiedente. Possono essere stati molti o nessuno, possono includere una componente emotiva o sessuale; i richiedenti lesbiche e gay possono avere (o avere avuto) rapporti con persone di sesso opposto e i richiedenti etero possono avere (o avere avuto) rapporti con persone dello stesso sesso nonostante il loro orientamento sessuale, ad esempio comportamenti sessuali situazionali.



Aspetti fondamentali da ricordare

- Non si devono porre domande sulle pratiche sessuali.
- Possibilità che il richiedente riveli la sua condizione SOGIESC o che questa venga rivelata da altri. Il richiedente potrebbe non aver ancora rivelato ad altri la sua condizione SOGIESC e, in alcuni casi, la percezione della sua condizione SOGIESC potrebbe essere pertinente.
- Implicazioni dell'essere considerati non conformi alle norme prevalenti nella società o nel contesto di riferimento.
- Familiarità con la comunità, le associazioni o i gruppi LGBTIQ. Molti richiedenti non hanno familiarità con tali organizzazioni.
- Familiarità con le politiche, la legislazione e le pratiche riguardanti le persone LGBTIQ. I diversi richiedenti hanno un diverso livello di conoscenza e consapevolezza.
- Durante la fase di conclusione, assicurarsi che siano stati trattati tutti gli aspetti pertinenti della domanda; ribadire al richiedente il principio di riservatezza se necessario e registrare eventuali esigenze particolari. Nel caso di un richiedente non binario, transessuale o intersessuale, informarlo dei dati personali (nome, genere/ sesso) che saranno utilizzati nella decisione.



5. Valutazione delle prove



La valutazione delle prove può essere definita come il metodo principale per stabilire o accettare i fatti pertinenti di un caso individuale tramite il processo di esame e confronto degli elementi probatori disponibili ⁽⁴⁷⁾.

Nella procedura di asilo, spesso i richiedenti non sono in grado di presentare molti elementi di prova a sostegno della loro domanda, oltre alle proprie dichiarazioni. Questo è particolarmente evidente per i richiedenti con domande per motivi SOGIESC, che per loro natura riguardano la sfera privata della vita di una persona e, quindi, difficilmente possono essere stabiliti attraverso prove documentali.

Alla luce di quanto sopra, l'adozione di un approccio strutturato alla valutazione degli elementi di prova è importante per ridurre il rischio di una valutazione soggettiva e distorta e per facilitare il raggiungimento di una decisione motivata, solida e coerente.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per maggiori informazioni su come condurre la valutazione delle prove nelle domande di asilo, consultare la pubblicazione dell'EUAA [Practical Guide on Evidence and Risk Assessment](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio), gennaio 2024, sezione «Key elements of evidence assessment» (Elementi chiave della valutazione delle prove).

Questo capitolo fornisce informazioni su come il funzionario esaminatore può:

- raccogliere elementi di prova nei casi SOGIESC, compresa la raccolta di dichiarazioni in modo adeguato alle circostanze SOGIESC e la raccolta di prove documentali e di altri tipi di prove in una domanda per motivi SOGIESC;
- individuare e formulare i fatti materiali nei casi SOGIESC:
 - comprendere la ragione per cui è importante nelle domande per motivi SOGIESC non prendere in considerazione l'individuazione dei fatti materiali in modo troppo restrittivo;
 - in che modo e per quale ragione occorre tenere conto delle circostanze individuali del richiedente;
 - perché, nel formulare i fatti materiali, è importante rispecchiare il modo in cui il richiedente li ha presentati;
- valutare la credibilità delle dichiarazioni del richiedente, delle prove documentali e delle COI nei casi SOGIESC.

⁽⁴⁷⁾ EUAA, [Practical Guide on Evidence and Risk Assessment](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio), gennaio 2024, sezione «Key elements of evidence assessment» (Elementi chiave della valutazione delle prove).

5.1. Raccolta di informazioni

Figura 9. Fasi principali della valutazione degli elementi di prova: raccolta di informazioni



La valutazione degli elementi di prova inizia con la raccolta di informazioni. Tale processo si articola in diverse fasi: acquisizione degli elementi di prova, individuazione dei fatti materiali e collegamento di tutti gli elementi di prova a uno o più fatti materiali.

5.1.1. Raccolta di elementi di prova

Durante l'esame di una domanda, il richiedente e l'autorità competente in materia di asilo hanno l'**obbligo di cooperare**: il richiedente **presentando quanto prima tutti gli elementi** necessari per motivare la sua domanda e l'autorità **indagando** e valutando gli elementi pertinenti della domanda.

Nelle domande per motivi SOGIESC, nell'ambito dell'obbligo di indagine, è particolarmente importante individuare tempestivamente eventuali esigenze specifiche di garanzie procedurali particolari derivanti dalla condizione SOGIESC del richiedente o da altre esigenze che si intersecano e rispondere adeguatamente a tali esigenze.

Per maggiori informazioni sulle esigenze particolari, cfr. le sezioni [2.1. «Condizione SOGIESC ed esigenze particolari»](#) e [2.2. «Individuazione delle esigenze particolari»](#).



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per maggiori informazioni sull'obbligo di cooperazione, consultare la pubblicazione dell'EUAA [Practical Guide on Evidence and Risk Assessment](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio), gennaio 2024, sezione 1.1. «Collect evidence» (Raccogliere le prove).

a) Raccolta delle dichiarazioni

Le dichiarazioni sono di solito la principale, se non l'unica, fonte di prova nei casi SOGIESC. Nella preparazione e nello svolgimento del colloquio personale, al fine di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, seguire gli orientamenti contenuti nel capitolo [4. «Colloquio personale»](#). È particolarmente importante essere consapevoli delle problematiche che possono derivare dalla difficoltà del richiedente a condividere informazioni su alcuni



argomenti sensibili. Per maggiori dettagli su come creare un clima favorevole, cfr. la sezione [1.1. «L'importanza della fiducia»](#). Occorre essere consapevoli di possibili pregiudizi, ipotesi o stereotipi e di altri fattori di distorsione che possono avere un impatto sul responsabile del colloquio e sul colloquio stesso (cfr. la sezione [5.2.4. «Fattori di distorsione»](#) e la sezione [1.4. «L'impatto di stereotipi, supposizioni e pregiudizi»](#)). Per ulteriori orientamenti su come utilizzare le tecniche di comunicazione per creare un ambiente inclusivo, consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Elementi trasversali](#), capitolo 3. «Comunicazione inclusiva e creazione di spazi sicuri».

Il richiedente è tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari ⁽⁴⁸⁾. Ciò detto, la misura in cui i richiedenti con domande per motivi SOGIESC dovrebbero adempiere a tale obbligo quando si tratta di rivelare informazioni sulla loro condizione SOGIESC ed esperienze correlate dovrebbe essere presa in considerazione, tenendo debitamente conto delle loro circostanze personali e della delicatezza dell'argomento.

Inoltre, come in qualsiasi esame delle domande di protezione internazionale, il funzionario esaminatore che raccoglie le prove dovrebbe assicurarsi che al richiedente sia stata data sufficiente opportunità di chiarire eventuali incongruenze apparenti, questioni di plausibilità o la mancanza di informazioni sufficienti. Infine, concentrarsi sull'individuazione della causa o delle cause di eventuali incongruenze o mancanza di dettagli per determinare in che misura questi ultimi debbano essere considerati un indicatore negativo di credibilità. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo debitamente conto delle circostanze personali del richiedente o di qualsiasi altro fattore che possa influire sulla sua capacità di motivare la domanda, in modo da poterne valutare adeguatamente l'impatto sulla valutazione della credibilità.

b) Raccolta di prove documentali e di altro tipo

Per le domande per motivi SOGIESC, è importante tenere conto del fatto che (nella maggior parte dei casi) i richiedenti non possono fornire prove documentali o di altro tipo conclusive in merito alla loro condizione SOGIESC.

Quando un richiedente presenta documenti o altri elementi di prova a sostegno della sua condizione SOGIESC, esistono considerazioni specifiche su **che tipo di prove documentali devono essere accettate e valutate** e quale peso può essere dato ai diversi tipi di prove documentali.

- **Gli esami medici o i risultati di test** volti a stabilire l'orientamento sessuale non possono essere richiesti né accettati dai funzionari (o da chiunque altro nell'autorità di asilo) come prova; **i referti psicologici** che forniscono un'indicazione sull'orientamento

⁽⁴⁸⁾ Articolo 4, paragrafo 1, direttiva qualifiche (rifusione) [DQ (rifusione)]; articolo 4, paragrafo 1, RQ e articolo 28, paragrafo 6, APR.

sessuale del richiedente non possono essere utilizzati per valutare la credibilità dell'orientamento sessuale di una persona ⁽⁴⁹⁾.

Nel caso di richiedenti transgender che affermano di aver iniziato o completato la loro transizione, la prova medica di un intervento medico per la conferma del genere o di un trattamento ormonale può corroborare il loro racconto. In questi casi, è possibile accettare tali documenti o chiedere se il richiedente li possiede. Se presentati, questi documenti possono essere utilizzati come elementi di prova. Lo stesso vale per le prove mediche di condizioni congenite o di caratteristiche biologiche o per gli interventi medici per i richiedenti intersessuali. Tuttavia, l'assenza di tali prove mediche non può, di per sé, avere un impatto negativo sulla valutazione della credibilità.

- **Prove documentali quali fotografie o video di atti intimi o nudità** (espliciti o meno) non possono essere richieste né accettate dalle autorità e non possono essere utilizzate per valutare la credibilità dell'orientamento sessuale di una persona. Ciò costituirebbe una violazione della dignità personale. Si osservi che «autorizzare o accettare un tipo di prove del genere avrebbe un effetto incentivante nei confronti di altri richiedenti e equivarrebbe, di fatto, a imporre a questi ultimi prove siffatte» ⁽⁵⁰⁾.
- **Altri tipi di fotografie o video** (ossia immagini che non mostrano atti sessuali o intimi) presentati a sostegno dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere del richiedente possono essere accettati ma non richiesti. Questo materiale, se presentato, dovrebbe essere preso in considerazione nella valutazione della credibilità.
- Anche **post o articoli** (ad esempio articoli online o di giornale) possono essere presentati dal richiedente a sostegno di qualsiasi fatto materiale, compresi, ad esempio, la sua condizione SOGIESC o eventi che potrebbero provocare un rischio in caso di rimpatrio.
- La ricerca da **fonti aperte** potrebbe aiutare a reperire informazioni che non sono state presentate dal richiedente, ad esempio sullo stato civile/relazionale o sulla storia del richiedente, sui problemi passati o sulle attività LGBTIQ in cui il richiedente si è impegnato. Potrebbe anche aiutare a verificare o a trovare un contesto più ampio per le informazioni o le prove presentate dal richiedente.

⁽⁴⁹⁾ In CGUE, 2014, [A, B, C](#), *op. cit.*, nota [19](#), ai paragrafi 59-66, la Corte ha chiarito che le prove sulle attività sessuali e i test volti a stabilire l'orientamento sessuale di una persona non possono essere utilizzati dalle autorità. Nella sentenza della CGUE del 25 gennaio 2018, [F/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal \(ex Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal\)](#), C-473/16, EU:C:2018:36, punti 71-72, la CGUE ha parimenti precluso l'uso di una relazione psicologica per valutare la credibilità dell'orientamento sessuale dichiarato di un richiedente. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUA](#). In entrambe le sentenze, la CGUE fa riferimento alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (*op. cit.*, nota [33](#)), e in particolare ad articoli quali il diritto al rispetto della dignità umana (articolo 1, CEDU; articolo 1 della Carta dell'UE), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8, CEDU; articolo 7 della Carta dell'UE) e la proibizione assoluta di tortura e trattamenti inumani o degradanti (articolo 3, CEDU; articoli 3 e 4 della Carta dell'UE). Da notare anche CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, [Minister voor Immigratie en Asiel/X, Y, e Z/Minister voor Immigratie en Asiel](#), cause riunite da C199/12 a C201/12, EU:C:2013:720, punto 76 e punto 3 della sentenza. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUA](#). Il considerando 42 RQ afferma che «[p]er quanto riguarda specificamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere, i richiedenti non dovrebbero essere sottoposti a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle loro pratiche sessuali».

⁽⁵⁰⁾ CGUE, 2014, [A, B, C](#), *op. cit.*, nota [19](#), punto 66. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUA](#).



5.1.2. Individuazione e formulazione dei fatti materiali

I **fatti materiali** sono (presunti) fatti e circostanze correlati a uno o più elementi costitutivi della definizione di rifugiato ⁽⁵¹⁾ o di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ⁽⁵²⁾ e costituiscono la parte essenziale della domanda ⁽⁵³⁾.

a) Individuare i fatti materiali

Sebbene i fatti materiali debbano essere collegati agli elementi costitutivi della definizione di rifugiato o di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nelle domande per motivi SOGIESC è importante non prendere in considerazione l'individuazione dei fatti materiali in modo troppo restrittivo. In altri termini, **assicurarsi di non trascurare fatti** che a prima vista potrebbero sembrare irrilevanti ai fini della protezione internazionale, mentre a una valutazione più attenta potrebbero rivelarsi fatti pertinenti. Ad esempio, se un richiedente trans dichiara di aver lasciato il proprio paese perché non riusciva a guadagnarsi da vivere, bisogna fare attenzione a non liquidare troppo facilmente questo fatto come non pertinente per la richiesta solo perché a prima vista non sembra essere correlato ai criteri di ammissibilità. Potrebbe essere che il richiedente non abbia opportunità di lavoro o accesso all'assistenza sanitaria e all'alloggio perché è trans. In questo caso, sia l'identità trans che la discriminazione subita costituirebbero fatti materiali ⁽⁵⁴⁾. Analogamente, anche i precedenti rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso possono costituire fatti materiali, nonostante il richiedente non sia o non si identifichi come gay, lesbica o bisessuale. Il fatto che si siano svolte attività sessuali tra persone dello stesso sesso potrebbe di per sé generare un rischio in caso di rimpatrio.

Assicurarsi di **esaminare criticamente tutti gli elementi di prova disponibili** – dichiarazioni e documenti – per individuare correttamente un fatto materiale ed evitare di dedurre i fatti senza esaminarli pienamente. Ad esempio, se un richiedente presenta un referto medico attestante di essere stato sottoposto a procedure di conferma del genere, ciò non significa sempre che il richiedente sia trans o si identifichi come tale. In alcuni contesti, i richiedenti possono essere stati costretti a sottoporsi a trattamenti o procedure mediche come «misure correttive» (ad esempio transizione di genere correttiva per uomini gay o persone intersessuali).

Inoltre, qualsiasi fatto che possa comportare (o che abbia comportato) l'attribuzione di determinate caratteristiche SOGIESC al richiedente dovrebbe essere individuato come fatto materiale pertinente per la domanda.

Infine, nell'individuare i fatti materiali, occorre tenere conto delle **circostanze personali** del richiedente ⁽⁵⁵⁾. Quando le circostanze personali possono potenzialmente aumentare il rischio

⁽⁵¹⁾ Ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, convenzione sui rifugiati; articolo 2, lettera d), DQ (rifusione); articolo 3, paragrafo 5, RQ.

⁽⁵²⁾ Ai sensi dell'articolo 2, lettera f) e dell'articolo 15, DQ (rifusione), dell'articolo 3, paragrafo 6, e dell'articolo 15 RQ.

⁽⁵³⁾ Articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione) e articolo 34, paragrafo 2, APR.

⁽⁵⁴⁾ Ricordare che l'individuazione dei fatti materiali non comporta la valutazione giuridica in quanto tale. Pertanto, la questione se la discriminazione sia così grave da costituire una persecuzione deve essere valutata in una fase successiva del processo decisionale.

⁽⁵⁵⁾ Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), DQ (rifusione); articolo 34, paragrafo 2, lettera d), APR.

di persecuzione o di danno grave, devono essere individuate ed esplicitate nella formulazione del fatto materiale, per indicare la loro pertinenza e costituire l'oggetto di una valutazione di credibilità.



Pubblicazioni dell'EUA sul tema

Per orientamenti più dettagliati sulle circostanze personali nella valutazione delle prove, consultare la pubblicazione dell'EUA [*Practical Guide on Evidence and Risk Assessment*](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio), gennaio 2024, sezione 1.2.1.d, «Consider the applicant's personal circumstances surrounding the material facts» (Considerare le circostanze personali della richiedente in relazione ai fatti sostanziali).

Infine, occorre tenere presente che i fattori potrebbero sorgere dopo la partenza dal paese di origine (il che potrebbe rendere il richiedente un **rifugiato *sur place***) ⁽⁵⁶⁾. Nuovi fatti materiali potrebbero persino emergere durante il trattamento e/o la valutazione della domanda di asilo. Ad esempio, il richiedente potrebbe sottoporsi a un intervento di conferma del proprio genere o iniziare una relazione omosessuale durante la procedura di asilo. Pertanto, finché la valutazione non è stata completata, potrebbero essere individuati, aggiunti alla domanda e inclusi nella valutazione nuovi fatti materiali.

Nelle domande per motivi SOGIESC, è inoltre particolarmente importante assicurarsi che tutti i (potenziali) fatti pertinenti della domanda siano stati esaminati durante il colloquio personale.

b) Individuare i fatti materiali

Nella **formulazione dei fatti materiali**, è importante rispecchiare il modo in cui il richiedente li ha presentati. In altre parole, è necessario attenersi alla situazione o all'evento descritto dal richiedente.

Nei casi SOGIESC ciò è particolarmente importante in quanto gli orientamenti sessuali, le identità di genere, le espressioni di genere e i caratteri sessuali possono essere percepiti e vissuti in modi diversi e presentano molte sfumature. Pertanto, i modi in cui un richiedente definisce sé stesso e la propria condizione SOGIESC possono non rientrare in categorie specifiche o «predefinite». Un richiedente potrebbe inoltre non identificarsi esplicitamente utilizzando la terminologia inclusa nell'acronimo LGBTIQ. Ciò dovrebbe riflettersi nella formulazione dei fatti materiali al fine di stabilire la base necessaria per una corretta valutazione della credibilità.

⁽⁵⁶⁾ Articolo 5 DQ (rifusione); articolo 5 RQ.



Esempio

Di seguito è riportato un esempio di una formulazione errata che non rispetta il modo in cui il richiedente ha presentato il fatto sostanziale, seguita da una formulazione corretta.

Sintesi delle dichiarazioni del richiedente

Una giovane donna del paese X ha raccontato al funzionario esaminatore di aver avuto una relazione sessuale con un'altra donna. Questo è l'unico rapporto che abbia mai avuto. La richiedente non si è definita in termini di orientamento sessuale in nessun momento del colloquio.

Formulazione del fatto materiale

- ☐ La richiedente è lesbica.
- ☒ La richiedente è una donna che ha avuto una relazione sessuale con un'altra donna.

5.2. Valutazione della credibilità

Figura 10. Fasi principali della valutazione delle prove: valutazione della credibilità



La valutazione della credibilità è il processo di **analisi di tutti gli elementi di prova pertinenti** attraverso l'uso di criteri e indicatori specifici al fine di stabilire in modo individuale, imparziale e obiettivo quali fatti materiali possano essere accettati in una domanda di protezione internazionale. Le prove pertinenti sono costituite principalmente dalle dichiarazioni del richiedente, dalle prove documentali e dalle COI.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per maggiori informazioni sulla valutazione della credibilità in generale, consultare la pubblicazione dell'EUAA [Practical Guide on Evidence and Risk Assessment](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio), gennaio 2024, sezione 2, «Step 2. Credibility assessment» (Fase 2. Valutazione della credibilità).

5.2.1. Valutazione delle dichiarazioni del richiedente

La valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente per i casi basati su motivi SOGIESC viene condotta utilizzando **indicatori di credibilità** simili a quelli di qualsiasi altra domanda: il livello di dettaglio e specificità delle dichiarazioni del richiedente, la loro coerenza interna, consistenza e plausibilità, nonché la coerenza di tali dichiarazioni con tutte le altre prove legate al fatto materiale in esame (credibilità interna) e la loro coerenza con le COI (credibilità esterna).

Anche la plausibilità può essere un criterio valido, ma dovrebbe essere applicata con cautela e nei limiti della sua definizione. La plausibilità indica ciò che è possibile o credibile in relazione a informazioni generalmente accettate, quali le leggi della fisica o la successione verosimile degli eventi. Le considerazioni sulla plausibilità non dovrebbero basarsi su congetture e supposizioni o preconcetti soggettivi. Ad esempio, il fatto che il richiedente abbia avuto un incontro omosessuale nella casa di famiglia non può essere considerato non plausibile solo perché questo comportamento appare irrazionale, in quanto avrebbe potuto esporre il richiedente a rischi se la famiglia lo avesse colto in flagrante.

Quando si applicano gli indicatori di credibilità, tutti i **fattori individuali e circostanziali** che possono portare a distorsioni devono essere considerati in relazione al loro possibile impatto sulla capacità del richiedente di motivare la propria domanda. Devono inoltre essere presi in considerazione per quanto riguarda la capacità del funzionario esaminatore di valutare la domanda in modo imparziale e obiettivo. Fare attenzione alle proprie supposizioni e assicurarsi che non influenzino le aspettative in termini di sufficienza dei dettagli forniti dal richiedente o della loro plausibilità. Cfr. anche sezione [5.2.4 «Fattori di distorsione»](#).



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per orientamenti più dettagliati, consultare la pubblicazione dell'EUAA [Practical Guide on Evidence and Risk Assessment](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio), gennaio 2024, sezione 2.2, «Assess the statements of the applicant against credibility indicators» (Valutare le dichiarazioni del richiedente in base agli indicatori di credibilità).

In quest'ottica, le richieste di asilo per motivi SOGIESC possono tuttavia sollevare **problemi specifici nella valutazione della credibilità**. Di seguito sono riportati alcuni punti che potrebbe essere necessario includere nell'analisi della credibilità.

Autoidentificazione

L'**autoidentificazione** è un'indicazione della condizione SOGIESC del richiedente. Tuttavia, i richiedenti che si autoidentificano come LGBTIQ – proprio come in altri tipi di domande – dovranno comunque comprovare la loro domanda con dichiarazioni dettagliate, coerenti e plausibili relative alle loro caratteristiche SOGIESC e ad altri elementi di prova a loro disposizione ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁷⁾ CGUE, 2014, [A, B, C](#), *op. cit.*, nota [19](#), punto 49. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).



Al contrario, la **manca**za di **auto**identificazione non deve essere necessariamente considerata un indicatore dell'assenza di motivi SOGIESC o del fatto che gli vengano attribuite determinate caratteristiche SOGIESC. I motivi per cui un richiedente non ha raggiunto la fase di autoidentificazione, non si identifica con i termini comunemente usati per parlare di diverse caratteristiche SOGIESC oppure non si identifica come persona LGBTIQ in quanto tale possono essere molteplici.

Diversità delle esperienze e varietà delle circostanze personali

In modo simile alla strutturazione del colloquio personale (cfr. la sezione [4.3.1. «Approccio flessibile»](#)), nel valutare la credibilità delle dichiarazioni del richiedente nei casi di domande per motivi SOGIESC, prendere in considerazione la **diversità delle esperienze** che possono avere i richiedenti e la **varietà delle circostanze personali** del caso in questione. Ogni persona percepisce, sperimenta e vive la propria condizione SOGIESC in un modo personale, che può essere diverso per ciascuno. Gli eventi o le situazioni legate alle caratteristiche SOGIESC possono avere un significato diverso per ogni persona ed esercitare un'influenza a vari livelli. I richiedenti con un contesto di provenienza simile possono comunque identificarsi in modi diversi, possono aver avuto esperienze differenti e possono incentrare la loro domanda e la loro narrazione su dimensioni di diverso tipo.

Nei casi SOGIESC, l'**età del richiedente** può influire sul suo grado di autoconsapevolezza e sulla sua capacità di esprimere pensieri e sentimenti riguardo alla propria condizione SOGIESC. La modalità con cui il genere e la sessualità sono (o non sono) argomenti di discussione e come vengono concettualizzati in una specifica cultura può influenzare il modo in cui una persona intende la propria sessualità o identità di genere. Inoltre, non fare ipotesi sull'età in cui una persona dovrebbe o non dovrebbe aver avuto relazioni sentimentali o sessuali, aver preso coscienza della propria condizione SOGIESC o averla rivelata. Sebbene l'adolescenza sia il periodo della vita che di solito è considerato associato (in molte culture) alla scoperta e al risveglio della sessualità e dell'identità, i processi e gli sviluppi relativi a questi aspetti possono avvenire sia prima sia molto più tardi nel corso della vita. Anche i richiedenti più anziani possono avere difficoltà a rivelare la loro condizione SOGIESC, ad esempio a causa di una maggiore esposizione alla discriminazione, alla stigmatizzazione ecc. Le persone che si rendono conto della loro condizione SOGIESC e/o che l'accettano in un secondo momento della vita possono inoltre temere di non essere ritenute credibili. Tenere conto di quanto sopra nel condurre la valutazione della credibilità.

I **fatti materiali** da individuare e per i quali effettuare un'analisi di credibilità saranno diversi a seconda dei casi. Si potrebbe presumere che una certa dimensione sia pertinente per il caso in questione sulla base del profilo del richiedente che si ha di fronte. Tuttavia, se non è pertinente per il caso del richiedente in questione e se quest'ultimo non presenta tale dimensione a sostegno della sua domanda, non si tratta di per sé di un indicatore negativo di credibilità. Ad esempio, se un richiedente gay dichiara di non aver mai avuto una relazione gay, ciò non è di per sé un indicatore negativo della credibilità del suo orientamento sessuale. Per valutare la credibilità del fatto che è gay, sarà necessario analizzare altre dichiarazioni pertinenti sulla base dei consueti criteri di credibilità interna ed esterna e di plausibilità, a seconda dei casi. Per individuare le dichiarazioni pertinenti su un fatto materiale, fare riferimento alle dimensioni emerse durante il colloquio, come la scoperta o la divulgazione

della condizione SOGIESC. Per maggiori dettagli sulle dimensioni eventualmente pertinenti, cfr. la sezione [4.3.2. «Dimensioni che è potenzialmente pertinente analizzare»](#).

Valutazione della credibilità in modo individualizzato e sensibile

Come già osservato, per comprovare la domanda di asilo per motivi SOGIESC, al richiedente viene spesso richiesto di rivelare e commentare alcune delle sue esperienze private più intime. Occorre tenere presente questo aspetto nel condurre la valutazione della credibilità e nell'applicare gli indicatori di credibilità. Nei casi SOGIESC è particolarmente importante sottolineare che la valutazione della credibilità deve avvenire **«in modo individuale e dimostrando sensibilità»** ⁽⁵⁸⁾.

Divulgazione tardiva

La divulgazione tardiva nei casi SOGIESC non dovrebbe di per sé influenzare negativamente le conclusioni sulla credibilità dell'orientamento sessuale dichiarato dal richiedente.



CGUE, 2014, A, B, C ⁽⁵⁹⁾

[...] considerata la delicatezza delle questioni relative alla sfera personale di un individuo e, segnatamente, alla sua sessualità, non si può concludere che quest'ultimo manchi di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità.

Il RQ affronta anche la questione della divulgazione tardiva dell'orientamento sessuale del richiedente e le relative conclusioni sulla credibilità.



Considerando 28 del regolamento qualifiche (RQ)

L'autorità accertante non dovrebbe stabilire che il richiedente non è attendibile per il semplice motivo che il suo asserito orientamento sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione, a meno che non sia evidente che il richiedente stia semplicemente cercando di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterà il suo rimpatrio.

I richiedenti LGBTIQ, che non si conformano agli standard cisnormativi o eteronormativi delle loro società, hanno spesso un'esperienza di lunga data di emarginazione, discriminazione, stigmatizzazione, violenza o di vita nel timore costante di «essere scoperti» o di repressione continua di alcune parti della loro identità.

⁽⁵⁸⁾ UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9](#), 2012, op. cit., nota 33, punto 62.

⁽⁵⁹⁾ CGUE, 2014, A, B, C, op. cit., nota 19, punto 69. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).



La consapevolezza e la scoperta da parte del richiedente della propria condizione SOGIESC

Il modo in cui un richiedente ha vissuto la consapevolezza o la scoperta della sua condizione SOGIESC potrebbe essere diverso dall'esperienza di un'altra persona, anche se entrambe condividono un contesto simile (cfr. la sezione [4.3.2. «Dimensioni che è potenzialmente pertinente analizzare»](#)). L'assenza di una lotta interna, o la mancata individuazione di un momento o di una situazione specifica in cui il richiedente ha preso coscienza della propria condizione SOGIESC non sono indice di mancanza di credibilità.

Conoscenza della situazione di altre persone con le stesse caratteristiche SOGIESC, delle disposizioni di legge e delle reti di sostegno LGBTIQ

Il livello di conoscenza dei richiedenti in merito alla situazione delle persone con le loro stesse (o con diverse) caratteristiche SOGIESC, alle relative disposizioni giuridiche e alle reti di sostegno alle persone LGBTIQ esistenti può variare. Per definire il livello di informazioni che ci si può aspettare, occorre considerare le specificità del singolo caso. Ad esempio, alcuni richiedenti possono conoscere la situazione delle persone con diverse caratteristiche SOGIESC solo nella loro comunità, mentre altri possono conoscere la situazione a livello nazionale. In un altro esempio, i richiedenti che sono attivisti LGBTIQ probabilmente dispongono di maggiori conoscenze rispetto ai richiedenti che non si sono mai rivolti a un'organizzazione LGBTIQ. Anche le circostanze personali del richiedente, come il suo livello di istruzione, possono avere un impatto sulla sua conoscenza e comprensione degli elementi di cui sopra.

La mancanza o la scarsità di familiarità/coinvolgimento del richiedente con le reti o i gruppi LGBTIQ oppure la nulla o limitata conoscenza delle disposizioni giuridiche (penali) non dovrebbero necessariamente essere considerate un indicatore negativo di credibilità, a meno che il profilo e l'esperienza del richiedente non rendano ragionevole un determinato livello di conoscenza dell'uno o dell'altro (ad esempio un attivista LGBTIQ esperto e ben istruito che lo presenta come uno degli elementi della sua domanda). Occorre valutare le dichiarazioni del richiedente in base agli indicatori di credibilità.

Relazioni con persone di sesso opposto

I richiedenti gay o lesbiche possono avere (o avere avuto) relazioni con persone di sesso opposto per una serie di motivi (per maggiori informazioni cfr. la sezione [4.3.2. «Dimensioni che è potenzialmente pertinente analizzare»](#)). Essere (o essere stati) impegnati in relazioni o matrimoni con persone di sesso opposto oppure avere figli, pur essendo lesbiche o gay, non dovrebbe essere considerata un'incoerenza in sé. Tuttavia, le dichiarazioni relative a tali relazioni sono di solito pertinenti nella valutazione della credibilità e devono essere valutate alla luce delle dichiarazioni relative all'orientamento sessuale. Pertanto, potrebbe essere necessario valutare se vi siano incoerenze o incongruenze nel resoconto del richiedente su questi argomenti e sui relativi fatti materiali.

Dichiarazioni dettagliate sulle attività e le pratiche sessuali

Le dichiarazioni dettagliate sulle attività e sulle pratiche sessuali non dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione della credibilità. Può darsi che i richiedenti stessi concentrino l'attenzione, in misura maggiore o esclusivamente, sugli aspetti sessuali delle loro

relazioni o sulla sfera sessuale della propria condizione SOGIESC, oppure che si soffermino maggiormente o esclusivamente sulla sfera romantica. In ogni caso, la spiegazione del perché non sono o si sentono meno interessati all'una o all'altra sfera, perché e in che modo le pratiche sessuali o le emozioni sono importanti per loro, se questo è stato diverso in passato e la loro visione del futuro riguardo alle relazioni, può essere pertinente nella valutazione della credibilità.

Praticare una religione

Le religioni o le autorità religiose possono adottare una posizione su specifici aspetti SOGIESC. È possibile raccogliere informazioni al riguardo tramite le COI. Occorre essere consapevoli delle proprie convinzioni rispetto alla propria religione e ai relativi insegnamenti e norme riguardanti le diverse caratteristiche SOGIESC.

Si noti che se il richiedente dichiara di credere in una religione o di praticare una religione che in genere non è favorevole o tollerante nei confronti di caratteristiche SOGIESC simili alle sue, ciò non dovrebbe essere considerata un'incoerenza in quanto tale. Va valutato se ci sono incoerenze o incongruenze nel racconto del richiedente dei fatti materiali pertinenti, tenendo conto dei principi generali dell'analisi della credibilità.

Si tenga inoltre presente che la posizione ufficiale di una religione nei confronti di alcune caratteristiche SOGIESC può non essere necessariamente applicata (appieno) nella pratica da una particolare comunità. È necessario valutare la pertinenza delle informazioni disponibili sull'argomento per il singolo caso.

Capacità di esprimere pensieri e sentimenti

Nel condurre la valutazione della credibilità, considerare che alcuni richiedenti potrebbero essere più a loro agio e in grado di raccontare le proprie esperienze ed esprimere pensieri e sentimenti su questioni intime e personali rispetto ad altri richiedenti. Nel determinare il livello di dettaglio, chiarezza, coerenza e profondità che ci si può ragionevolmente aspettare dalle dichiarazioni del richiedente, è importante essere consapevoli delle sue circostanze personali e contestuali e di altri fattori che possono determinare una distorsione (cfr. la sezione [5.2.4. «Fattori di distorsione»](#) e la sezione [1.2. «L'impatto del contesto culturale, sociale e linguistico»](#)). Si noti che quando si esaminano le circostanze personali e contestuali del richiedente, fattori quali il livello di istruzione o lo status sociale non sono necessariamente indicativi della capacità del richiedente di parlare di sentimenti ed emozioni (romantici). Ad esempio, non tutte le persone provenienti da un contesto universitario sono necessariamente brave ad esprimere le proprie emozioni.

5.2.2. Valutazione delle prove documentali

La fonte principale di prove nei casi SOGIESC è costituita dalle dichiarazioni del richiedente (per maggiori informazioni cfr. la sezione [5.2.1. «Valutazione delle dichiarazioni del richiedente»](#)). Tuttavia, un richiedente può presentare prove documentali quali immagini, tessere di appartenenza di organizzazioni di sostegno alle persone LGBTIQ o dichiarazioni scritte di terzi.



Tutte le prove documentali presentate dovranno essere esaminate rispetto al loro **valore probatorio**, ossia la misura in cui tali prove sono in grado di corroborare il fatto o i fatti materiali a cui si riferiscono, sulla base di una serie di criteri. Si noti che in ogni caso, un elemento di prova documentale, di per sé, non sarà conclusivo in merito alla credibilità di un fatto sostanziale, ma dovrà essere analizzato in relazione alle altre prove (comprese le dichiarazioni del richiedente e le COI).

È possibile trarre conclusioni sul valore probatorio delle prove documentali valutando diversi elementi nel documento in questione, tra cui:

- **pertinenza** (se e quanto strettamente si riferisce a un fatto materiale);
- **esistenza** (possibilità che il documento sia stato rilasciato dall'autore dichiarato);
- **contenuto** (ad esempio contraddizioni all'interno del documento, contraddizioni con le dichiarazioni del richiedente, precisione, presenza di elementi essenziali o periferici, fonte);
- **natura** (ad esempio originale/copia, condizione);
- **autore** (ad esempio chi, a quale titolo, oggettività);
- **forma** (ad esempio le componenti formali e il modo in cui sono strutturate).



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per maggiori informazioni sulla valutazione delle prove documentali e di altro tipo, consultare la pubblicazione dell'EUAA [*Practical Guide on Evidence and Risk Assessment*](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio), gennaio 2024, sezione 2.1. «Assess documentary and other evidence» (Valutare le prove documentali e di altro tipo).

I paragrafi che seguono si concentrano su questioni relative alla valutazione delle prove documentali e di altro tipo che sono specificamente pertinenti nei casi SOGIESC.

a) Testimonianze di terzi

Talvolta terze parti, tra cui familiari, partner, gruppi di interesse, testimoni, organizzazioni della società civile e professionisti, come gli assistenti sociali, possono presentare dichiarazioni a sostegno della domanda del richiedente. Come per le dichiarazioni del richiedente stesso (e per tutti gli altri elementi di prova pertinenti ai fatti materiali), le dichiarazioni di terzi devono essere esplicitamente e debitamente prese in considerazione. Occorre trarre una conclusione sul valore probatorio di ciascuno di questi documenti sulla base dei criteri summenzionati.

È particolarmente importante valutare **in quale veste** l'autore sta fornendo la propria testimonianza e valutarne l'obiettività. Pertanto, dovrebbero essere presi in considerazione l'autore della dichiarazione di terzi, il motivo o i motivi alla base dell'emissione di una dichiarazione e il contenuto del documento. Le considerazioni che seguono possono essere pertinenti a questo proposito.

- Le dichiarazioni (positive o negative) rilasciate da **fonti sconosciute o anonime** hanno normalmente un peso limitato perché non è possibile stabilirne l'autore (e quindi l'affidabilità, l'obiettività, la motivazione ecc.).

- Alle testimonianze che forniscono **informazioni di prima mano** dovrebbe essere dato maggiore peso rispetto alle dichiarazioni basate su informazioni di seconda mano.

Ad esempio, se un membro di un gruppo di sostegno LGBTIQ afferma di aver visto il richiedente partecipare a vari eventi organizzati da questo gruppo di sostegno LGBTIQ, tale dichiarazione avrà in genere un peso maggiore rispetto a quella di chi afferma che gli è stato detto (dal richiedente stesso o da qualcun altro) che il richiedente ha partecipato agli eventi. In ogni caso, le prove non avranno alcun peso conclusivo e dovrebbero essere analizzate insieme a tutti gli altri elementi di prova disponibili e pertinenti che possono essere correlati a un fatto materiale.

- Le dichiarazioni di terzi che sono **semplicemente un'espressione di sostegno o un'affermazione delle caratteristiche SOGIESC del richiedente**, senza alcuna informazione fattuale, avranno in genere poco o nessun peso.

Tuttavia, se le testimonianze contengono informazioni fattuali aggiuntive o nuove, tali elementi dovranno essere oggetto di ulteriori indagini e dovranno comunque essere valutate insieme alle dichiarazioni del richiedente.

Le dichiarazioni di terzi, anche se estese e provenienti da una fonte affidabile e indipendente, non esonerano il richiedente dall'obbligo di motivare la domanda mediante dichiarazioni (orali).

b) Contenuti dei social media

Occorre essere consapevoli che i contenuti acquisiti dai funzionari o presentati dal richiedente attraverso i **social media** presentano problematiche specifiche. I social media possono includere piattaforme di social networking, app di incontri online, blog e piattaforme di condivisione video. I contenuti disponibili sugli account dei social media generalmente non sono sviluppati con lo stesso rigore di ricerca e con gli stessi processi editoriali dei media tradizionali o di altre fonti. Tali contenuti sono anche spesso generati dagli utenti. Tenere presente che l'identità dell'autore del post e degli account privati sui social media può essere facilmente rubata. Le informazioni sui social media possono essere soggette a modifiche rapide, anche per quanto riguarda il loro contenuto e le impostazioni sulla privacy, ossia se sono pubbliche o private.

Occorre essere consapevoli del fatto che i richiedenti possono nascondere o non rivelare la loro condizione SOGIESC sui social media e possono anche utilizzare profili sui social media per rappresentare una condizione SOGIESC «conforme». Pertanto può esserci un rischio più elevato, rispetto ad altre fonti di informazione, che tale materiale sia impreciso, parziale, intenzionalmente fuorviante o dubbio. Tenere conto di questo aspetto quando si valuta il valore probatorio di tale materiale e lo si utilizza nella propria valutazione della credibilità. Come per tutti i casi, se emergono incongruenze tra le informazioni raccolte attraverso i social media o attraverso ricerche da fonti aperte, al richiedente deve essere data l'opportunità di chiarire le proprie dichiarazioni.



Pubblicazioni dell'EUA

Per maggiori informazioni cfr. la pubblicazione dell'EUA [Practical Guide on Evidence and Risk Assessment](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio), gennaio 2024, sezione 2.1.4.c) «Content gathered through social media» (Materiale acquisito tramite i social media).

c) Referti medici

Come indicato nella sezione [5.1.1.b\) «Raccolta di prove documentali e di altro tipo»](#), i richiedenti possono presentare referti medici che attestino i trattamenti o le procedure mediche che hanno subito, compresi, ad esempio, gli interventi di riattribuzione chirurgica del sesso.

Tali referti medici possono essere presi in considerazione nella valutazione della credibilità del fatto materiale cui sono collegati nel caso in esame (cfr. la sezione [5.1.2.a\) «Individuare i fatti materiali»](#)). Il fatto materiale a cui queste prove possono essere collegate potrebbe essere diverso, a seconda di come il richiedente si autoidentifica o a seconda della richiesta a sostegno della quale ha presentato tali documenti. Ad esempio, nel caso in cui il richiedente dichiara di essere gay e sia stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico «correttivo», nella valutazione della credibilità del fatto che è stato sottoposto a tale intervento potrebbe essere preso in considerazione un referto medico che attesti un intervento di riattribuzione chirurgica del sesso. In un altro caso, un referto medico attestante un intervento di riattribuzione chirurgica del sesso potrebbe corroborare l'affermazione in base alla quale il richiedente si autoidentifica come donna transgender. Rammentare che i risultati delle prove e degli esami medici volti a stabilire l'orientamento sessuale di una persona, comprese le valutazioni psicologiche, non possono essere utilizzati per valutare la credibilità dell'orientamento sessuale di una persona ⁽⁶⁰⁾.

Occorre essere consapevoli del fatto che i richiedenti transgender potrebbero non aver subito (o non aver iniziato) alcun trattamento o alcuna procedura di conferma del loro genere, sia per scelta personale sia per altri motivi, pertanto può accadere che non presentino alcun referto medico. Questo non deve essere considerato un indicatore di credibilità negativo per quanto riguarda la loro identità di genere.

d) Mancanza di prove documentali

In generale, l'**assenza di prove documentali** relative alla condizione SOGIESC non dovrebbe necessariamente condurre a trarre conclusioni negative in merito alla credibilità ⁽⁶¹⁾. Come menzionato all'inizio del presente capitolo, i richiedenti nella procedura di asilo spesso non sono in grado di presentare molte prove che siano diverse dalle loro dichiarazioni, a sostegno della loro domanda. Ciò vale in particolare per i richiedenti che presentano domande per motivi SOGIESC.

Tuttavia, il funzionario esaminatore dovrebbe valutare se il richiedente ha adempiuto all'obbligo di motivare la sua domanda. Per ulteriori informazioni, cfr. la sezione [5.1.1. «Raccolta di elementi di prova»](#).

⁽⁶⁰⁾ CGUE, 2014, [A, B, C](#), op. cit., nota [19](#), punti 59-66; CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, [F/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal \(ex Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal\)](#), C-473/16, EU:C:2018:36.

⁽⁶¹⁾ Articolo 4, paragrafo 5, DQ (rifusione) e articolo 4, paragrafo 5, RQ.

5.2.3. Valutazione delle informazioni sul paese d'origine

Sebbene le COI siano spesso fondamentali per la valutazione della credibilità dei fatti materiali di una domanda di protezione internazionale, la misura in cui possono sostenere la valutazione di un singolo caso dipende da una serie di fattori, tra cui la misura in cui la domanda si basa su circostanze ed eventi personali strettamente legati alla sfera personale, o la misura in cui le informazioni su un particolare argomento sono documentate in un particolare paese di origine. Restrizioni o difficoltà nella redazione di relazioni nel paese di origine possono **limitare la disponibilità** di informazioni su un argomento particolare e pertanto dovrebbero essere sempre prese in considerazione.

Nei casi SOGIESC si osservi che l'emarginazione delle persone LGBTIQ nei paesi di origine può portare a **segnalazioni incomplete**, come specificato nella sezione [4.1. «Preparazione del colloquio»](#). La misura in cui le organizzazioni e i gruppi internazionali e di altro tipo sono in grado di monitorare e documentare gli abusi nei confronti delle persone LGBTIQ rimane limitata in molti paesi. Le COI possono pertanto non essere affatto disponibili o avere una portata limitata, ad esempio se si riferiscono solo alla situazione di alcuni gruppi coperti dal termine generico LGBTIQ o di alcune regioni del paese (di solito la capitale), ma non di altre.

Pertanto, ai fini della valutazione della credibilità, è importante tenere presente che la **manca di COI** non significa necessariamente che un evento, una questione o una persona menzionati dal richiedente non si siano verificati o non esistano. Di conseguenza, la mancanza di COI non dovrebbe condurre di per sé a conclusioni negative in merito alla credibilità o essere necessariamente considerata un indicatore di credibilità negativo. Prima di trarre conclusioni occorre valutare la probabilità che siano disponibili COI pertinenti sugli elementi oggetto della propria ricerca.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per informazioni generali sull'uso delle COI, consultare la pubblicazione dell'EASO [Guida pratica sull'uso delle informazioni sui paesi d'origine da parte dei funzionari addetti ai casi per l'esame delle domande di asilo](#), 2020.

5.2.4. Fattori di distorsione

In qualità di funzionari esaminatori, occorre essere consapevoli del fatto che vari fattori possono influenzare la capacità del richiedente di fornire dichiarazioni o il modo in cui lo fa. Alcuni fattori possono anche influenzare la modalità con cui i funzionari in quanto tali producono, ricevono e interpretano i messaggi.

I **fattori di distorsione** possono essere correlati al **richiedente** stesso, all'**interpretazione e alla situazione del colloquio**, nonché al **funzionario esaminatore**. I fattori che possono causare distorsioni esisteranno sempre e non è possibile evitarli del tutto. Tuttavia, è necessario esserne consapevoli durante le varie fasi del processo di valutazione delle prove per poter ridurre al minimo il loro impatto sull'esito della procedura ⁽⁶²⁾.

⁽⁶²⁾ Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), e articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione); articolo 13, paragrafo 7, lettera a), e articolo 34, paragrafo 2, APR.



Molti fattori di distorsione possono verificarsi contemporaneamente ed essere interconnessi. Per i casi SOGIESC, vi sono alcuni fattori di distorsione che sono specificamente pertinenti, inclusi il contesto sociale, culturale e linguistico (cfr. la sezione [1.2. «L'impatto del contesto culturale, sociale e linguistico»](#)), i sentimenti di vergogna, sfiducia e timore da parte del richiedente (cfr. la sezione [1.3. «L'impatto di stigmatizzazione, vergogna, sfiducia e timore»](#)), gli stereotipi, le supposizioni e i pregiudizi (cfr. la sezione [1.4. «L'impatto di stereotipi, supposizioni e pregiudizi»](#)).

In qualità di funzionari esaminatori occorre inoltre essere consapevoli del fatto che avere sentito e letto molte volte storie con narrazioni simili può causare «**stanchezza da credibilità**» o «**indurimento del caso**». Questo può rendere più inclini a non approfondire le dichiarazioni durante il colloquio per evitare di sentir parlare ancora una volta di esperienze traumatiche e può anche far aumentare irragionevolmente la soglia di credibilità che si applica. Occorre invece analizzare ogni caso singolarmente in modo autonomo, senza preconcetti.



Pubblicazioni dell'EUA sul tema

Per maggiori informazioni sui fattori di distorsione, consultare la pubblicazione dell'EUA [Practical Guide on Evidence and Risk Assessment](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio), gennaio 2024, sezione 2.3. «Consider individual and circumstantial factors that may lead to distortions» (Considerare i fattori individuali e circostanziali che possono comportare distorsioni).



Aspetti fondamentali da ricordare

- Spesso, gli unici elementi di prova disponibili sono le dichiarazioni del richiedente.
- Alcuni tipi di documenti non possono essere utilizzati come prove nei casi SOGIESC, ad esempio gli esami medici o i risultati di test – comprese le valutazioni psicologiche – volti a stabilire il proprio orientamento sessuale, nonché le prove di atti intimi o di nudità sotto forma di fotografie e video.
- Nell'individuare i fatti materiali, non trascurare gli elementi pertinenti, considerare le circostanze personali del richiedente, ricordare che il fatto che il richiedente sia percepito come persona con determinate caratteristiche SOGIESC sarebbe un fatto materiale pertinente e considerare i fatti accaduti *sur place*.
- Nel formulare i fatti materiali, attenersi alla situazione o agli eventi descritti dal richiedente.
- Nel valutare la credibilità delle dichiarazioni del richiedente, oltre ai criteri generali, occorre considerare quanto segue:
 - essere consapevoli di possibili supposizioni e stereotipi ed evitare (per quanto possibile) che incidano sulla valutazione;



Aspetti fondamentali da ricordare

- i richiedenti con domande per motivi SOGIESC non costituiscono un gruppo omogeneo. Tenere conto della diversità delle loro esperienze e delle loro circostanze personali;
- i fatti materiali per i quali si condurrà un'analisi di credibilità saranno diversi. Fare riferimento alle dimensioni emerse durante il colloquio per individuare le dichiarazioni pertinenti. Se si presume che una certa dimensione sia pertinente, in base al profilo del richiedente, ma in realtà non lo è nel caso specifico, questo non è di per sé un indicatore negativo di credibilità;
- effettuare la valutazione della credibilità in modo «individualizzato e sensibile» ⁽⁶³⁾;
- la mancanza di autoidentificazione non è di per sé un indicatore di credibilità negativo;
- la divulgazione tardiva della propria condizione SOGIESC non dovrebbe di per sé essere contraria alla credibilità;
- il livello di conoscenza delle disposizioni giuridiche che riguardano le persone LGBTIQ o la familiarità con i gruppi che forniscono sostegno a tali persone può variare e, pertanto, anche le informazioni che ci si può aspettare dal richiedente;
- le persone gay o lesbiche possono avere (o avere avuto) relazioni con persone di sesso opposto e questo non è un indicatore di credibilità negativo di per sé. Allo stesso tempo, deve essere valutato se ci sono incongruenze nel racconto del richiedente su questi argomenti e sui relativi fatti materiali;
- se il richiedente dichiara di seguire o praticare una religione che in genere non è favorevole o tollerante nei confronti della condizione SOGIESC del richiedente, non si tratta di un'incoerenza in quanto tale. Valutare se ci sono incongruenze nel racconto del richiedente alla luce dei principi generali dell'analisi della credibilità;
- non prendere in considerazione dichiarazioni dettagliate su attività e pratiche sessuali;
- occorre sempre essere consapevoli dei possibili fattori che incidono sulla capacità del richiedente di presentare i fatti, compresa la sua capacità di esprimere pensieri e sentimenti.
- Nel valutare le prove documentali:
 - prestare particolare attenzione alla fonte/all'autore delle testimonianze di terzi;
 - considerare le specificità dei contenuti dei social media;

⁽⁶³⁾ UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9](#), 2012, op. cit., nota 33, punto 62.



Aspetti fondamentali da ricordare

- prestare particolare attenzione nella valutazione dei referti medici, collegarle al fatto materiale corretto e ricordare che alcuni referti non possono essere utilizzati per valutare la credibilità;
- ricordare che la mancanza di prove documentali nei casi SOGIESC non dovrebbe necessariamente portare a una conclusione negativa sulla credibilità.
- Nel valutare le COI, rammentare che per alcuni paesi o profili tali informazioni potrebbero essere limitate per diversi motivi, tra cui la segnalazione insufficiente. Tenere presente che la mancanza di COI non significa necessariamente che un evento/problema non si sia verificato o che le persone menzionate dal richiedente non esistano.
- Prendere in considerazione il fatto che i fattori di distorsione possono influenzare il processo di valutazione degli elementi di prova e cercare di ridurre al minimo il loro impatto.

6. Valutazione del rischio



Il presente capitolo si propone lo scopo di:

- illustrare nel dettaglio gli elementi e le considerazioni da tenere presenti per la valutazione del rischio al momento del rimpatrio nei diversi casi;
- chiarire il ruolo che le dichiarazioni e le prove documentali possono svolgere, insieme alle COI e alle circostanze personali;
- sottolineare le considerazioni relative alle persecuzioni passate e alle varie possibili domande per motivi SOGIESC, con particolare attenzione alle domande *sur place* e alle domande di richiedenti provenienti da paesi con leggi che criminalizzano specifiche caratteristiche SOGIESC o le attività sessuali con persone dello stesso sesso;
- fornire orientamenti sul concetto di «discrezione»;
- presentare considerazioni in relazione ai responsabili della persecuzione nelle domande per motivi SOGIESC e sulle leggi nazionali che criminalizzano le caratteristiche SOGIESC.



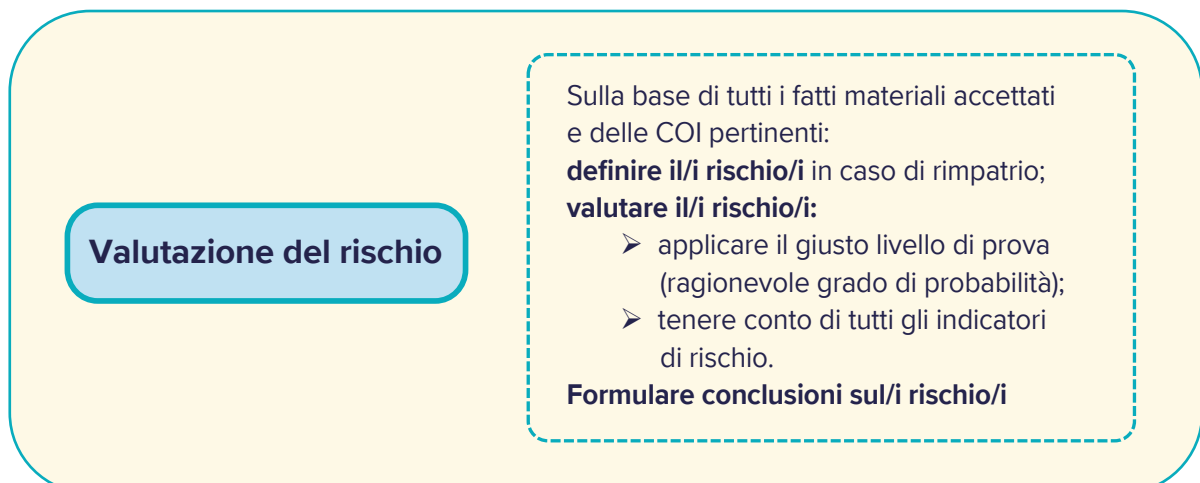
Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per informazioni sugli altri elementi della valutazione del rischio, consultare la pubblicazione dell'EUAA [Practical Guide on Evidence and Risk Assessment](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio), capitolo 3. «Step 3. Risk assessment» (Fase 3. Valutazione del rischio).

6.1. Elementi da prendere in considerazione

La valutazione del rischio è l'analisi fattuale e prospettica per valutare la probabilità che il richiedente sia perseguitato in caso di rimpatrio nel suo paese di origine. Tale analisi tiene conto dei fatti materiali accettati e delle COI disponibili al momento della decisione.

Figura 11. Valutazione del rischio





La valutazione del rischio in relazione a una domanda per motivi SOGIESC, come per tutte le altre domande, deve essere effettuata su base individuale. Quando si effettua la valutazione del rischio per i casi SOGIESC, in particolare, si devono prendere in considerazione i punti riportati di seguito.

- **Fatti materiali accettati.** La valutazione del rischio si baserà, tra l'altro, sulle dichiarazioni e sulla documentazione pertinenti relative ai fatti materiali accettati presentati dal richiedente, se del caso e nella misura in cui siano pertinenti per la motivazione di un possibile rischio futuro.

Anche se sono stati accettati solo alcuni fatti materiali, e non tutti, è comunque necessario condurre una valutazione del rischio basata su di essi. Ad esempio, se è stato stabilito l'orientamento sessuale del richiedente ma non le sue esperienze passate nel paese di origine, si analizzerà comunque il rischio di rimpatrio in relazione al fatto accettato.

- **COI pertinenti.** Le COI disponibili possono non essere esaustive, come indicato nella sezione [5.2.3. «Valutazione delle informazioni sul paese d'origine»](#). Laddove non esistano COI affidabili riguardanti la situazione delle persone con caratteristiche SOGIESC non è opportuno trarre immediatamente la conclusione che tale situazione sia sicura. Anche se in alcuni casi ciò potrebbe verificarsi, la mancanza di informazioni dovrebbe essere considerata in un contesto più ampio in quanto potrebbe, al contrario, potenzialmente indicare la gravità della situazione per le comunità SOGIESC nel paese di origine.

A seconda della domanda, è necessario raccogliere informazioni sull'esistenza di leggi e regolamenti in materia di caratteristiche SOGIESC, compresa la criminalizzazione di alcune di tali caratteristiche e/o di attività sessuali con persone dello stesso sesso. Esaminare le informazioni sulle applicazioni pratiche di queste leggi, che possono variare in diverse parti del paese o possono essere cambiate nel corso del tempo. Sono importanti anche le informazioni sul clima sociale e gli atteggiamenti dei diversi attori della società nei confronti delle caratteristiche SOGIESC pertinenti.

- **Circostanze personali del richiedente.** Le circostanze personali, tra cui fattori quali il contesto di provenienza, il genere, il sesso, l'età, lo status economico e sociale e il luogo di residenza, possono contribuire ad aumentare o ridurre al minimo il rischio per il richiedente specifico. Ad esempio, la situazione per le persone con diverse caratteristiche SOGIESC può, in alcuni paesi, essere differente se queste vivono in città o in campagna.
- **Rischio futuro di persecuzione.** Se da un lato la persecuzione subita in passato dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione del rischio al rimpatrio, dall'altro occorre essere consapevoli del fatto che molte persone LGBTIQ o che praticano attività sessuali con persone dello stesso sesso non lo rivelano per timore di una possibile persecuzione nel loro paese di origine. Pertanto potrebbero non essere state vittime (di minacce) di persecuzione in passato. Tuttavia, ciò non significa che non sarebbero a rischio in futuro; per determinare il rischio futuro, occorre effettuare un'analisi adeguata ⁽⁶⁴⁾. Questo non significa nemmeno che ci si possa aspettare che

⁽⁶⁴⁾ EUAA, [Practical Guide on Evidence and Risk Assessment](#) (Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio), gennaio 2024, sezione 3.3.2.a) «Risk indicators – The events which the applicant has experienced in the past» (Indicatori di rischio: eventi vissuti dal richiedente in passato).

continuino a essere discrete riguardo alla loro condizione SOGIESC (cfr. la sezione [6.4. «La questione della discrezione»](#)).

Sulla base delle informazioni raccolte e degli elementi di cui sopra, individuare il danno che il richiedente può subire al rimpatrio e determinare la probabilità che tale danno si (ri)produca.

6.2. Domande motivate da attività sessuali tra persone dello stesso sesso

Come già sottolineato, non esiste un solo profilo standard o un'unica domanda per motivi SOGIESC, quanto piuttosto una varietà di domande per tali motivi. Alcune affermazioni si basano sul fatto che la persona, senza identificarsi come LGBTIQ, pratica (o ha praticato) attività sessuali tra persone dello stesso sesso.

Il fatto che i rapporti sessuali tra uomini e donne non siano consentiti a causa di norme sociali, «moralì» o religiose (onore, adulterio ecc.) o non siano possibili a causa delle circostanze (scuola omogenea ossia frequentata solo da alunni dello stesso sesso, esercito, carcere ecc.), può portare a interazioni sessuali tra persone dello stesso sesso per «necessità», come mera gratificazione sessuale e/o come sostituto di relazioni eterosessuali. In tali situazioni, la pratica sessuale è distinta dalla personalità e dall'identità. Le **attività sessuali situazionali** sono di natura transitoria e spesso si verificano in contesti specifici. Può anche accadere che le relazioni tra persone dello stesso sesso siano una scelta basata su altri fattori, ad esempio nel caso del lavoro sessuale. In tutte queste circostanze, tali atti sessuali non corrispondono a un orientamento sessuale.

Occorre valutare se la persona possa abbandonare le attività sessuali situazionali o comunque non ripeterle in futuro. È importante tenere presente che, anche nel caso in cui il richiedente abbia relazioni con persone dello stesso sesso che sono il risultato di una scelta guidata da altri fattori, diversi dall'orientamento sessuale, può comunque venirgli attribuita l'appartenenza al gruppo di persone LGBTIQ. Pertanto, occorre prendere in considerazione la percezione da parte del/dei responsabile/i della persecuzione o del danno grave. Gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini e le donne che hanno rapporti sessuali con donne possono essere a rischio di danno se rientrano nel loro paese. Il funzionario esaminatore deve condurre un'analisi di valutazione del rischio.

6.3. Domande *sur place*

Ricordare che la situazione o gli avvenimenti che comportano il rischio di persecuzione possono essersi verificati **dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine**. Questi casi sono spesso indicati come domande *sur place* ⁽⁶⁵⁾.

Per quanto riguarda le domande per motivi SOGIESC, ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui il richiedente abbia acquisito la consapevolezza della propria condizione SOGIESC dopo la partenza dal paese d'origine. Altri esempi sono quelli in cui gli atti sessuali con persone dello

⁽⁶⁵⁾ Articolo 5 DQ (rifusione); articolo 5 RQ.



stesso sesso siano stati praticati dopo la partenza o in cui il richiedente abbia effettuato la transizione verso un genere diverso dopo la partenza.

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il richiedente è cresciuto o ha vissuto in un ambiente ostile e restrittivo, ad esempio. Tenere presente che le caratteristiche SOGIESC possono essere fluide e possono cambiare nel tempo. Sebbene il richiedente possa avere manifestato le diverse caratteristiche SOGIESC o avere adottato comportamenti ad esse conseguenti solo dopo la sua partenza dal paese di origine, il timore di persecuzione può essere fondato per il futuro.

È possibile che il richiedente fosse a conoscenza della propria condizione SOGIESC nel paese di origine e che abbia lasciato il paese senza l'intenzione di richiedere la protezione internazionale, ma che la famiglia, la comunità o altri soggetti nel paese di origine siano venuti a conoscenza delle sue caratteristiche SOGIESC. Può anche accadere che l'ostilità sociale nei confronti delle comunità SOGIESC possa aumentare o che possa essere introdotta una legislazione contro le comunità SOGIESC durante l'assenza del richiedente dal paese di origine. Ciò può comportare un rischio di persecuzione.

6.4. La questione della discrezione

I richiedenti che presentano domande per motivi SOGIESC spesso cercano di tenere segreti alcuni aspetti e talvolta ampie parti della loro vita. Molti sopprimono i loro atteggiamenti SOGIESC per evitare le gravi conseguenze del fatto di venire scoperti. È probabile che molti non abbiano vissuto apertamente come persone LGBTIQ nel loro paese di origine o anche nei paesi di transito e nel paese di asilo. Alcuni potrebbero non avere avuto relazioni intime.

È della massima importanza ricordare che **non ci si può aspettare che una persona nasconda o sia discreta riguardo alla propria condizione SOGIESC per evitare il rischio** di persecuzione in caso di rientro nel proprio paese. L'inadeguatezza del ragionamento della «discrezione» si applica anche alle persone bisessuali, in relazione alle quali non ci si dovrebbe aspettare che intrattengano solo relazioni con persone del sesso opposto.



CGUE, 2013, X, Y e Z ⁽⁶⁶⁾

In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale.

⁽⁶⁶⁾ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, [Minister voor Immigratie en Asiel/X, Y e Z/Minister voor Immigratie en Asiel](#), cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720, punto 76 e punto 3 della sentenza. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

**Articolo 10, paragrafo 3, RQ**

Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente supporre che, per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine, il richiedente adatti o modifichi il suo comportamento, le sue convinzioni o la sua identità, o si astenga da determinate pratiche qualora tale comportamento o tali convinzioni o pratiche siano insiti nella sua identità.

Nota sull'approccio dell'UNHCR

L'UNHCR presenta altre importanti considerazioni di cui occorre tenere conto.

32. [...] Il punto non è se il richiedente, comportandosi in modo riservato, potrebbe vivere in quel paese senza incorrere in conseguenze negative. È importante notare che anche nel caso in cui fino a quel momento, nascondendo la propria identità, i richiedenti fossero riusciti a evitare danni, le circostanze possono cambiare nel tempo e la segretezza potrebbe non rappresentare un'opzione perseguibile per tutta la durata della loro vita. Il rischio di essere scoperti potrebbe anche non dipendere necessariamente soltanto dal comportamento personale. C'è quasi sempre la possibilità di essere scoperti contro la propria volontà, ad esempio per caso, o perché qualcuno ha prestato ascolto a pettegolezzi o perché sono aumentati i sospetti. È altrettanto importante riconoscere che anche se le persone LGBTI nascondono il proprio orientamento sessuale o la loro identità di genere, essi potrebbero comunque rischiare di essere denunciati e di subire i danni che ne deriverebbero per il fatto di non seguire le norme sociali previste (per esempio sposarsi ed avere figli). L'assenza di certe attività e comportamenti attesi evidenzia una differenza rispetto alle altre persone e può esporli al rischio di subire abusi ⁽⁶⁷⁾.

6.5. Leggi che criminalizzano le caratteristiche SOGIESC

Molti richiedenti con domande per motivi SOGIESC provengono da paesi che hanno **leggi che criminalizzano** le loro caratteristiche SOGIESC o alcuni comportamenti o atti ad esse correlati oppure in cui l'attuazione di alcune altre leggi viene utilizzata per perseguire persone con diverse caratteristiche SOGIESC, ad esempio le leggi sulla moralità.

⁽⁶⁷⁾ UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9](#), 2012, op. cit., nota 33, paragrafo 32 con riferimento alla Corte suprema del Regno Unito, 7 luglio 2010, [HJ \(Iran\) e HT \(Camerun\) contro Segretario di Stato per gli Affari interni](#), UKSC 31, punto 53:

[i]l fondamento logico della Convenzione è [...] che le persone dovrebbero essere in grado di vivere liberamente, senza temere di subire danni di intensità o durata adeguata perché, ad esempio, sono neri, o discendenti di qualche ex dittatore, o gay. In assenza di indicazioni contrarie, ciò implica che essi debbano essere liberi di vivere apertamente in questo modo senza timore di persecuzione. Permettendo loro di vivere apertamente e senza paura, lo Stato ricevente offre loro una protezione che è un surrogato di quella che il loro Stato di origine avrebbe dovuto offrire loro.

Cfr. anche Tribunale superiore del Regno Unito (Camera dell'immigrazione e dell'asilo), 24 giugno 2011, [SW \(lesbians - HJ and HT applied\) Jamaica contro Secretary of State for the Home Department](#), Regno Unito, CG [2011] UKUT 00251(IAC).



È possibile che queste leggi siano sempre applicate, o che lo siano raramente, che non vengano applicate da molto tempo, o che non vengano mai applicate.

Nel condurre la valutazione del rischio, come per qualsiasi altro rischio di danno, occorre applicare lo standard di prova per valutare il carattere fondato della temuta persecuzione, la cui soglia è il «ragionevole grado di probabilità». La norma applicabile è pertanto inferiore a «al di là di ogni ragionevole dubbio» ⁽⁶⁸⁾.

L'esistenza di una legge che criminalizza determinate caratteristiche SOGIESC o atti e comportamenti ad esse correlati è un **serio indizio di rischio**. Quando le COI riportano che la legge non è applicata completamente o non sempre, sarà necessario verificare l'ambito di applicazione della legge nella pratica [in tutto il paese o solo in alcune regioni, a tutti i gruppi o ad alcuni profili specifici, se ancora applicata, applicata raramente o non applicata tenendo conto della stabilità della (non)attuazione nel tempo], con una prospettiva lungimirante.

Tuttavia, occorre essere consapevoli del fatto che per i casi SOGIESC sarebbe importante esaminare **gli ulteriori rischi associati all'esistenza di una legge che qualifica le caratteristiche SOGIESC come reato** e in una dimensione più ampia. Una legge che viene applicata raramente o mai può comunque dare sostegno o essere usata per giustificare atti persecutori, dannosi o discriminatori da parte di enti, amministrazioni e istituzioni preposte all'applicazione della legge, così come da attori non statali, e potrebbe impedire a una persona di trovare una protezione significativa.

È inoltre importante esaminare **il profilo individuale e le circostanze personali** del richiedente, poiché la legge potrebbe non essere applicata allo stesso modo a tutte le persone nel paese. Pertanto, occorre anche analizzare in che modo le circostanze personali (ad esempio l'origine etnica o religiosa, lo status sociale, la professione ecc.) potrebbero influenzare l'attuazione di una legge nei confronti di una persona specifica.

6.6. Responsabili della persecuzione

Quando si individuano i possibili rischi e si effettua la valutazione del rischio, è necessario esaminare anche il responsabile o i responsabili del danno temuto. Si tenga presente che sia gli agenti statali che quelli non statali possono essere responsabili di persecuzioni dovute a motivi SOGIESC ⁽⁶⁹⁾.

Il ruolo dello **Stato** quale responsabile della persecuzione per motivi SOGIESC può assumere forme diverse. Gli Stati possono perseguire attivamente o criminalizzare alcuni atti legati alle caratteristiche SOGIESC, come le attività sessuali tra persone dello stesso sesso, la transizione di genere o il cross-dressing (l'atto di indossare abiti associati a un genere diverso). Possono imporre leggi che discriminano direttamente o indirettamente le persone con diverse caratteristiche SOGIESC, sia in termini di identità che di comportamento; inoltre possono anche incitare o tollerare la persecuzione da parte della società.

⁽⁶⁸⁾ EUAA, [Practical Guide on Evidence and Risk Assessment](#), gennaio 2024, sezione 3.3.1. «Standard of likelihood for well-founded fear and real risk (standard of proof)» [Livello di probabilità relativo al timore fondato e al rischio effettivo (livello di prova)].

⁽⁶⁹⁾ Articolo 6 DQ (rifusione); articolo 6 RQ.

I responsabili della persecuzione **non statali** possono includere familiari, vicini, clan e tribù, gruppi armati non statali o la comunità in generale. Possono essere coinvolti direttamente o indirettamente in atti dannosi, tra cui intimidazioni, molestie, violenza domestica o altre forme di violenza fisica, psicologica o sessuale.

Nelle situazioni in cui la minaccia di danno proviene da responsabili della persecuzione non statali, occorre anche considerare se lo stato è in grado di fornire protezione contro tale danno e disposto a farlo (cfr. la sezione [7.3.1. «Soggetti che offrono protezione»](#)).



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per ulteriori orientamenti, cfr. la pubblicazione dell'EASO [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018, sezione «Responsabili della persecuzione o del danno grave».



Aspetti fondamentali da ricordare

- I richiedenti possono correre dei rischi al momento del rimpatrio perché hanno praticato attività sessuali con persone dello stesso sesso, a prescindere dal loro orientamento sessuale.
- I richiedenti possono essere a rischio a causa della loro condizione SOGIESC percepita.
- Il rischio al momento del rimpatrio può derivare da fatti accaduti dopo che il richiedente ha lasciato il proprio paese.
- Essere consapevoli che non ci si può aspettare che una persona nasconda la propria condizione SOGIESC o sia discreta al riguardo per evitare il rischio di persecuzione in caso di rientro nel proprio paese.
- Nei casi di persecuzione per motivi SOGIESC, il responsabile della persecuzione può essere lo Stato, ma possono esserci anche responsabili della persecuzione non statali, come familiari, vicini, clan e tribù, gruppi armati non statali o la comunità in generale.
- L'esistenza di leggi che criminalizzano determinate caratteristiche SOGIESC o certi comportamenti o atti ad esse correlati è un serio indizio di rischio. Lo stesso vale per l'esistenza di altre leggi, come quelle sulla moralità, utilizzate per perseguire persone con diverse caratteristiche SOGIESC. Anche se applicate raramente, le leggi possono essere utilizzate per giustificare atti persecutori o per impedire al richiedente di trovare protezione.



7. Analisi giuridica



Dopo la fase di valutazione degli elementi di prova e del rischio, il processo decisionale continua con la valutazione giuridica del rispetto delle condizioni sostanziali per il riconoscimento della protezione internazionale ⁽⁷⁰⁾.

In questa analisi, in qualità di funzionario esaminatore, occorre innanzitutto considerare se **il/i rischio/i individuato/i equivalga a una persecuzione**. In tal caso, è necessario considerare **l'esistenza di un nesso** con almeno uno dei cinque motivi di persecuzione previsti dalla convenzione sui rifugiati ⁽⁷¹⁾ e dalla DQ (rifusione)/RQ. Se viene comprovato un nesso con uno dei cinque motivi, il passo successivo sarebbe quello di valutare la **disponibilità di protezione** e l'**alternativa di protezione interna (IPA)** ⁽⁷²⁾.

L'esito dell'analisi giuridica stabilirà se il richiedente dispone dei requisiti per ottenere la protezione internazionale.

Il presente capitolo contiene elementi da prendere in considerazione per quanto riguarda:

- un trattamento che equivale a persecuzione;
- il nesso con uno (o più) dei motivi di persecuzione;
- i possibili soggetti che offrono protezione; e
- l'applicazione dell'alternativa di protezione interna.

7.1. Trattamenti che equivalgono a persecuzione

È impossibile enumerare tutte le forme di maltrattamento e di danno che costituiscono persecuzione e che quindi potrebbero legittimamente dare diritto a una persona di beneficiare di protezione internazionale sulla base delle sue caratteristiche SOGIESC.



Articolo 9 DQ (rifusione)

1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra gli atti che:

a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali [...]; oppure

b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

⁽⁷⁰⁾ Le condizioni sono stabilite nella DQ (rifusione) e nel RQ.

⁽⁷¹⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, [Convenzione relativa allo status dei rifugiati](#), 1951, op. cit., nota 15.

⁽⁷²⁾ La valutazione dell'IPA in conformità alle disposizioni della DQ (rifusione) dipende dalla legislazione e dalla prassi nazionale. Tuttavia, la valutazione dell'IPA è un requisito previsto dal RQ.

**Articolo 9 RQ**

1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra gli atti che:

- a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, [...]; oppure*
- b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di un atto di cui alla lettera a).*

Occorre pertanto considerare che un atto può essere grave ai sensi di questa disposizione semplicemente per la sua natura, anche se non si verifica più di una volta. Se un atto è ripetitivo o si verifica una serie di diversi atti (o omissioni), questi possono diventare sufficientemente gravi da costituire persecuzione. In altri termini, la **gravità è definita** dalla **natura degli atti** o dalla **natura ricorrente degli atti perpetrati contro il richiedente**.

**CGUE, 2013, X, Y e Z ⁽⁷³⁾**

2. L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della medesima, dev'essere interpretato nel senso che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

Mentre gli atti di violenza fisica o mentale, compresi gli atti di violenza sessuale, possono essere gli atti di persecuzione più comunemente riconosciuti (anche) nei casi SOGIESC, è importante anche rendersi conto che possono essere perpetrati anche altri atti, che possono assumere una varietà di forme diverse.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di trattamenti che potrebbero di per sé costituire una persecuzione, con esempi di trattamenti comuni nei casi SOGIESC.

- **Atti di violenza fisica o mentale.**

Ad esempio, atti di violenza sessuale, come una donna lesbica che subisce uno stupro «correttivo»; un uomo transgender che, sulla sola base della sua identità di genere, viene ricoverato a forza in una struttura psichiatrica.

- **Provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari**, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio.

⁽⁷³⁾ CGUE, 2013, [X, Y e Z](#), op. cit., nota [66](#), punto 2 della sentenza. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUA](#).



Esempi di tali provvedimenti sono le leggi e/o le pratiche nazionali che prevedono condizioni carcerarie peggiori per le persone LGBTIQ rispetto agli altri detenuti (ad esempio isolamento/confinamento solitario) o che non le proteggono dalla violenza all'interno del carcere; l'applicazione da parte della polizia di una legge che prende di mira specificamente le persone con caratteristiche SOGIESC (ad esempio le persone LGBTIQ perseguitate per prostituzione); la negazione dell'assistenza sanitaria alle persone LGBTIQ in situazioni di pericolo di vita.

- **Persecuzione sproporzionata o discriminatoria o rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici a seguito di sanzione sproporzionata o discriminatoria.**

Ad esempio, la pena di morte, le punizioni corporali severe, tra cui la fustigazione, la condanna a una pena più severa a causa della condizione SOGIESC della persona.

- **Atti specificamente diretti contro un genere.**

Ad esempio, una donna lesbica vittima di violenza per motivi d'onore a causa del suo orientamento sessuale; costringere un uomo gay a sposare una donna; costringere una persona a sottoporsi a interventi chirurgici o di riattribuzione chirurgica del sesso o a intraprendere un trattamento ormonale.

Le restrizioni all'esercizio di alcuni diritti di natura meno grave o le misure (esclusivamente) discriminatorie possono costituire una persecuzione a causa della gravità e/o della ripetitività di tali atti o perché si verificano come cumulo di varie misure. Sebbene il **trattamento discriminatorio** non costituisca di per sé una persecuzione ai sensi della DQ (rifusione)/del RQ, può comunque essere di natura tale che i problemi temuti siano così gravi da incidere sui diritti umani fondamentali ⁽⁷⁴⁾.

Ad esempio, le persone (considerate) LGBTIQ possono subire l'ostracismo di vari componenti della loro comunità o della società e incontrare difficoltà nell'accesso ai mezzi per garantire la loro sussistenza e i servizi di base, quali il lavoro, la casa e l'alloggio, l'istruzione e l'assistenza sanitaria.

L'accumulo o la ripetizione di questo tipo di discriminazioni o di atti legati alla sessualità di una persona possono costituire persecuzione. Per valutare se l'effetto cumulativo di tale discriminazione equivalga a persecuzione, vanno prese in esame informazioni sul paese di origine pertinenti e aggiornate ⁽⁷⁵⁾.

In generale, non è raro che queste varie forme di discriminazione si accumulino, una come conseguenza dell'altra, collocando il richiedente in una situazione che equivale alla persecuzione.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. anche UNHCR, [Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati](#), paragrafi 54-55; UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9](#), 2012, op. cit., nota 33, paragrafi 17 e da 20 a 25; Commissione internazionale dei giuristi, [Refugee Status Claims Based on Sexual Orientation and Gender Identity – A Practitioners' Guide](#), n. 11, febbraio 2016, pagg. 159-170.

⁽⁷⁵⁾ UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9](#), 2012, op. cit., nota 33, punto 17.

7.2. Nesso con un motivo di persecuzione

Gli atti di persecuzione in quanto tali non qualificano una persona come rifugiato se non quando sono commessi per uno (o più) dei cinque motivi menzionati all'articolo 10 della DQ (rifusione) o all'articolo 10 del RQ. Deve sussistere un nesso causale tra **il motivo e la persecuzione** o la **mancanza di protezione** contro di essa.

Come in altri tipi di domande, la persecuzione nelle domande per motivi SOGIESC può essere collegata a uno o più motivi di persecuzione.

Occorre tenere presente che il richiedente stesso potrebbe non essere in grado di dire se è stato perseguitato a causa della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o di un altro dei cinque possibili motivi di persecuzione. È compito del funzionario determinare quali motivi di persecuzione siano pertinenti. Può esserci un solo motivo o più motivi di persecuzione possono sovrapporsi in un unico caso.

Ricordare che le persone possono essere oggetto di persecuzione a causa delle loro caratteristiche SOGIESC **effettive o presunte**.

Alcuni esempi di presunte caratteristiche SOGIESC ⁽⁷⁶⁾ possono includere:

- donne e uomini che non si conformano alle apparenze stereotipate del loro genere e ai ruoli ad esso associati;
- l'orientamento sessuale delle persone transgender;
- i partner delle persone transgender perché percepiti come gay o lesbiche o semplicemente perché non conformi ai ruoli e ai comportamenti di genere accettati;
- uomini che hanno rapporti sessuali con uomini o donne che hanno rapporti sessuali con donne;
- persone che hanno avuto rapporti sessuali situazionali con persone dello stesso sesso;
- attivisti pro-LGBTIQ.

7.2.1. Appartenenza a un determinato gruppo sociale

Mentre la convenzione relativa allo status dei rifugiati ⁽⁷⁷⁾ menziona l'«appartenenza a un determinato gruppo sociale» come motivo in base al quale un rifugiato può temere di essere perseguitato, senza ulteriori spiegazioni sull'espressione «determinato gruppo sociale», la DQ (rifusione)/RQ ⁽⁷⁸⁾ elenca esplicitamente **l'orientamento sessuale e gli aspetti legati al genere**, compresa l'identità di genere, come caratteristiche che possono costituire un fondamento per l'individuazione di un determinato gruppo sociale.

⁽⁷⁶⁾ Commissione internazionale di giuristi, [Refugee Status Claims Based on Sexual Orientation and Gender Identity – A Practitioners' Guide](#), n. 11, febbraio 2016, pagg. 19-20.

⁽⁷⁷⁾ Articolo 1A, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati.

⁽⁷⁸⁾ Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ (rifusione); articolo 10, paragrafo 1, lettera d), RQ.



Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ (rifusione) – Motivi di persecuzione

1. *Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:*
[...]

d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

- i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e*
- tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.*

In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere.



Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), RQ – Motivi di persecuzione

1. *Nel valutare i motivi di persecuzione va tenuto conto di quanto segue:*

[...]

d) l'espressione «appartenenza a un particolare gruppo sociale» si riferisce in particolare all'appartenenza a un gruppo:

- i) i cui membri condividono o sono considerati condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi; e*
- ii) che possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;*

[...]

In funzione delle circostanze nel paese d'origine il concetto di appartenenza a un determinato gruppo sociale di cui al primo comma, lettera d), include l'appartenenza a un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, comprese l'identità di genere e l'espressione di genere.

**CGUE, 2013, X, Y e Z ⁽⁷⁹⁾**

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83/CE [...] dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale.

Nei casi basati su motivi SOGIESC, il criterio dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale è spesso soddisfatto. I membri del gruppo condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per la loro identità che non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi. Inoltre, sono percepiti come diversi dalla società circostante sulla base della loro identità distinta nel paese di origine ⁽⁸⁰⁾. Anche se i richiedenti non si identificano come LGBTIQ, le circostanze delle loro domande possono comunque dimostrare che il loro timore di essere perseguitati deriva dal fatto che i responsabili della persecuzione attribuiscono o imputano loro una particolare condizione SOGIESC. **La presunta appartenenza a un determinato gruppo sociale** è sufficiente a dimostrare un nesso causale.

**Pubblicazioni dell'EUAA sul tema**

Per informazioni sull'esame delle domande di asilo basate sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale, consultare la pubblicazione dell'EASO [Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale](#), marzo 2020.

7.2.2. Altri motivi di persecuzione nelle domande per motivi SOGIESC

Sebbene l'appartenenza a un particolare gruppo sociale sia il motivo di persecuzione che più comunemente viene in mente quando si tratta di domande per motivi SOGIESC, possono essere rilevanti anche altri motivi di persecuzione, come quelli elencati di seguito.

- **Religione**

La religione può essere un motivo di persecuzione nei casi di richiedenti provenienti da paesi o contesti in cui le loro caratteristiche SOGIESC sono condannate o non tollerate dalla religione predominante o dalla religione dei responsabili della persecuzione. Anche le persone che non si identificano come LGBTIQ, ma che sono percepite come tali o che praticano attività omosessuali, possono subire persecuzioni per motivi religiosi. Lo stesso vale per gli attivisti delle organizzazioni di sostegno alle persone LGBTIQ.

⁽⁷⁹⁾ CGUE, 2013, [X, Y e Z](#), *op. cit.*, nota [66](#), punto 49 e punto 1 della sentenza. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#). La causa fa riferimento all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva qualifiche originaria del 2004: [direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004](#), recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, del 30.9.2004).

⁽⁸⁰⁾ Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ (rifusione); articolo 10, paragrafo 1, lettera d), RQ.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per informazioni sull'esame delle domande di asilo basate su motivazioni religiose, consultare la guida pratica dell'EUAA [Intervistare richiedenti che presentino domande di asilo basate su motivazioni religiose](#), novembre 2022.

- **Opinione politica**

L'opinione politica può essere un motivo di persecuzione nei casi SOGIESC. Questo vale quando le caratteristiche SOGIESC in questione e i comportamenti non conformi sono criminalizzati o non tollerati o sono altrimenti contestati dalle autorità statali o considerati contrari ai valori su cui è costruito lo Stato. Inoltre, gli attivisti dei gruppi di sostegno alle persone LGBTIQ possono subire persecuzioni per tale motivo.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per informazioni sull'esame delle domande di asilo per motivi di opinione politica, consultare la pubblicazione dell'EUAA [Guida pratica sull'opinione politica](#), dicembre 2022.

7.3. Protezione nel paese di origine

Il passo successivo da compiere nell'analisi giuridica consiste nell'esaminare la disponibilità di protezione nel paese di origine. Se i soggetti che offrono protezione nel settore della persecuzione non sono in grado di intervenire, viene esaminata la possibilità di un'IPA.

7.3.1. Soggetti che offrono protezione



Considerando 27 DQ (rifusione)

[...] Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace.



Considerando 35 RQ

Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace e non è necessario che l'autorità accertante valuti se esista un'alternativa di protezione interna [...].

Nei casi in cui la persecuzione è dovuta all'applicazione di leggi che criminalizzano le caratteristiche SOGIESC, il responsabile della persecuzione è di solito lo **Stato**. In questi casi, in linea di principio, la protezione non sarà disponibile.

Quando **soggetti non statali**, come i membri della famiglia, i vicini, i clan e le tribù, i gruppi armati non statali o la comunità in generale sono i responsabili della persecuzione, devono essere valutate la volontà e la capacità dello Stato o di altre parti o organizzazioni pertinenti di fornire una protezione effettiva, non temporanea e accessibile al richiedente ⁽⁸¹⁾.

A questo proposito, la capacità e la reattività del sistema di applicazione della legge, nonché la capacità e l'indipendenza della magistratura di individuare, perseguire e punire tali atti da parte di soggetti non statali, è un fattore importante per valutare se lo Stato o altre parti o organizzazioni pertinenti si qualificano come soggetti che offrono protezione che soddisfano i requisiti dell'articolo 7 DQ (rifusione)/articolo 7 RQ.

Si tenga presente che la mera esistenza di leggi a tutela delle persone con caratteristiche SOGIESC non è di per sé sufficiente per concludere che la protezione è disponibile. È possibile che nella pratica queste leggi siano applicate in casi rari o in nessun caso. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le possibili pratiche discriminatorie segnalate nei confronti delle persone SOGIESC per quanto riguarda l'accessibilità della protezione. Ad esempio, i richiedenti LGBTIQ possono incontrare particolari difficoltà nell'accesso alla giustizia nel loro paese d'origine a causa degli atteggiamenti discriminatori della polizia e dei funzionari governativi nei loro confronti. Possono anche essere dissuasi dal segnalare episodi di violenza contro di loro o molestati quando lo fanno oppure in generale, le autorità statali potrebbero non rispondere a episodi di violenza contro le persone LGBTIQ.

In alcuni casi, la capacità dello Stato di fornire protezione può essere limitata o addirittura non disponibile in alcune parti del paese, in particolare nelle zone colpite da violenza, conflitto e da livelli particolarmente elevati di criminalità generale.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per informazioni sui soggetti che offrono protezione, cfr. la pubblicazione dell'EASO [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018.

7.3.2. Alternativa di protezione interna

Il passo successivo consiste nel valutare se il richiedente può evitare la persecuzione per motivi SOGIESC stabilendosi in un'altra parte del paese di origine ⁽⁸²⁾. Ricordare che devono essere valutati tutti i criteri IPA di cui all'articolo 8 DQ (rifusione)/articolo 8 RQ.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per informazioni sull'applicazione dell'IPA, cfr. la pubblicazione dell'EASO [Guida pratica all'applicazione dell'alternativa di protezione interna](#), maggio 2021.

⁽⁸¹⁾ Articolo 7 DQ (rifusione); articolo 7 RQ.

⁽⁸²⁾ Articolo 8 DQ (rifusione); articolo 8 RQ.



Se il responsabile della persecuzione è lo Stato, si presume che anche l'IPA non sarà disponibile poiché gli Stati generalmente controllano l'intero territorio. Quando si raggiunge la conclusione che la portata dell'attore statale è chiaramente limitata a una particolare area geografica, o che il responsabile della persecuzione è un soggetto privato, l'IPA può essere applicabile.

Come descritto nella sezione [6.4. «La questione della discrezione»](#), le caratteristiche SOGIESC sono così fondamentali per l'identità o la coscienza di una persona che nessuno dovrebbe essere costretto a rinunciarvi. Né ci si deve aspettare che una persona nasconda o manifesti riserve nell'esprimerle. Di conseguenza, nel valutare un'IPA, occorre rammentare che non è lecito attendersi che per evitare persecuzioni o danni gravi nell'area identificata per l'IPA, il richiedente nasconda la propria condizione SOGIESC.

Potrebbero esservi casi in cui i richiedenti non sono fuggiti dal proprio paese e luogo di origine a causa della loro condizione SOGIESC, ma nell'area proposta per l'IPA potrebbero correre il rischio di trovarsi **emarginati** a causa delle loro caratteristiche SOGIESC, il che comporterebbe per tali richiedenti un peso troppo grande per pretendere che possano ragionevolmente stabilirsi nell'area in questione ⁽⁸³⁾.

Si deve prestare attenzione a valutare la situazione nell'area individuata per l'IPA al di là della posizione ufficiale dello Stato, sulla scorta delle COI disponibili e facendo riferimento al **quadro giuridico pertinente e alla sua applicazione** nella pratica. Se il paese in questione sanziona penalmente le relazioni tra persone SOGIESC e tra persone dello stesso sesso e la legislazione in materia viene applicata nell'intero territorio, l'ipotesi di un'IPA non sarebbe pertinente.

Sono generalmente applicabili in tutto il paese anche le eventuali leggi che non consentono alle persone transgender o intersessuali di avere accesso e di ricevere, su loro richiesta, cure mediche appropriate, o di cambiare il genere sui documenti. Anche l'esistenza di leggi simili va pertanto tenuta in considerazione nel momento in cui si valuti il luogo proposto per il trasferimento ⁽⁸⁴⁾.

I funzionari esaminatori dovrebbero altresì esaminare aspetti quali i rispettivi **atteggiamenti sociali**, la situazione attuale e gli episodi persecutori da parte di trasgressori del rispettivo quadro giuridico vigente ⁽⁸⁵⁾.

Inoltre, **l'intolleranza nei confronti delle persone con diverse caratteristiche SOGIESC** tende a esistere a livello nazionale in molti paesi e in questi casi un'IPA spesso non è disponibile. Tuttavia, alcuni paesi hanno registrato **progressi sociali e politici**, talvolta localizzati nelle aree urbane. Tali località possono, in determinate circostanze, costituire un'alternativa di trasferimento ⁽⁸⁶⁾. In alcuni paesi le norme e gli atteggiamenti sociali presenti nei grandi centri urbani potrebbero essere diversi rispetto alla campagna. Di conseguenza, il richiedente che proviene da un paese o da una cittadina in cui veniva perseguitato potrebbe trovare un contesto sicuro in una grande città, dove potrebbe ragionevolmente stabilirsi ⁽⁸⁷⁾.

⁽⁸³⁾ EASO, [Guida pratica all'applicazione dell'alternativa di protezione interna](#), maggio 2021, pag. 33.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. anche UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9](#), 2012, op. cit., nota 33, punto 53.

⁽⁸⁵⁾ EASO, [Guida pratica all'applicazione dell'alternativa di protezione interna](#), maggio 2021, pag. 33.

⁽⁸⁶⁾ UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9](#), 2012, op. cit., nota 33.

⁽⁸⁷⁾ EASO, [Guida pratica all'applicazione dell'alternativa di protezione interna](#), maggio 2021, pag. 33.

Quando si esamina la domanda di un'IPA, si deve prestare attenzione alla situazione generale nell'area individuata per l'IPA per valutare che il richiedente non subisca **indebiti disagi** in quel luogo a causa della sua condizione SOGIESC.



Aspetti fondamentali da ricordare

- Durante l'analisi giuridica, valutare se il trattamento che il richiedente sarebbe a rischio di subire si configuri come persecuzione, se esiste un nesso con uno dei cinque motivi di persecuzione, se la protezione è disponibile e se è applicabile un'IPA.
- Gli atti di persecuzione nelle domande per motivi SOGIESC possono assumere una serie di forme diverse. Possono includere atti di violenza fisica o mentale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; persecuzione sproporzionata o discriminatoria o rifiuto di accesso a mezzi di ricorso giudiziari che comportano una sanzione sproporzionata o discriminatoria; o atti specificamente diretti contro un genere.
- L'accumulo o la ripetizione di provvedimenti o atti discriminatori legati alla condizione SOGIESC di una persona possono costituire persecuzione.
- Nei casi basati su motivi SOGIESC, il criterio dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale è spesso soddisfatto.
- Anche se i richiedenti non si identificano come LGBTIQ, le circostanze delle loro domande possono comunque dimostrare che il timore di essere perseguitati deriva dal fatto che i responsabili della persecuzione imputano loro una particolare condizione SOGIESC, il che è sufficiente a dimostrare un nesso causale.
- Altri motivi di persecuzione possono sovrapporsi all'appartenenza a un determinato gruppo sociale, come la religione o l'opinione politica.
- La mera esistenza di leggi per proteggere le persone con caratteristiche SOGIESC non sarebbe di per sé sufficiente per concludere che la protezione è disponibile.
- Nel valutare l'applicabilità dell'IPA, ricordare che non ci si può aspettare che un richiedente nasconda la propria condizione SOGIESC per evitare persecuzioni o danni gravi nell'area individuata per l'IPA.
- Prestare attenzione alla situazione generale dell'area individuata per l'IPA per valutare che il richiedente non subisca eccessivi disagi a causa della sua condizione SOGIESC.



8. Domande reiterate



Non è raro che in una domanda reiterata vengano presentate domande per motivi SOGIESC ⁽⁸⁸⁾. In questo caso, è necessario un esame preliminare ⁽⁸⁹⁾ per decidere sulla sua ammissibilità ⁽⁹⁰⁾. In questa fase occorre esaminare se gli elementi presentati dal richiedente nella domanda reiterata sono nuovi e se aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

Nel presente capitolo sono inclusi gli elementi che possono essere pertinenti per la valutazione dell'ammissibilità delle domande reiterate per motivi SOGIESC, in particolare nel caso in cui:

- il motivo SOGIESC è un elemento nuovo presentato nella domanda reiterata; oppure
- il motivo SOGIESC era alla base della domanda precedente e nella domanda reiterata vengono presentati nuovi elementi.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per ulteriori orientamenti sull'esame delle domande reiterate, cfr. la [Guida pratica dell'EASO sulle domande reiterate](#), dicembre 2021.

8.1. Nuovo elemento presentato nella domanda reiterata per motivi SOGIESC

In questa eventualità, il richiedente non ha basato la/le sua/e domanda/e precedente/i sulla sua (presunta) condizione SOGIESC e il suo caso non è stato preso in considerazione o valutato in precedenza. Ciò può verificarsi **quando emergono nuovi fatti** dopo la decisione definitiva sulla domanda precedente. Ad esempio, il richiedente potrebbe non essere stato a conoscenza della sua condizione SOGIESC in precedenza e avere acquisito tale consapevolezza dopo la decisione finale sulla sua precedente domanda. In un altro esempio, il richiedente può aver partecipato a un evento di orgoglio LGBTIQ nel paese ospitante, di cui sono state pubblicate online immagini che lo includono. Queste immagini sono state poi portate all'attenzione delle autorità del paese di origine del richiedente, con la conseguenza che il richiedente è percepito come gay nel suo paese di origine. I nuovi elementi possono anche essere messi in relazione con elementi che esistevano in precedenza ma che non sono stati adottati dal richiedente nella procedura precedente né presi in considerazione dall'autorità competente in materia di asilo. Ad esempio, il richiedente potrebbe essere già stato a conoscenza della sua condizione SOGIESC durante la/e sua/e domanda/e precedente/i ma non l'ha reso noto per molteplici motivi. Ad esempio, il richiedente potrebbe non essere stato consapevole del fatto che la sua condizione SOGIESC potrebbe essere un motivo di protezione internazionale o ha avuto timore a rivelarla nella domanda precedente.

⁽⁸⁸⁾ Articolo 2, lettera q), DPA (rifusione); articolo 3, punto 19, APR.

⁽⁸⁹⁾ Articolo 40 DPA (rifusione); articolo 55 APR.

⁽⁹⁰⁾ Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), DPA (rifusione); articolo 38, paragrafo 2, APR.



Come specificato nella presente guida pratica, le domande per motivi SOGIESC riguardano questioni molto intime per il richiedente. La percezione e il trattamento negativo delle persone con diverse caratteristiche SOGIESC nel paese di origine, di transito e/o di asilo del richiedente e/o i sentimenti di vergogna, paura, stigmatizzazione e trauma possono impedire al richiedente di rivelare la propria condizione SOGIESC fin dall'inizio della procedura di asilo. Una domanda reiterata non dovrebbe essere considerata irricevibile a causa della comunicazione tardiva del richiedente, se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva sulle procedure di asilo [DPA (rifusione)]/articolo 55, paragrafo 5, del regolamento sulle procedure di asilo (APR), relativi agli elementi presentati dal richiedente che possono essere considerati nuovi (per ulteriori informazioni sulla comunicazione tardiva, cfr. anche [CGUE, 2014, A, B, C](#) e il [considerando 28 RQ](#)).

8.2. Motivi SOGIESC come base di una precedente domanda ripresentata con nuovi elementi

In questo caso, il richiedente ha precedentemente presentato una domanda fondata sul timore di essere perseguitato a causa della sua (percepita) condizione SOGIESC. La domanda è stata respinta, forse per mancanza di credibilità, ma il richiedente si presenta con nuovi elementi su cui si basa la domanda successiva. Tali **nuovi elementi possono riguardare fatti materiali precedentemente valutati**. Ad esempio, il richiedente ha ora presentato una documentazione medica che dimostra che la sua capacità di motivare oralmente la sua domanda per motivi SOGIESC è stata compromessa durante le domande precedenti a causa del disturbo da stress post-traumatico o di altri problemi medici e/o psicologici. In un altro esempio, il richiedente afferma che, al momento della domanda precedente, la sua capacità di motivare oralmente la sua domanda SOGIESC era limitata a causa della sua giovane età (si trattava di un bambino/ragazzo o di un giovane adulto). In un altro caso, il richiedente dichiara di avere una relazione con una persona dello stesso sesso per la prima volta.

In altri casi, i nuovi elementi possono riguardare nuovi fatti materiali. Ad esempio, nella precedente domanda il richiedente ha dichiarato di essere gay e ora afferma di essere anche transgender. Nuovi elementi possono inoltre avere a che fare con la valutazione del rischio. Ad esempio, nuove COI indicano che nel paese di origine è stata introdotta una nuova legislazione che sanziona penalmente le relazioni tra persone dello stesso sesso.

Anche nei casi in cui la condizione SOGIESC del richiedente sia stata valutata nella domanda precedente, l'**esame preliminare** di una domanda reiterata deve essere effettuato con la dovuta cautela. Occorre tenere conto del fatto che c'è la possibilità che vi sia stato un ulteriore sviluppo dell'autoconsapevolezza del richiedente in merito alla sua condizione SOGIESC (per ulteriori dettagli sull'autoconsapevolezza cfr. la sezione [4.3.2.b\) «Consapevolezza del richiedente delle proprie caratteristiche SOGIESC»](#)) o che si siano verificati altri sviluppi.

Alcuni elementi da prendere in considerazione nella valutazione preliminare potrebbero includere:

- il tempo trascorso dal precedente colloquio personale che ha trattato il tema della condizione SOGIESC del richiedente e il suo contenuto;



- l'età del richiedente al momento della precedente domanda;
- la salute mentale del richiedente durante l'esame della domanda precedente;
- il coinvolgimento in una relazione (sentimentale o sessuale) dopo la precedente domanda;
- la sua partecipazione alle attività dei gruppi di sostegno alle persone LGBTIQ e la visibilità di tali attività nel paese d'origine.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per orientamenti generali sull'esame delle domande reiterate, consultare la pubblicazione dell'EASO [*Guida pratica dell'EASO sulle domande reiterate*](#), dicembre 2021.



Aspetti fondamentali da ricordare

- Nelle domande successive per motivi SOGIESC, è possibile che tali motivi siano introdotti per la prima volta nella domanda reiterata, oppure che fossero già alla base della domanda precedente e che nella domanda reiterata vengano presentati nuovi elementi.
- Una domanda reiterata non dovrebbe essere considerata irricevibile a causa della divulgazione tardiva del richiedente, se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 40, paragrafo 4, DPA (rifusione)/articolo 55, paragrafo 5, APR.
- Nei casi in cui la condizione SOGIESC del richiedente sia stata valutata nella domanda precedente, l'esame preliminare di una domanda reiterata dovrebbe tenere conto di tutti gli sviluppi presentati dal richiedente, compreso qualsiasi ulteriore sviluppo dell'autoconsapevolezza del richiedente.



Scansionare per accedere a tutte
le parti di questa Guida pratica.



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

